

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL VENETO
UFFICIO SCOLASTICO XII
DI VERONA

NUCLEO DI SUPPORTO
ALL'ESAME DI STATO

L'ESAME DI STATO

a cura di Marcello Schiavo

A.S. 2011/2012

NUCLEO DI SUPPORTO
ALL'ESAME DI STATO
presso l'Ufficio XII
Ufficio Scolastico di Verona

Giovanni PONTARA, Dirigente Ufficio XII di Verona

Laura DONA', Ufficio Interventi Educativi

TEL 045 8086509

Valeria GIUSTIZIERI, Ufficio Scolastico di Verona

TEL 045 8086502

Marcello SCHIAVO, Dirigente scolastico Liceo "Fracastoro"

TEL 347 2379841

QUADRO SINOTTICO

DEGLI

ADEMPIMENTI

CRONOLOGA DELLE OPERAZIONI

La norma di riferimento è l'O.M. 11 Maggio 2012 n. 41;
altre norme sono indicate per esteso

QUANDO	CHI	COSA	NORMA
Lunedì 18.06 Ore 8.30	Commissari	Seduta plenaria: le commissioni abbinate si riuniscono congiuntamente	art.12.1
	Presidente o, in sua assenza, il commissario più anziano	Verifica la presenza di tutti i componenti delle commissioni e segnala al Dirigente scolastico i commissari interni mancanti, ovvero all'U.S.R. la mancanza del Presidente o di commissari esterni.	art.12.2
	Presidente	<p>Sentiti tutti i commissari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fissa tempi e modalità di attuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni; - individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle comm.; - determina l'ordine di successione delle com. <ul style="list-style-type: none"> per l'inizio della terza prova, per revisione e valutazione degli elaborati, per la conduzione dei colloqui, per la valutazione finale. <p>Se ci sono docenti in comune con altre commissioni o con altre sedi, prende accordi con gli altri presidenti prima di determinare il calendario definitivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle comm. articolate determina l'ordine di successione dei gruppi <ul style="list-style-type: none"> per correzione e valutazione degli elaborati, per la conduzione dei colloqui, per la valutazione finale. - fissa le date di svolgimento degli scrutini; - fissa la data per la pubblicazione degli esiti in modo congiunto delle due classi 	art.12.3-4
	Presidente	<p>In ogni singola commissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - può delegare un sostituto unico per le due classi-commissioni scelto tra i commissari; - sceglie un commissario per ciascuna classe per la verbalizzazione di tutte le operazioni d'esame; - chiede immediatamente la sostituzione di docenti che avessero legami di parentela con i candidati o ne avessero istruito privatamente 	art.13
	Commissari	<p>Dichiarazione di non/avere istruito privatamente e di non/avere rapporti di coniugio, parentela o affinità con candidati esterni assegnati alla commissione.</p> <p>Dichiarazione di non/avere rapporti di coniugio, parentela o affinità con candidati interni.</p>	art.13.3-4

Lunedì 18.06 e Martedì 19.06	Commissione	<p>Nella seduta preliminare ed eventualmente nelle successive prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:</p> <p>a) elenco dei candidati;</p> <p>b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire della abbreviazione di cui all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame;</p> <p>c) certificazioni relative ai crediti formativi;</p> <p>d) copia dei verbali degli scrutini, in particolare delle operazioni di cui all'art. 8, relative all'attribuzione e motivazione del credito scolastico;</p> <p>e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché attestazione in cui si indichi l'assenza di ripetenze nei due anni predetti, e l'indicazione del credito scolastico attribuito;</p> <p>f) per i candidati esterni, l'esito dell'esame preliminare e l'indicazione del credito scolastico attribuito;</p> <p>g) documento finale del consiglio di classe di cui all'art. 6;</p> <p>h) eventuale documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17;</p> <p>i) eventuale documentazione relativa ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17 bis;</p> <p>j) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.</p> <p>Stabilisce i criteri di valutazione di eventuali crediti formativi dei candidati esterni: i crediti devono essere coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame ed essere opportunamente certificati.</p> <p>Per ogni candidato esterno valuta se aumentare con adeguata motivazione, il punteggio relativo al credito scolastico nel limite massimo di un punto.</p>	art.13.5
	Presidente	<p>In caso di irregolarità sanabili invita l'Istituto o il candidato a provvedere tempestivamente;</p> <p>in caso di irregolarità insanabili ne dà immediata comunicazione al Ministero.</p>	art.13.6-7
		<p>In seduta plenaria delle commissioni abbinate stabilisce</p> <ul style="list-style-type: none"> - diario delle operazioni di revisione; - termine e modalità di presentazione da parte dei candidati dell'argomento di avvio del colloquio; - criteri di revisione e valutazione delle prove scritte; - criteri di conduzione e di valutazione del colloquio, nonché modalità di svolgimento; 	art. 13

Lunedì 18.06 e Martedì 19.06 e/o successive riunioni	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> - criteri per l'attribuzione del punteggio integrativo; - data di pubblicazione dei risultati (unica per le due classi); - data di inizio dei colloqui (almeno un giorno intero dopo la pubblicazione dei risultati). <p>Inoltre procede al sorteggio per stabilire l'ordine di precedenza tra le due classi (se ci sono membri interni in comune con altre classi non si procede a sorteggio ma ad accordi tra Presidenti) e all'interno di ciascuna di esse quello di precedenza tra candidati interni ed esterni ovvero tra i gruppi, nel caso di classi articolate, e la lettera di convocazione dei candidati (per il sorteggio della lettera si può optare di farlo il giorno della prima prova scritta in presenza degli alunni.</p>	art. 12.9
Mercoledì 20.06	Presidente	<ul style="list-style-type: none"> - accompagnato da due studenti si reca presso il referente d'Istituto del plico telematico; - riceve la busta con il codice commissione per la prima prova; -abbina il codice commissione con il codice del ministero, decrittta il testo della prova e lo fa stampare in tante copie quanti sono gli alunni della classe; - verifica l'identità dei candidati; - rileva le assenze dei candidati; - sorteggia, se non l'ha già fatto, l'ordine di chiamata dei candidati; - comunica termine e modalità di presentazione da parte dei candidati dell'argomento di avvio del colloquio; - dispone la pubblicazione del punteggio di credito scolastico eventualmente attribuito ai candidati esterni 	art.18
	Commissione	Svolgimento prima prova scritta: vigilanza; secondo la decisione assunta nelle sedute preliminari può avviare la revisione della prova.	art.15
Giovedì 21.06	Presidente	<ul style="list-style-type: none"> - per gli indirizzi con più lingue straniere nei quali la seconda prova scritta sia la lingua, richiede a ciascun candidato, prima dell'apertura dei plichi contenenti le tracce, la lingua che ha scelto come oggetto della prova; - accompagnato da due studenti si reca presso il referente d'Istituto del plico telematico; - riceve la busta con il codice commissione per la seconda prova; -abbina il codice commissione con il codice del ministero, decrittta il testo della prova e lo fa stampare in tante copie quanti sono gli alunni della classe; 	
Giovedì 21.06	Commissione	Svolgimento seconda prova scritta:vigilanza; secondo la decisione assunta nelle sedute preliminari può iniziare/proseguire la revisione degli elaborati. La seconda prova scritta per i Licei Artistici e gli Istituti d'Arte continua nei due giorni seguenti, escluso il Sabato.	art.15 art. 12.7
	Commissione	Definisce collegialmente la struttura della terza prova; prosegue l'esame della documentazione dei candidati; prosegue la revisione degli elaborati.	art. 12.7

Entro Venerdì 22.06	Presidente	Comunica all'U.S.T. l'esigenza di svolgere prove suppletive, fornendo esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero di candidati interessati. Stabilisce l'orario di inizio della 3 ^a prova per la singola commissione e ne dà comunicazione all'albo della scuola. Non va data comunicazione delle materie. Le operazioni previste devono essere effettuate distintamente per ciascuna delle classi alla presenza dei commissari esterni e alternativamente dei commissari interni delle due commissioni/classi . Non va data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova.	art. 14.3 art. 12.7
	Commissione	Prosegue, se necessario, l'esame della documentazione dei candidati. Può iniziare/proseguire la revisione degli elaborati	
Sabato 23.06	Commissione	Prosegue la revisione degli elaborati	
Lunedì 25.06	Commissione	La mattina, tenendo conto del Documento del consiglio di classe e di quanto concordato, predispone il testo della terza prova e stabilisce la durata della prova. Immediatamente dopo somministra la prova. Le operazioni previste devono essere effettuate distintamente per ciascuna delle classi .	art. 12.7
Da Lunedì 25.06, dopo la conclusione della terza prova	Presidente	Definisce il calendario dei colloqui e lo espone	art. 12.12
	Commissione	Procede alla correzione degli elaborati ed alla delibera dei punteggi attribuiti alla prove. Prosegue l'esame della documentazione ed esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati alla fase di avvio del colloquio.	art. 15.7
			art. 12.11 art. 12.10
Martedì 26.06	Presidente	Nelle commissioni nelle quali è prevista la 4 ^a prova scritta, attiva la procedura come per la 1 ^a e la 2 ^a prova per l'apertura del plico telematico relativo alla 4 ^a prova.	
	Commissione	Svolgimento quarta prova scritta per: - progetto sperimentale ESABAC - licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola e tedesca; - licei classici europei e in alcuni indirizzi linguistici	Art. 12.7
Un giorno prima dell'inizio dei colloqui	Presidente	Pubblicazione per ciascuna commissione del punteggio attribuito a ciascuna delle prove scritte un giorno prima dell'inizio dei colloqui della commissione. Tra la pubblicazione del punteggio e l'inizio dei colloqui deve esserci un giorno completo di pausa.	art. 15.8
Un giorno dopo la pubblicazione dei punteggi delle prove scritte	Commissione	Procede ai colloqui: di norma non più di cinque candidati al giorno; nella stessa giornata attribuisce il punteggio in numeri interi.	art. 16

Subito dopo la conclusione di tutti i colloqui di ogni singola commissione	Commissione	<p>Operazioni intese alla valutazione finale ed alla elaborazione dei relativi atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assegna il “bonus” fino a 5 punti (restando entro i 100 complessivi) ove ne ricorrano le condizioni; - attribuisce la lode all’unanimità ove ne ricorrano le condizioni; - compila i tabelloni da esporre con il punteggio, inclusa la lode per i candidati promossi o diplomati; <p>per i non promossi non si pubblica il punteggio ma solo la dizione “ESITO NEGATIVO” ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - compila la scheda di ciascun candidato ed i registri d’esame, con esiti e punteggio; - redige il modello di certificazione; - se disponibili, redige i diplomi; - predispone un plico sigillato con tutti gli atti dell’esame da consegnare alla conclusione dei lavori delle due commissioni. 	<p>art. 20</p> <p>art. 20.4</p> <p>art. 20.4</p> <p>art. 21</p> <p>art. 20.6 e segg.</p>
	Presidente	<p>Qualora lo ritenga opportuno predispone e trasmette all’U.S.R. una relazione finale, lasciandone copia dentro il plico;</p> <ul style="list-style-type: none"> - rilascia i diplomi; - se i diplomi non sono disponibili rilascia delega al dirigente scolastico della sede d’esami; - dispone la pubblicazione dei risultati dell’esame <p>- compila e consegna alla scuola una scheda con criteri e motivazione per l’attribuzione della lode, da trasmettere tramite l’U.S.R. all’Ispettore di vigilanza</p>	<p>art. 20.8</p>
Ultimo giorno, a conclusione delle operazioni delle 2 commissioni	Presidente	<p>Consegna al Dirigente scolastico della sede d’esame – o chi per lui- il plico sigillato con tutti gli atti dell’esame, e, fuori dal plico, i fascicoli degli alunni, il registro d’esame ed i tabelloni da affiggere all’albo, oltre a tutto il materiale d’esame ricevuto il primo giorno.</p>	<p>art. 24</p>

INDICAZIONI GENERALI

La norma di riferimento principale è l'O.M. 11 Maggio 2012 n. 41

	<p>Il Presidente ed i commissari esterni costituiscono semplicemente una commissione d'esami all'interno della istituzione scolastica e non una commissione fiscale: l'atteggiamento della commissione non sia quello di chi cerca ciò che non funziona ma sia piuttosto di chi valorizza ciò che nella scuola si è fatto. Se è ben vero che la Commissione verifica la legittimità e correttezza degli atti preparatori, la stessa si astenga dall'esprimere giudizi sugli atti che hanno carattere discrezionale, accettando così com'è l'operato della scuola.</p>	<p>Funzione della commissione d'esami</p>
	<p>I membri della commissione, esterni ed interni, hanno nella commissione pari compiti, responsabilità, funzioni e peso: essi differiscono solo per l'origine della loro nomina, essendo gli esterni di nomina ministeriale e gli interni di nomina del consiglio di classe</p>	<p>Membri interni ed esterni</p>
	<p>Il Presidente predispose, d'accordo con la commissione, tutte le operazioni d'esame, a cui partecipa garantendo anche, se necessario, con la sua abilitazione, ove nella commissione mancasse il commissario specifico, la multidisciplinarietà delle prove, per la 3^a prova scritta e per il colloquio.</p>	<p>Operazioni d'esame</p>
	<p>Il Presidente è garante della legittimità di tutte le operazioni e di tutti gli atti della Commissione di cui verifica sia l'aspetto formale sia quello sostanziale, cioè che gli atti formalmente corretti corrispondano a quanto effettivamente compiuto dalla Commissione.</p>	<p>Presidente garante Della legittimità</p>
	<p>Il Presidente è garante del clima di lavoro all'interno della commissione: egli svolge la sua funzione con attenzione, sagacia e sobrietà; interviene quando è necessario con modalità che non determinino o acuiscano eventuali contrasti che si possano verificare all'interno della commissione; il presidente accetta il dissenso e cerca di comporlo, in caso contrario lo registra.</p>	<p>del clima di lavoro</p>
	<p>Il presidente è il primo garante dei candidati: egli conduce la commissione facendo in modo che ciascun candidato sia posto nelle condizioni migliori per fornire le prestazioni di cui è capace e che ciascuno sia valutato per le capacità, conoscenze, competenze ed abilità che ha dimostrato, secondo criteri condivisi che consentano di evitare, nel rispetto della singolarità di ciascun candidato, disparità di trattamento.</p>	<p>Dei candidati</p>
	<p>Il Presidente può nominare per la commissione al completo –cioè uno solo per le due classi/commissioni- un suo sostituto – di fatto un vicepresidente - che potrà sostituirlo, in caso di necessità, in tutte le operazioni che non prevedono deliberazioni per garantire la funzionalità, anche organizzativa, dei lavori della commissione; nei momenti deliberativi la commissione è organo collegiale perfetto e pertanto deve essere al completo, incluso il Presidente, e nessuno può astenersi.</p>	<p>Sostituto del Presidente</p>
	<p>Il Presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale segretario di ciascuna commissione. Tutte le operazioni d'esame devono essere opportunamente motivate e chiaramente verbalizzate, in particolare per quanto attiene ai criteri che la commissione adotta per ogni operazione d'esame che preveda discrezionalità: la verbalizzazione deve essere accurata e chiara e deve rendere conto di tutte le operazioni d'esame e dei percorsi logici e giuridici che hanno determinato le decisioni della</p>	<p>Segretario di ciascuna classe/comm.</p>

Firma degli atti	<p>commissione in modo tale che, in sede di eventuale contenzioso, siano univocamente ricostruibili.</p> <p>Il Presidente firmi - e controlli che così facciano tutti i commissari - tutte le carte che riguardano la valutazione dei candidati, in particolare le griglie di valutazione delle prove scritte e del colloquio soprattutto se entrano a far parte del verbale ed in tal senso richiamate come parte integrante dello stesso.</p> <p>Di tutte le operazioni d'esame fa fede il verbale fino a prova di falso.</p>	
Riunione plenaria	La riunione plenaria iniziale deve essere verbalizzata singolarmente in ciascuna delle due commissioni abbinata.	
Incompatibilità dei commissari	Il docente che avesse istruito privatamente dei candidati esterni deve essere sostituito; parimenti deve essere sostituito il docente che abbia vincoli di coniugio, parentele o affinità con candidati esterni: ciò non avviene se i candidati sono interni in quanto ovviamente il consiglio di classe non ha ritenuto motivatamente di designare altro docente; questa norma vale anche per il Presidente.	
Verifica degli atti: valutazione degli alunni	In fase di esame degli atti e dei documenti, verificare attentamente le valutazioni di ciascuno degli alunni perché la mancata valutazione anche in una sola materia non permette l'ammissione agli esami: nel caso di "non classificato" o "esonerato" bisogna avvertire immediatamente il Dirigente scolastico per la riconvocazione del Consiglio di classe.	
Credito scolastico	Va parimenti controllato che gli alunni ammessi abbiano conseguito il voto di almeno 6 in ciascuna disciplina e che nell'attribuzione del credito sia stata rispettata la fascia nella quale la media dei voti colloca il candidato.	
Crediti formativi	Verificare attentamente i crediti formativi dei candidati esterni ed i crediti scolastici già posseduti, provvedendo eventualmente alla integrazione (max 1 punto)	
criteri	Tutte le deliberazioni che attengono a valutazioni della commissione devono essere precedute dalla definizione dei criteri che saranno adottati e che devono essere assunti e condivisi da tutti i commissari: una volta definiti, i criteri diventano vincolanti per la commissione.	
Comm. Articolate	Nel caso di commissioni articolate (per indirizzi, materie, lingue str. o ed.fisica) tutte le operazioni vanno articolate per gruppi in modo da coinvolgere i docenti solo nelle operazioni relative ai loro alunni ed avere sempre una composizione della commissione corrispondente a 6 commissari più il Presidente	art. 12
Comm. con più lingue straniere	<p>Nei corsi con più lingue straniere nella classe terminale si ricorda che: se sono stati nominati commissari interni tutti i docenti di Lingua str. (se sono due, questi più un altro commissario e se sono tre, solo loro) ciascuno opera autonomamente rispetto agli altri; in questo caso sono oggetto del colloquio tutte le lingue;</p> <p>se invece sono stati nominati i docenti di Lingua str. più due altri commissari i docenti di Lingua str. operano come un unico docente e contano come uno per cui nelle varie fasi dell'esame devono concordare la loro posizione; se si tratta di proposta di punteggi, se non si mettono d'accordo la proposta unitaria è costituita dalla media aritmetica delle loro singole proposte; in questo caso ciascun candidato sceglie la lingua da inserire tra le materie oggetto del colloquio.</p> <p>Si ricorda che nella verbalizzazione deve sempre risultare che per le delibere di qualsiasi delle operazioni d'esame sono stati espressi sette voti incluso quello del Presidente.</p>	

	<p>Durante lo svolgimento delle prove è vietato l'uso di telefoni cellulari o altri simili strumenti elettronici: all'inizio delle prove si deve chiedere ai candidati di depositarli sul tavolo del presidente.</p> <p>ATTENZIONE :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nel momento in cui il Presidente li riceve ne assume la responsabilità in ordine alla restituzione, per cui è opportuno che ogni cellulare sia identificabile (es: avvolto in un foglio con il nome del proprietario) e che a restituirlo sia un membro interno che conosce i candidati. 2. il solo possesso o il solo squillo del cellulare nell'aula d'esame non è sanzionabile; l'uso attivo del cellulare va invece immediatamente rilevato ed il candidato va espulso dall'aula e perde l'esame: tutto questo, viste le gravissime conseguenze, va dettagliatamente ed accuratamente verbalizzato: questo vale anche per il più tradizionale uso di foglietti o materiale estraneo utilizzato durante lo svolgimento delle prove. 	<p>Telefoni cellulari et similia</p>
	<p>Per la predisposizione della terza prova il documento di riferimento è il Documento del consiglio di classe, anche se nella classe sono presenti candidati esterni: e proprio perché il documento è specifico di ciascuna classe non si può e non si deve assegnare la stessa terza prova alle due classi; nella terza prova, se nella commissione c'è il docente di Lingua, deve essere previsto l'accertamento delle competenze o utilizzando la lingua str. come una delle materie della prova o utilizzando alcuni aspetti delle altre prove per l'accertamento linguistico.</p> <p>Si ricorda che la prova deve essere somministrata immediatamente dopo la sua definizione, per cui in base all'ordine di chiamata delle classi, si deve procedere così:</p> <p>1^ classe: riunione della commissione, definizione della prova, somministrazione ai candidati;</p> <p>2^ classe: idem</p> <p>Ovviamente la 2^ classe non deve aspettare che la prima concluda la prova prima di iniziare: basta che definita la prova della 1^ classe la si faccia partire con la vigilanza dei membri interni e contemporaneamente si convochi la 2^ classe per le operazioni di sua competenza.</p> <p>Un problema si può porre se le due commissioni sono distanti tra di loro per cui è impossibile attuare la procedura descritta: generalmente in questi casi una commissione opererà al mattino, un'altra al pomeriggio.</p>	<p>Predisposizione 3^ prova</p> <p>Somministrazione</p>
	<p>La revisione delle prove scritte avviene secondo un calendario definito dal presidente sentiti i commissari e può iniziare da subito dopo l'espletamento della prova; la commissione ai fini della revisione della prima e seconda prova può operare per aree disciplinari con almeno due docenti per area che concordano una proposta di voto che deve essere invece deliberata dalla Commissione al completo; per la revisione della terza prova la commissione opera collegialmente, cioè al completo. Verificare in seduta preliminare se nei corsi sperimentali il consiglio di classe ha provveduto a definire le aree.</p>	<p>Revisione prove scritte</p>
	<p>Tutte le deliberazioni della commissione devono essere adeguatamente motivate a verbale: per l'attribuzione dei punteggi si possono utilizzare griglie purché vengano utilizzate per ciascun candidato, siano intestate a ciascuno di loro e siano firmate dal Presidente e da tutti i commissari.</p> <p>La deliberazione dei punteggi deve essere adottata a maggioranza –si ricorda che l'unanimità è una forma di maggioranza- dalla commissione al completo, incluso il Presidente: come per tutte le operazioni d'esame nessuno può astenersi.</p>	<p>Deliberazioni</p>

sorteggi	<p>Le due commissioni in seduta plenaria procedono al sorteggio dell'ordine di chiamata delle singole classi ed all'interno di esse l'ordine di chiamata di eventuali gruppi in cui si articola la classe, dei candidati interni ed esterni e la lettera di convocazione dei singoli candidati.</p> <p>Se della commissione fanno parte docenti impegnati in altra commissione, diversa da quella abbinata, non si procede al sorteggio ma l'ordine di chiamata delle classi viene concordato tra i Presidenti.</p>	
Pubblicazioni punteggi di ciascuna prova scritta	<p>Un giorno prima dell'inizio dei colloqui della commissione – quindi delle due classi - viene pubblicato il punteggio di ciascuna delle tre prove scritte.</p> <p>Praticamente si deve intendere che ci sia un giorno intero di sospensione delle operazioni d'esame tra il giorno della pubblicazione dei risultati degli scritti e l'inizio dei colloqui.</p>	
Assenza dei commissari Revisione 1^ e 2^ prova Revisione 3^ prova e colloquio	<p>Non è necessario sostituire un commissario per un'assenza che non superi la durata di un giorno; in caso di assenza successiva alla conclusione delle prove scritte il commissario deve essere tempestivamente sostituito.</p> <p>In caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore ad un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d'esame relative alla revisione della 1^ e della 2^ prova scritta, sempreché sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e di almeno due commissari per ciascuna area disciplinare. Nell'ipotesi di assenza temporanea dei commissari durante la revisione della terza prova scritta o l'espletamento del colloquio, devono essere interrotte tutte le operazioni d'esame. Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore ad un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell'intera commissione, cioè praticamente solo la revisione della 1^ e della 2^ prova scritta: in questo caso, in luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.</p> <p>L'assenza temporanea deve riferirsi a casi di legittimo impedimento debitamente documentati e rigorosamente accertati.</p>	
Svolgimento del colloquio	<p>Il colloquio si svolge alla presenza dell'intera commissione: attenzione all'equilibrata articolazione e durata delle tre fasi in cui necessariamente esso deve articolarsi: avvio con l'argomento proposto dal candidato, prosecuzione con argomenti proposti dalla commissione, conclusione con la discussione degli elaborati.</p> <p>Ricordare che “preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio che.....deve vertere su argomenti proposti al candidato” dai commissari.</p> <p>I commissari possono interrogare su tutte le materie per le quali hanno titolo.</p> <p>In caso di assenza di un giorno di un commissario o del Presidente durante lo svolgimento dei colloqui, i colloqui vanno interrotti.</p> <p>La commissione deve sempre essere al completo.</p> <p>Si ricorda che, nonostante la prassi ormai consolidata della presenza di uditori ai colloqui, l'esame NON è pubblico per cui in qualsiasi momento, motivandolo, il pubblico può essere allontanato dall'aula.</p>	
Punteggio del colloquio quando	<p>La commissione attribuisce il punteggio del colloquio nello stesso giorno in cui il colloquio viene espletato: il punteggio viene deliberato a maggioranza della commissione al completo, incluso il Presidente. Il punteggio può essere deliberato alla fine di ogni colloquio o alla fine</p>	

	della giornata: è prassi consolidata la seconda opzione. Nel momento delle deliberazioni la commissione è un collegio perfetto per cui è composto dai suoi sette membri e da nessun altro a qualsiasi titolo presente (fosse anche l'ispettore di vigilanza).	Collegio perfetto
	Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare , secondo i criteri determinati ai sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame di almeno 70 punti.	Bonus di max 5 punti
	Al candidato che raggiunge il punteggio di 100 senza usufruire del "bonus" la Commissione può attribuire la lode ; la lode va attribuita all'unanimità e solo se sussistono le seguenti condizioni: a) abbia conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art.11, comma 4, del D.P.R. 23 luglio 1998,n.323; b) abbia riportato negli scrutini finali relativi alla terzultima, alla penultima ed all'ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento ed una media di voti superiore a nove; c) il credito scolastico annuale relativo alla terzultima, alla penultima ed all'ultima classe, nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità (art.4, comma 1 del D.M. 16-12-2009, n.99).	Lode condizioni
	In sede di operazioni finali la commissione deve compilare la scheda del candidato, il registro generale degli esami ed il tabellone da affiggere all'albo: in caso di esito positivo va pubblicato il punteggio, inclusa la lode, mentre per i candidati che non hanno superato l'esame va apposta soltanto la dizione "ESITO NEGATIVO".	Operazioni finali
	In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.	Impedimento del candidato
	Il candidato assente alle prove d'esame deve presentare probante documentazione entro il giorno successivo a quello della prova a cui è risultato assente; l'assenza può essere dovuta a motivi di salute da accertare con visita fiscale o a gravi motivi di famiglia documentati, riconosciuti tali dalla commissione. Il candidato assente può essere ammesso alla sessione suppletiva o, se impossibilitato a partecipare anche a questa, ad una sessione straordinaria: in questo caso l'assenza deve essere comunicata al Direttore generale regionale.	Assenza del candidato
	Per lo svolgimento di prove scritte suppletive, il Presidente entro il giorno successivo a quello di svolgimento della seconda prova scritta comunica all'U.S.R. (o più semplicemente all'U.S.T.) l'esigenza di espletare una sessione suppletiva fornendo esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero di candidati interessati.	Prove suppletive
	Nei casi di handicap , la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, predispone prove	

Candidati con disabilità	<p>equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati che devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.</p> <p>Nel caso in cui i candidati disabili abbiano svolto un Progetto educativo individualizzato che non consente di acquisire la preparazione necessaria per il conseguimento del diploma, la commissione predispone prove coerenti con il percorso svolto e dichiarato dal consiglio di classe.</p> <p>A questi alunni, che non conseguiranno il diploma, sarà rilasciata una attestazione che illustri il percorso compiuto e gli esiti conseguiti. Vedasi su questo problema l'ampia Appendice.</p>	
Candidati con D.S.A.	<p>Stessa procedura per i candidati in situazione di Disturbi Specifici dell'Apprendimento: se in corso d'anno hanno fruito solo di misure compensative, sostengono le prove secondo le indicazioni che si trovano nel fascicolo allegato al Documento del 15 maggio; se, invece, hanno fruito di misure dispensative e quindi di un Piano Didattico Personalizzato differenziato, sostengono l'esame secondo il loro piano differenziato ma non accedono al diploma ma alla certificazione. Anche su questo tema vedasi l'ampia Appendice.</p>	
Relazione del presidente	<p>Il Presidente, ove lo ritenga opportuno predispone una relazione, che va inviata al Direttore generale regionale tramite l'UST ed una scheda all'ispettore tecnico di vigilanza.</p>	
Plico degli esami	<p>Dentro il plico da consegnare per la custodia alla scuola vanno raccolti tutti e solo gli atti dell'esame, inclusa una copia della relazione eventualmente predisposta dal presidente: ricordarsi di lasciar fuori i fascicoli degli alunni e tutta la documentazione fornita dalla scuola che non fa parte degli atti dell'esame, registri d'esame, certificazioni, tabelloni da esporre all'albo; si lascerà anche alla scuola la scheda da trasmettere all'ispettore tecnico di vigilanza con criteri e motivazioni dell'attribuzione della lode.</p>	

ORDINANZA MINISTERIALE

N. 41, prot. 2881

dell' 11 MAGGIO 2012



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici e per l'Autonomia Scolastica
- Ufficio VI -

Prot. 2881

Roma, 6 maggio 2011

ORDINANZA MINISTERIALE N. 41 dell'11 maggio 2012

**Istruzioni e modalità organizzative ed operative
per lo svolgimento degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado
nelle scuole statali e non statali.
Anno scolastico 2011/2012**

L'Ordinanza Ministeriale, in applicazione della Legge 11 Gennaio 2007, n. 1, di riforma della Legge n. 425 del 1997, proseguendo il percorso già avviato nei precedenti anni scolastici, introduce ulteriori elementi di novità, che devono spingere a prestare attenzione ai vari momenti dell'esame.

Confermate le innovazioni più significative degli anni immediatamente precedenti:

- *la composizione paritetica della commissione ;*
- *il voto di comportamento che fa media con i voti di profitto;*
- *l'obbligatorietà della motivazione della delibera di non ammissione;*
- *l'ammissione all'esame solo se si consegue il voto di 6 in ciascuna disciplina;*
- *la collegialità della valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale;*
- *l'obbligatorietà per tutti i candidati esterni di essere sottoposti ad un esame preliminare con la possibilità di acquisire l'idoneità anche all'ultima classe;*
- *l'attribuzione della lode con condizioni molto dettagliate e molto restrittive.*

Tra le novità più evidenti:

- *l'ammissione a pieno titolo nel consiglio di classe del docente di A.A. all'IRC;*
- *la pubblicazione dei voti degli alunni ammessi;*
- *il limite di assenze per l'ammissione;*
- *la scelta della lingua come oggetto della 2^a prova scritta.*

Tra le novità più rilevanti di quest'anno:

- *notevole attenzione ai candidati con D.S.A.;*
- *utilizzazione del plico telematico per trasmettere le prove d'esame;*
- *pubblicazione dei tre punteggi delle prove scritte;*
- *sostituto del Presidente unico, scelto quindi tra i commissari esterni*

Più altre indicazioni di tipo organizzativo che saranno sottolineate nel commento all'Ordinanza, sulla quale è importante condurre una attenta lettura e riflessione.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'art. 205, comma 1°, che attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami; Riferimenti normativi
Testo unico

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n.1 "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università" ed in particolare l'articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l'articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato, tra l'altro, l'articolo 22, comma 7, primo,secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001,n. 448; Legge n.425/97
Legge n. 1/2007

VISTO l'art. 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007,n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176 che ha sostituito i primi due periodi dell'articolo 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

VISTO l'art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante "disposizioni urgenti in materia di istruzione e università";

VISTO il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per le parti compatibili con la vigente normativa in materia; Statuto delle studentesse e degli studenti

VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998,n. 249 – Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTO il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 - regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella regione Valle d'Aosta;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 14 del 7 aprile 2005, concernente modalità di svolgimento della terza prova scritta, "Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei

1^ e 2^ prova scritta	<p>corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige";</p> <p>VISTO il D.M. 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della 1^ e 2^ prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;</p>
3^ prova scritta	<p>VISTO il D.M. n. 429 in data 20 novembre 2000, concernente le "caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima";</p>
Aree disciplinari	<p>VISTO il D.M. n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;</p> <p>VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e, in particolare, l'art. 21;</p>
Certificazioni	<p>VISTO il D.M. n. 26 del 3 marzo 2009, concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato;</p>
Designazione dei commissari	<p>VISTO il D.M. 17 gennaio 2007, n. 6 " Modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore";</p>
Classi sperimentali	<p>VISTO il D.M. 20 gennaio 2012, n.12, "Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado – Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni – Anno scolastico 2011/2012;</p> <p>VISTO il D.M. 20 gennaio 2012, n.13, "Norme per lo svolgimento per l'anno scolastico 2011/2012 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate";</p> <p>VISTO il D.M. 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; tuttora vigente;</p> <p>VISTO il D.M. 3 ottobre 2007, n. 80, recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;</p> <p>VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007;</p> <p>VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";</p> <p>VISTO l'art. 21, comma 20 bis, della Legge 15 marzo 1997,</p>

n. 59, introdotto dall'art.1, comma 22, della Legge 16 giugno 1998, n. 191;

VISTO l'articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n.183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)", che ha parzialmente modificato il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n.68 dell'1-8-2011 sul calendario scolastico nazionale per l'anno scolastico 2011/2012;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

VISTO il D.L.vo 19 novembre 2004, n. 286, "Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53", come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

VISTO il D.M. 28 febbraio 2001, prot. n. 9007, concernente la costituzione di una struttura tecnico – operativa per gli esami di Stato;

VISTO il D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTA la C.M. 3 giugno 2002, prot. n. 9680 "Esame di Stato - Nulla osta per candidati esterni detenuti";

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

VISTA la C.M. n. 5 del 17 gennaio 2007;

VISTA la C.M. n. 15 del 31 gennaio 2007;

VISTA la C.M. n. 90 del 26 ottobre 2007;

VISTA la C.M. n. 77 del 25 settembre 2008;

VISTA la C.M. n. 95 del 24 ottobre 2011;

VISTO il D.M. 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;

VISTO il D.I. 29 novembre 2007, concernente percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, di "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", ed in particolare l'art. 64, comma 4-bis, che ha modificato l'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO IL Decreto legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n.167;

Regolamento per la valutazione degli alunni	<p>VISTO il Regolamento - D.P.R. 22 giugno 2009,n.122 - concernente il “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”;</p>
Attribuzione della lode	<p>VISTO il D.M. 16 dicembre 2009, n.99, concernente criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico;</p> <p>VISTA la nota prot.n.236 del 14 gennaio 2010;</p> <p>VISTO il DPR 15 marzo 2010, n.87- Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008,n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,n.133;</p> <p>VISTO il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n.226, art.15, comma 6 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n.53);</p> <p>VISTA l’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e la Regione Lombardia del 16 marzo 2009;</p> <p>VISTO il D.M. 18 gennaio 2011, n.4;</p>
Progetto ESABAC	<p>VISTO il D.M. 22 novembre 2010, n.91, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto-ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese); le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate;</p> <p>VISTA la C.M . 4 marzo 2011, n.20;</p> <p>VISTA la Nota. prot. n. 1787 del 1° marzo 2005, relativa agli alunni affetti da dislessia;</p>
Dislessia	<p>VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170, recante <i>Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico</i>;</p> <p>VISTO il D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 ed allegate Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento;</p> <p>VISTA la nota prot.n.1000 del 22 febbraio 2012, concernente la validità dell’anno scolastico in relazione ad eccezionali eventi atmosferici;</p> <p>VISTA la Nota prot.1749 del 12 aprile 2012, concernente nuove modalità di invio delle tracce delle prove scritte degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;</p>

ORDINA

**ART. 1
INIZIO DELLA SESSIONE DI ESAME**

1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado ha inizio, in ciascun anno scolastico, nel giorno fissato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Per l'anno scolastico 2011/2012, la sessione inizia il giorno 20 giugno 2012. Data di inizio

Anche quest'anno l'inizio delle prove è fissato al Mercoledì e ciò consentirà alle Commissioni che operano in due sedi distanti tra di loro e non raggiungibili nella stessa giornata di svolgere i lavori nelle due giornate di Lunedì e Martedì.

**ART. 2
CANDIDATI INTERNI**

- Candidati interni
1. Sono ammessi all'esame di Stato:
- a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultima classe e che, nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122). Ammissione agli esami
-
- Le condizioni per l'ammissione all'esame di stato sono pertanto le seguenti:*
- aver frequentato l'ultimo anno di corso
 - avere conseguito una votazione di almeno sei in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto;
 - avere un voto di comportamento almeno di 6 decimi
 - non aver subito la sanzione disciplinare della esclusione dall'esame
- Per quanto riguarda l'ammissione all'esame degli studenti stranieri interni si veda in Appendice la circ. n. 465 del 27 gennaio 2012*
-
- b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 10 (cfr. art. 6, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122);
- c) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole legalmente riconosciute, nelle quali continuano a funzionare corsi di studio fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27; Candidati interni stranieri
- d) gli alunni delle scuole legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui al presente comma 1, lettera c), siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 10 (cfr. citato art. 6, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122);
- e) nella regione Lombardia gli studenti in possesso del diploma di "Tecnico" conseguito nei percorsi di leFP che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6 del D. Lgs. n. 226/2005 e Scuole I.r.
Regione Lombardia
Studenti leFP

dall'Intesa 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, i quali sono considerati aspiranti interni.

Il Direttore Scolastico Regionale, sulla base dell'elenco degli aspiranti presentato da ciascuna Istituzione Formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il corso di cui al comma precedente, ne dispone l'assegnazione a classi di istituto professionale statale, per la necessaria valutazione dei risultati finali in vista dell'ammissione all'Esame di Stato.

L'ammissione all'Esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di aspiranti interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata, fornita dalla istituzione formativa che ha erogato il corso.

In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento, ed ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale.

Gli aspiranti ammessi all'Esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni e la classe-commissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo si configura come "articolata".

Valutazione e ammissione degli alunni

2. Premesso che la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale (art.1, comma 2 del D.P.R. n.122/2009), la valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal consiglio di classe. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, ai sensi dell'art.79, comma 4 del R.D. 4-5-1925,n.653 e dell'art.37, comma 3 D.L.vo 16 aprile 1994, n.297.

Appare molto importante questa sottolineatura.

Si mette qui in risalto la collegialità delle operazioni di valutazione degli alunni, che pur prendono le mosse dagli elementi valutativi espressi dai singoli docenti. Sarà il consiglio nella sua collegialità a valutare se con i voti proposti e le competenze che essi esprimono, l'alunno è in condizione di affrontare l'esame di stato: se questa è la convinzione dell'organo collegiale, pur in presenza di proposta/e di voto insufficiente, il consiglio ammette all'esame ed attribuisce i voti di cui nessuno inferiore a sei decimi. Resta comunque salva la valutazione tecnica espressa dal singolo docente, che non viene modificata dall'organo collegiale, ma assunta e posta in contesto con le altre proposte. Sarebbe d'altro canto assurdo pensare che un consiglio possa acriticamente assumere le proposte di voto dei singoli docenti, dando quindi a ciascuno di essi il potere di "veto" in ordine all'ammissione all'esame di stato.

Non ammissione agli esami: motivazione

3. Nel caso di ammissione agli esami di qualifica di istruzione professionale e di licenza di maestro d'arte, atteso il regime transitorio che caratterizza attualmente la disciplina della qualifiche professionali, si ritiene necessario fare ancora riferimento alla regolamentazione degli esami medesimi, così come prevista dalle relative disposizioni di cui alla O.M. 21 maggio 2001, n.90.
4. Le deliberazioni del Consiglio di classe di non ammissione all'esame devono essere puntualmente motivate.

L'O.M. prevede che la motivazione, come sempre del resto, sia chiara, esplicita, e

particolarmente robusta e chiarificatrice nel caso in cui si deliberi la NON ammissione, soprattutto in presenza di elementi positivi favorevoli all'alunno: il consiglio di classe deve dare ragione della sua scelta sulla base di dati oggettivamente riscontrabili e valutabili, con una motivazione articolata, logica e coerente con le valutazioni che sono state espresse dai singoli docenti sia attraverso i voti sia attraverso la motivazione del voto proposto.

C'è da supporre che questa fase possa generare contenzioso e pertanto i D.S. devono prestare molta attenzione che la motivazione ci sia e sia il più possibile esaustiva .

5. Nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di scrutinio finale (votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi), il consiglio di classe, nell'ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione.

Ammissione agli esami

Per i candidati ammessi non è indicata una forma particolare per la deliberazione di ammissione né viene richiesta una particolare motivazione: si parla infatti soltanto di formalizzazione della delibera: è sufficiente, pertanto indicare nel verbale dello scrutinio con quali criteri e modalità viene assunta.

6. L'esito della valutazione,
- se positivo prevede la pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede d'esame, del voto di ciascuna disciplina e del comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e del credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura «Ammesso»;

Pubblicazione degli esiti

Candidati AMMESSI

Quindi tutti i voti positivi vengono pubblicati assieme al credito parziale e totale e riportati su pagelle e registro generale dei voti; in questo modo gli alunni hanno subito tutte le informazioni che servono (voti, credito dell'anno e credito totale) per affrontare con piena cognizione di causa l'esame.

- se negativo non prevede la pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».

NON AMMESSI

Si ricorda che anche per i candidati non ammessi tutti i voti devono essere riportati solo su pagelle e registro generale dei voti e non sul tabellone da esporre all'albo; ovviamente questi alunni hanno titolo di conoscerli e comunque, per norma generale, i genitori devono essere informati dell'esito negativo prima della pubblicazione dei tabelloni.

- Gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi dell'articolo 15, comma 4, dell'O.M. 21 maggio 2001, n.90, sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono, pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del DPR n.323/1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».

Disabili con P.E.I. differenziato

Candidati
con
D.S.A.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dell'OM 21 maggio 2001, n.90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto, che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.

- I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del DM n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del DPR n.323/1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammessi».

Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dell'OM 21 maggio 2001, n.90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto, che la votazione è riferita al percorso didattico differenziato e non ai programmi ministeriali.

Il citato art. 6, comma 6 del D.M.5669/11 recita così: “Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono –su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.

In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n.323/1998.”

La norma si riferisce pertanto SOLO ai candidati che hanno seguito un percorso differenziato e NON ai candidati affetti da D.S.A. per i quali sia stato predisposto un Piano Didattico Personalizzato che prevedesse solo misure compensative e non dispensative e che quindi hanno svolto interamente i programmi curricolari, sebbene magari per obiettivi minimi.

I candidati con percorso differenziato possono accedere solo alla certificazione e non al diploma: essi sono ammessi agli esami in questi termini sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe.

7. Per tutti gli studenti e gli aspiranti esaminati in sede di scrutinio finale i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito, sono riportati nelle pagelle e nel registro generale dei voti.

8. Gli aspiranti provenienti dai corsi di cui all'articolo 15, comma

6, del D. Lgs n. 226/2005

ciò che hanno conseguito titoli e qualifiche al termine di percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale, ed abbiano frequentato apposito corso annuale,

saranno inseriti in apposito distinto elenco, che sarà allegato al Registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.

9. A partire dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico. Essa comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all'esame di Stato (art. 2, comma 3, decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).

Valutazione del comportamento

Sebbene questa norma susciti ancora molte perplessità, sia la citata Legge n. 169/2008 sia il Regolamento applicativo della Legge (D.P.R. 22.06.2009 n. 122) hanno definito il problema con la soluzione che il voto di condotta entra nella media aritmetica per l'attribuzione del punteggio di credito scolastico.

Incidenza sulla media dei voti

10. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, per abbreviazione per merito, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale (a.s. 2011/2012) per la promozione all'ultima classe hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica. La valutazione del comportamento si riferisce alla classe penultima e alle due classi antecedenti (cfr. DPR 22-6-2009, n. 122, artt .6, comma 2 e art.14, comma 3; D.M. 16 dicembre 2009, n. 99; nota prot. 236 del 14 gennaio 2010). Per i candidati agli esami per indirizzi di istruzione professionale, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per abbreviazione per merito, per la classe terza si fa riferimento ai voti riportati nello scrutinio finale e non al voto conseguito in sede di esame di qualifica (parere Ufficio Legislativo in data 16-2-2010).

Abbreviazione per merito

Condizioni

La finalità di questa norma, che appare molto restrittiva, è ovviamente quella di eliminare lo scandalo dei cosiddetti "ottisti", cioè studenti, soprattutto di alcune scuole non statali che, pur con curricoli discutibili, alla fine del penultimo anno conseguivano "miracolosamente" la media dell'otto ed accedevano all'esame, realizzando di fatto un recupero di anni persi. Per l'abbreviazione per merito ora devono verificarsi le seguenti condizioni (per facilitare la comprensione si farà riferimento alle classi di un corso quinquennale); il candidato deve:

Riepilogo condizioni per abbreviazione per merito

- a) nello scrutinio della classe quarta avere riportato in ciascuna materia e nel comportamento almeno otto (quindi non la media dell'otto);
b) avere seguito un regolare corso di studi (quindi niente salti due per uno o tre per

uno);
c) negli scrutini delle classi seconda e terza avere riportato non meno di sette in ciascuna materia;

d) non avere ripetuto la seconda o la terza classe.

Si può ben comprendere che con questa norma vengono esclusi dal beneficio dell'abbreviazione tutti gli studenti dei "diplomifici".

Precisazione molto importante: se l'alunno che chiede l'abbreviazione è di un istituto professionale, i voti a cui si fa riferimento per la classe terza sono quelli dello scrutinio finale e non dell'esame di qualifica.

La valutazione sul comportamento, in sede di scrutinio finale della penultima classe, se inferiore a sei decimi, comporta, di per sé, la non ammissione, per abbreviazione, all'esame di Stato (cfr. art. 2, comma 3, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).

Questa appare una precisazione pleonastica: lo studente che nello scrutinio finale di una classe intermedia abbia conseguito una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi non può essere ammesso alla classe successiva e quindi lo studente del penultimo anno non viene promosso all'ultimo e di conseguenza ancor meno ammesso all'esame di stato

Sanzione di non ammissione all'esame

11. I candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato, prevista dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.

Mancanze durante gli esami

12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 1, comma 11, del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235).

Queste indicazioni nascono dalle modifiche apportate allo Statuto delle studentesse e degli studenti con il citato D.P.R. n. 235 del 21.11.2007 che prevede in casi particolari queste sanzioni disciplinari: la sanzione più grave prevede per le classi intermedie l'esclusione dallo scrutinio, con conseguente bocciatura, ovvero per le classi terminali la non ammissione all'esame di Stato.

Limite di assenze

13. Ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, "ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.". Si richiamano in proposito i chiarimenti forniti con la C.M. 4 marzo 2011, n. 20 e, da ultimo, con la nota prot.n.1000 del 22 febbraio 2012.

Gli alunni, per essere ammessi all'esame di stato (o alla classe successiva per le classi intermedie) devono avere frequentato per almeno 3/4 dell'orario delle lezioni. Questa norma prevede delle deroghe a condizioni precise, indicate appunto nella citata C.M. n. 20/2011: compito e responsabilità per l'applicazione di deroghe è del consiglio di classe sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti.

La Commissione può solo prendere atto.

Art. 3 CANDIDATI ESTERNI

Candidati esterni

1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare

- in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
-
- quindi candidati che compiano diciannove anni entro il 31 Dicembre 2012 e abbiano conseguito la Licenza media.*
- 19enni
-
- b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
-
- quindi, per accedere all'esame di stato per un corso quinquennale bisogna aver conseguito la licenza media non dopo l'a.s. 2006/2007.*
- Intervallo dalla licenza media
-
- c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
-
- Quindi che compiano 23 anni entro il 31 dicembre 2012; questo però non significa che vanno direttamente all'esame ma che possono esservi ammessi. Il candidato esterno ventitreenne che non produce alcun titolo di studio pregresso né attestazione di idoneità o promozione a classi intermedie, dovrà sostenere l'esame preliminare su tutte le materie di tutti gli anni previsti dal corso di studi.*
- 23enni
-
- d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale;
-
- Questi candidati dovranno sostenere gli esami preliminari come previsti dal successivo art. 7 della presente Ordinanza, sulle integrazioni rispetto al titolo conseguito relative a tutto il quinquennio, incluso l'ultimo anno.*
- Diplomati
-
- e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
-
- Questi candidati devono sostenere l'esame preliminare su tutte le materie dell'ultimo anno*
- Ritirati dell'ultimo anno
-
- Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo.
-
- Gli studenti delle classi intermedie che volessero sostenere l'esame di stato e non soddisfano alle condizioni previste dal precedente art. 2.2 (eccellenza) devono ritirarsi dalla frequenza entro il 15 Marzo ed assumere la qualifica di candidati esterni presentando la domanda entro il 20 Marzo: possono essere ammessi all'esame alle condizioni di cui alla lettera b), cioè intervallo di tempo dalla licenza media, o dalla lettera c), cioè alunni ventitreenni. Essi devono sostenere l'esame preliminare per l'ultimo anno e per l'anno o gli anni per i quali non abbiano promozione/idoneità.*
- e di anni intermedi
-
2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;
-
- quindi candidati che compiano diciannove anni entro il 31 Dicembre 2012 e abbiano conseguito la qualifica di livello inferiore da almeno un anno.*
- Istituti prof.li e d'arte
-
- b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto indipendentemente dall'età;

quindi da almeno due anni

- c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;
- d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;
-

Titolo fondamentale è la qualifica o la licenza di primo livello, per cui anche con un diploma di altro tipo bisogna avere conseguito anche queste.

- e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo.
-

Vedi commento alla lettera e) del comma 1.

Esperienze di
formazione
professionale e
lavorative

3. I candidati esterni agli Esami di Stato negli istituti professionali, compresi quelli di cui alla lettera c) del precedente comma 2, debbono documentare di avere svolto esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame.

Modalità

Tenuto conto del nuovo ordinamento, in particolare dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 "Regolamento sul riordino degli Istituti professionali", che sostituisce l'area professionalizzante, prevista dal DM 15 aprile 1994, con esperienze di alternanza scuola-lavoro, si precisa quanto segue:

Alternanza
scuola-lavoro



132 ore

- la durata delle esperienze di formazione professionale o lavorative, rispettivamente nella classe IV e nella classe V, deve corrispondere ad almeno il 50% della quota biennale prevista dalla norma citata, ovvero 66 ore in quarta e 66 ore in quinta (132 ore complessive).
4. Le esperienze di formazione professionale o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi.
-

Negli Istituti professionali i candidati devono avere svolto esperienze di formazione professionale (es.: stage) o attività lavorative coerenti con l'indirizzo di studi frequentato e con mansioni non esecutive in quanto il diploma consente l'accesso al mondo del lavoro a livello non esecutivo ma di "quadri".

Documenti

L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183.

autocertificazione

E' importante documentare adeguatamente l'attività lavorativa con dichiarazione del datore di lavoro o di altro tipo, purché con documentazione; le esperienze lavorative svolte nella Pubblica Amministrazione possono essere autocertificate.

I modelli per queste dichiarazioni sono allegati alla presente ordinanza: Mod. A – Dichiarazione del datore di lavoro a pag. 71; Mod. B – Schema di autocertificazione a pag. 72.

5. I candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico commerciale, se in possesso di promozione o idoneità a classe terminale dei seguenti indirizzi ad oggi non più esistenti (Amministrativo, Mercantile, Commercio con l'estero, Amministrazione industriale) possono sostenere le prove degli esami di Stato unicamente per l'indirizzo Giuridico-economico-aziendale dell'attuale ordinamento, previo superamento dell'esame preliminare sulle materie dell'ultimo anno. Se in possesso di idoneità o promozione a classe non terminale, sostengono, invece, l'esame preliminare sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso di promozione o idoneità alla classe successiva nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

Corsi ad esaurimento di Ist. Tec. commerciali

6. È consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istituto tecnico per le Attività Sociali - Indirizzo Dirigenti di comunità e di Istituto tecnico per il turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano, rispettivamente, svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia o effettuato la pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. Il mancato svolgimento del tirocinio e la mancata effettuazione della pratica di agenzia dovranno essere annotati nella certificazione integrativa del diploma prevista dall'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. In particolare, per i candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le Attività Sociali - Indirizzo Dirigenti di comunità, il mancato svolgimento del tirocinio di psicologia e pedagogia è consentito solo con riferimento al segmento formativo proprio della classe terminale.

I.T. Attività sociale e Turismo

Tirocinio:

esonazione

ed obbligo

7. Per i candidati, quindi, che sostengono esami preliminari, al pari di quelli che sostengono esami di idoneità, tale carenza non è ammessa in relazione agli anni precedenti l'ultimo (terza e quarta classe), anche atteso che il superamento di detti esami costituisce titolo di frequenza di una classe che, come da programma, ha nel tirocinio una parte integrante della corrispondente materia.

Esami preliminari

In termini più semplici: i candidati esterni per Dirigenti di comunità e di I.T. Turismo possono non avere svolto, per motivi documentati, il tirocinio dell'ultimo anno; devono invece avere svolto, senza possibilità di esonero, il tirocinio relativo alle classi terza e quarta.

8. L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell'esame preliminare di cui all'art.7 della

- Esame preliminare per i candidati esterni
- presente ordinanza (cfr. legge 11 gennaio 2007,n.1, art. 1, capoverso art. 2, comma 3; articolo 1-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n.167).
- Candidati esterni di Paesi dell'U.E.
- Adempimento dell'obbligo scolastico
- Candidati esterni da Paesi non U.E.
9. I candidati esterni, provenienti da Paesi dell'Unione Europea, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7 della presente ordinanza. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622 della legge 27-12-2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), modificato dall'art. 64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, al D.M. 22 agosto 2007, n. 139 e al D.I. 29 novembre 2007.
10. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero classi di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero abbiano comunque conseguito il titolo di accesso all'ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado, possono sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), in qualità di candidati esterni, previo superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7 della presente ordinanza (cfr. legge 11.1.2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 7; art.1-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009,n.167). Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali (ivi compresa l'Intesa tra Italia e Svizzera, di cui allo Scambio di lettere firmato a Roma il 12-10-2006, entrata in vigore il 15 gennaio 2008).
-
- Anche per i candidati stranieri, appartenenti o meno all'Unione Europea, valgono le medesime norme dei candidati esterni italiani: la loro scolarità, si determina verificando il numero delle classi superate con esito positivo, come emergono dal curriculum del candidato. Sembrerebbe che i candidati non U.E. che abbiano studiato in scuole non italiane non possano essere ammessi all'esame di stato: questo pone un grave problema sociale in quanto sempre più spesso giovani non U.E. chiedono di accedere all'esame: si ritiene che i loro titoli possano essere accettati se dichiarati formalmente equipollenti ovvero che questi giovani possano conseguire la licenza media, anche presso i C.T.P.. Ma questa è una materia molto fluida, su cui bisognerà intervenire.*
-
11. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.
-
- Un solo esame per sessione
- In una stessa sessione di esami si può sostenere solo un tipo di esami;il candidato esterno che chiede di sostenere l'esame di stato non può sostenere esami di idoneità o integrativi.*
-
12. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo.

Norma di carattere generale: l'esame superato non si può ripetere: questo è il motivo per cui si suggerisce ai giovani di ottenere il miglior risultato possibile in quanto il punteggio finale resta quello per tutta la vita.

Non ripetibilità dell'esame

13. I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e struttura. In tal caso, i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente nell'istituto scolastico sede d'esame.

Corsi sperimentali: scelta

I candidati possono chiedere di sostenere esami per corsi sperimentali: la scelta della sede d'esame comporta che i candidati accettano le sperimentazioni ivi condotte.

Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati esterni hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di esami.

Indirizzo Linguistico

Se l'indirizzo sperimentale è quello linguistico, il candidato ha invece facoltà di indicare se intende svolgere l'esame sui programmi ministeriali del 1973 o i programmi sperimentali adottati nella scuola in cui si è iscritto per l'esame di Stato.

I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. "Progetto SIRIO" dell'istruzione tecnica.

Sirio

Come si ricorderà Sirio è un progetto di scuola serale per gli istituti tecnici nel quale i programmi e le materie studiate sono il più possibile personalizzati per gli studenti frequentanti. Pertanto il Progetto SIRIO è consentito solo agli interni e gli esterni non possono essere aggregati ad una classe ove è attivato tale progetto.

14. Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di solo ordinamento o "non assistite" (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite" dette anche coordinate (es. P.N.I.), i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.

Altre sperimentazioni

Se un candidato è inserito in un contesto scolastico che prevede corsi ordinari e sperimentali può scegliere, lui e solo lui su quali intende sostenere l'esame e lo deve indicare sin dall'inizio, nella domanda di partecipazione all'esame.

ART. 4 SEDI DEGLI ESAMI

1. Sono sedi degli esami per i candidati interni gli istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti legalmente riconosciuti da essi frequentati. Per gli alunni interni la sede d'esame è l'istituto da essi frequentato.

Sedi d'esame

Tutte le scuole che hanno titolo a presentare candidati agli esami di stato sono sede d'esame ed ospitano le commissioni per tutte le operazioni che riguardano i propri candidati, indipendentemente dalla loro composizione.

Alunni interni

- Candidati esterni
- Incompatibilità
2. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3, del T.U. approvato con D.L.vo 16-4-1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari.
 3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione comunque denominati è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

E' ben chiaro cosa vuole evitare questa norma ma appare molto problematico dimostrare una eventuale "comunanza di interessi".

- Territorialità: comune, provincia, regione
4. Per i candidati esterni gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia, e, nel caso di ulteriore assenza del medesimo indirizzo, nella regione secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

Tale obbligo è previsto dalla Legge istitutiva del nuovo esame di stato (L. n.1/2007) che fornisce indicazioni precise ed inequivocabili sulla scelta della sede degli esami imponendo il principio della territorialità: pertanto è norma definitiva che l'esame va sostenuto nel comune di residenza e solo se ivi non è possibile per mancanza dell'indirizzo di studi per il quale si chiede di sostenere gli esami si può scegliere all'interno della provincia o della Regione di residenza.

- Domande presentate all'U.S.R.
- Domande presentate impropriamente
- Le relative documentate istanze di partecipazione vanno indirizzate dai candidati direttamente al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame.

Gli istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente dovessero ricevere istanze di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati esterni, hanno l'obbligo di trasmetterle immediatamente all'unico organo individuato dalla legge come competente. Così parimenti procederanno gli Uffici Scolastici Regionali, trasmettendo sollecitamente al competente Ufficio Scolastico Regionale le domande impropriamente ricevute.

La mancata osservanza della disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

Quindi le domande vanno presentate al Direttore generale dell'U.S.R. che poi le smista sul territorio secondo i criteri di cui sopra e tenendo conto di tutti gli elementi necessari per l'assegnazione. Se un Dirigente scolastico riceve una domanda di ammissione all'esame di stato la deve, quindi, immediatamente trasmettere al Direttore generale dell'U.S.R. per quanto di competenza.

Segue la descrizione della procedura attivata dal Direttore dell'U.S.R. per assegnare i

candidati alle singole scuole.

Parimenti se un Direttore di U.S.R. riceve una richiesta da fuori Regione la deve trasmettere alla Regione di competenza.

5. I Direttori Generali, verificato il possesso dei requisiti di ammissione agli esami - compreso il requisito della residenza, che deve essere comprovato secondo le norme di cui al D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183 - provvedono ad assegnare i candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. I Direttori Generali danno comunicazione agli interessati dell'esito della verifica, indicando in caso positivo, la scuola di assegnazione.
- Per i candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo dirigenti di comunità presso gli Istituti Tecnici per le attività Sociali e per l'indirizzo linguistico, valgono le indicazioni di cui al presente articolo, commi 20 e 21.
6. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, tenuto conto che ad ogni singola classe sono assegnati non più di trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007, n. 1, art.1, capoverso art. 4 comma 2), verificano in primo luogo che, con l'assegnazione di domande di candidati esterni, non venga superato il limite, previsto dall'art. 1, capoverso art. 4 - comma 9, della legge citata n. 1/2007, del cinquanta per cento dei candidati interni. Valutano, poi, l'esistenza di idonea ricettività dell'Istituto, in relazione al numero delle classi terminali dell'indirizzo di studi richiesto, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti - anche di classi non terminali del medesimo istituto - per l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni.
- I Direttori Generali regionali verificano che gli istituti non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia stata predisposta richiesta degli specifici plichi contenenti i testi delle prove di esame e per i quali non siano presenti le necessarie garanzie di sicurezza.
7. Nel caso non risulti possibile assegnare i candidati esterni agli istituti statali o paritari nel rispetto del vincolo del 50% degli esterni rispetto agli interni e del vincolo dei 35 candidati per classe, il Direttore Generale può costituire (nel rispetto del vincolo di trentacinque candidati per classe/commissione) commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero, esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali, commissioni apposite con soli candidati esterni. In particolare, presso ciascuna istituzione scolastica statale potrà essere costituita soltanto una classe/commissione di soli candidati esterni.
- Una ulteriore classe/commissione di soli candidati esterni
- Certificazione della residenza
- assegnazione dei candidati alle scuole
- Limiti:
35 candidati per commissione
- esterni non più del 50% degli interni
- Locali della scuola
- Deroghe
- Commissioni con soli candidati esterni solo scuole statali e soltanto una per scuola

	potrà essere costituita - presso le istituzioni scolastiche statali - esclusivamente in presenza di corsi di studio a scarsa e disomogenea diffusione sul territorio nazionale.
o due	8. In particolare, nell'assegnazione delle domande dei candidati esterni, i Direttori Generali seguono la procedura di cui alla C.M. n. 95 del 24-10-2011 rispettando, inizialmente, l'ordine delle preferenze espresse dai candidati esterni a livello comunale.
Procedura per l'assegnazione dei candidati esterni	Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare l'assegnazione agli istituti richiesti, sempre in ambito comunale e per il medesimo indirizzo di studi prescelto dall'interessato, si procede, ai sensi delle succitate circolari, alla ripartizione delle domande su altre istituzioni scolastiche, statali o paritarie.
Preferenze dei candidati	Qualora non sia possibile, comunque, assegnare le domande né agli istituti richiesti né ad altri istituti dello stesso indirizzo di studi in ambito comunale ovvero manchi la tipologia richiesta, i Direttori Generali Regionali procedono ad assegnare le domande in ambito provinciale, rispettando le preferenze espresse dai candidati esterni ed il criterio della territorialità di cui al decreto legge n. 147/2007 convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
Operazioni di competenza del Direttore Regionale	Da ultimo, nell'impossibilità di accogliere le domande in ambito provinciale, si passa all'ambito regionale, seguendo la stessa procedura già utilizzata precedentemente. Nell'ipotesi in cui non risulti esistente in ambito regionale l'indirizzo di studi prescelto, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza del candidato - acquisita ogni utile notizia - provvede a trasmettere la domanda ad altro Ufficio Scolastico Regionale per l'assegnazione di sede, dandone comunicazione all'interessato.
Sede extra Regione	9. I candidati esterni sostengono gli esami preliminari presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sedi di esame.
Esami preliminari	10. Il candidato esterno che abbia necessità di sostenere l'esame di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica dovrà presentare al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della regione ove ha la residenza anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga al superamento dell'ambito organizzativo regionale di cui al decreto legge n. 147/2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Nella richiesta sono individuati il comune e l'istituto dove il candidato intende sostenere l'esame (comprese le prove preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenni, la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà parentale.
Deroga al superamento dell'ambito regionale di residenza	Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al

candidato. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale comunica l'autorizzazione alla effettuazione degli esami fuori regione al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della regione ove è ubicata la località indicata dal candidato, informandone l'interessato, e trasmettendo la relativa domanda. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ricevente l'autorizzazione provvede all'assegnazione della domanda. L'interessato è informato dell'Istituto di assegnazione.

Valutazione
del Direttore U.S.R.

11. Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame di Stato in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria regione, dovrà presentare al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga all'obbligo previsto dal decreto legge n. 147/2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza. Nella richiesta sono individuati il comune e l'istituto dove il candidato intende sostenere l'esame (comprese le prove preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenni, la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà parentale. Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al candidato con la precisazione dell'istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale assegna la domanda all'istituto individuato nell'ambito della propria regione di competenza, trasmettendo, contestualmente, la relativa domanda e informandone l'interessato.

Richiesta di
spostamento fuori
Regione di
residenza

Valutazione del
Direttore generale

12. Il Capo dell'Istituto al quale è stata assegnata l'istanza, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 71 del citato DPR n. 445/2000, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
13. Il Dirigente scolastico, tenuto conto che ad ogni singola classe/commissione d'esame sono assegnati non più di trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007, n.1, art.1, capoverso art. 4 comma 2) verifica in primo luogo che, con l'accoglimento di domande di candidati esterni - assegnati all'Istituto da parte del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legge n. 147/2007 - non venga superato il limite massimo, previsto dall'art. 1, capoverso art. 4 comma 9, della legge citata n. 1/2007, del 50 per cento rispetto al numero dei candidati interni di ciascuna classe

D.S.: controlli:
dichiarazioni,
consistenza delle
commissioni,

terminale.

completezza e
regolarità delle
domande

14. Il Dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Il Dirigente scolastico è tenuto a comunicare immediatamente al Direttore Generale regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

15. Indirizzi di studio a scarsa e disomogenea distribuzione sul territorio nazionale.

Indirizzi di studio
con scarsa
distribuzione

15.1. Qualora, per l'esiguità del numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, risulti impossibile assegnare le domande in eccedenza dei candidati esterni ad altri istituti dello stesso indirizzo del comune, della provincia o della regione, i Direttori Generali regionali dispongono che gli eventuali esami preliminari e le prove dell'esame conclusivo si svolgano in altri istituti o scuole statali, anche di tipo ed ordine diverso, del comune o della provincia.

Competenza
del Direttore
generale
dell'U.S.R.

15.2 In tale situazione, i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali procedono alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni, individuando gli istituti statali in base:

Commissioni
con soli
candidati
esterni

- alla più elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non terminali presenti nell'istituto, in relazione all'indirizzo di esame dei candidati esterni;
- alla maggiore possibilità di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto o di altri in ambito provinciale. Si precisa che presso ciascuna istituzione scolastica statale possono essere istituite al massimo due commissioni di soli candidati esterni.

massimo due
per scuola

I commissari interni sono designati dal dirigente scolastico dell'istituto statale, al quale sono state trasmesse le domande, secondo le disposizioni vigenti, relative ai criteri e alle modalità di nomina, di designazione e di sostituzione dei componenti le commissioni d'esame, prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso istituto. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico designa anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenze.

Designazione
dei commissari
interni

Il Dirigente scolastico comunica al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale le materie per le quali non è stato possibile procedere ad alcuna designazione del commissario interno. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale dovrà reperire i commissari mancanti, assicurando la presenza del docente competente per la prova scritta affidata a commissario interno.

Il Presidente e i commissari esterni sono nominati dal

Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Per gli esami preliminari, il Dirigente scolastico al quale sono state trasmesse le domande procede alla costituzione di apposite commissioni d'esame, composte dai docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati prioritariamente docenti dello stesso istituto. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico può nominare anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale, ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Il Dirigente scolastico comunica al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale le materie per le quali non è stato possibile procedere ad alcuna designazione. Quest'ultimo reperirà i commissari mancanti.

Nomina di Presidenti e commissari

Funzioni del Dirigente scolastico

Costituzione delle commissioni per gli esami preliminari

Le commissioni di esame preliminare sono presiedute dal Dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame.

Il rilascio di certificazioni rientra nella competenza del Dirigente scolastico dell'istituto statale presso il quale i candidati esterni hanno sostenuto l'esame, con l'avvertenza che sui diplomi, accanto alla denominazione dell'istituto, deve essere apposta la specifica "Solo sede d'esame". Resta fermo che il rilascio del diploma compete al Presidente della commissione ovvero, su sua delega, al Dirigente scolastico.

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale dà comunicazione agli interessati dell'istituto al quale sono stati assegnati. Al fine di valutare la congruità dei programmi di esame presentati dai candidati, l'Istituto di assegnazione acquisisce i programmi ufficiali di insegnamento relativi al corso di studi per il quale il candidato intende sostenere l'esame.

16. I candidati provenienti da uno stesso istituto non statale e non paritario o da corsi di preparazione comunque denominati sono assegnati, sempreché non si arrechi pregiudizio alla corretta organizzazione e al regolare svolgimento degli esami, possibilmente allo stesso istituto, tenendo presente che i candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi di preparazione non possono sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

Candidati provenienti da stesso istituto privato

Non si dice che debbono essere assegnati alla stessa commissione ma allo stesso istituto: devono cioè sostenere gli esami nella stessa scuola ma possono essere aggregati a commissioni diverse.

17. Effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica

17.1 – I Direttori Generali regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o

Prove d'esame fuori dalla sede scolastica: ospedali, carceri....

comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo degli esami, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.

A nostro parere sarebbe meglio far svolgere gli esami contestualmente agli altri, a meno che non lo impediscano le soggettive condizioni di salute o oggettivi problemi organizzativi (per es. per l'ammissione in luoghi di detenzione) : basta dividere la commissione in due gruppi per garantire una adeguata vigilanza; si tenga presente che anche il personale docente non impegnato negli esami è a disposizione della scuola per questa incombenza.

Alunni ospedalizzati

17.2 – Per i candidati che hanno frequentato periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d'esame, si procede come di seguito:

a) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono alla scuola di provenienza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di classe della scuola di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all'esame (art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 122/2009).

Modalità di scrutinio

b) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con la scuola di appartenenza, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza (art.11, comma 2 del DPR n. 122/2009). Il verbale dello scrutinio è trasmesso alla scuola di appartenenza, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nella pagella e nei registri.

Queste indicazioni corrispondono al dettato normativo del citato D.P.R. n. 122/09. In estrema sintesi.

Se un alunno lungodegente ha frequentato corsi ospedalieri per un numero di giorni pari o inferiore a quelli trascorsi in classe, i docenti dell'ospedale comunicano gli elementi che hanno acquisito ai docenti della classe che procedono allo scrutinio.

Se, viceversa, l'alunno è stato più giorni in luogo di cura, lo scrutinano i docenti dell'ospedale a cui i docenti della classe comunicano gli elementi di cui dispongono: è evidente che deve essere costituito un "consiglio di classe" ad hoc che è bene sia presieduto personalmente dal D.S. della scuola, i quanto gli atti dello scrutinio vengono trascritti così come trasmessi. Il D.P.R. citato non appare chiarissimo in ordine all'esame del candidato ricoverato ma l'Ordinanza precisa che l'alunno viene comunque aggregato alla commissione costituita nella scuola Sarà cura della Commissione stabilire le modalità per lo svolgimento delle prove d'esame nel luogo di cura, come viene più sotto precisato.

Tanto nel caso in cui lo scrutinio di ammissione sia

effettuato dagli insegnanti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi funzionanti in ospedali o in luoghi di cura quanto nel caso in cui lo scrutinio sia effettuato dal competente consiglio di classe della scuola di appartenenza, il candidato ricoverato in ospedale o in luogo di cura è assegnato alla competente commissione esaminatrice costituita nella scuola di appartenenza. I Direttori Generali regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame presso gli ospedali o i luoghi di cura nei quali i candidati sono ricoverati nel periodo degli esami, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.

Prove fuori provincia o Regione

Non residenti in Italia

18. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è individuata dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale al quale è presentata la domanda di ammissione agli esami.

19. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.

Indirizzo Dirigenti di comunità

20. **Candidati esterni agli esami per l'indirizzo di Dirigente di comunità**

20.1 – Presentazione delle domande

Gli interessati presentano domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della regione di residenza, con indicazione, in ordine preferenziale, delle istituzioni scolastiche, statali o paritarie, di istituto tecnico per le attività sociali, con lo specifico indirizzo ("Dirigente di comunità") e con classi terminali, ubicato nella regione di residenza.

presso I.T.A.S.

20.2 – Modalità di assegnazione

Il Direttore Generale procede all'assegnazione delle domande nel rispetto delle indicazioni generali soprariportate e delle indicazioni di cui alla C.M. n.85 del 13-10-2010 e delle precedenti, CM n.90/2007, come modificata dalla C.M. n. 77 del 25 settembre 2008, e C.M. n. 85/2009, osservando il limite di trentacinque candidati per classe. Può costituire commissioni di soli candidati esterni, ma unicamente presso istituti statali e nel numero massimo di due commissioni.

Altro Istituto: criteri di individuazione

20.3 – Individuazione a livello provinciale dell'istituto sede d'esame.

Nel caso di impossibilità di assegnazione di tutte le domande a Istituto Tecnico per le Attività Sociali (ITAS) con lo specifico indirizzo e con classi terminali, indicato o meno dai candidati, il Direttore Generale individua quale sede di esame uno o più istituti statali per provincia con le seguenti caratteristiche:

1. ITAS con lo specifico indirizzo ("Dirigenti di comunità"), senza classi terminali;
2. ITAS privo dello specifico indirizzo, sempre che risulti ivi attivato altro corso di ordinamento o sperimentale, anche se privo di classi terminali;

3. altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico.

Per l'individuazione di altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico, il Direttore Generale, d'intesa con il Dirigente scolastico interessato, tiene presente:

- la più elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non terminali presenti nell'istituto, in relazione all'indirizzo di esame dei candidati esterni;
- la maggiore possibilità di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto, eventualmente facendo ricorso a personale docente incluso nelle graduatorie di istituto, o di altri istituti in ambito provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per gli esami preliminari e per gli esami di Stato;
- la materiale capienza dei locali.

Modalità di assegnazione

Dopo avere così individuato gli istituti statali da utilizzare quale sede di esame, il Direttore Generale costituisce apposite commissioni di soli candidati esterni, ai fini sia degli esami preliminari che degli esami di Stato, e nel rispetto del limite di trentacinque candidati per classe e del numero massimo di commissioni previste dalla legge.

Ai candidati è data tempestiva comunicazione della avvenuta assegnazione.

20.4 – Programma d'esame

Per i candidati esterni presso istituti con lo specifico indirizzo di dirigenti di comunità il punto di riferimento per i programmi è costituito dall'attività didattica delle classi terminali di assegnazione e dal documento del 15 maggio.

Quanto precede sia se sono assegnati ad una classe e sia in caso di commissioni apposite; in tale evenienza, la classe di riferimento è individuata dal Dirigente scolastico.

Programma di esame

Per i candidati esterni che sostengono, invece, l'esame presso istituti senza lo specifico indirizzo, o senza classi terminali dello specifico indirizzo, il punto di riferimento di cui sopra è costituito dal programma definito dal Ministero (disponibile sul sito internet:<http://www.istruzione.it> area tematica: Esami di Stato - quadro normativo 1999/2000).

20.5 – Diplomi e certificazioni

Per i candidati esterni che non sostengono l'esame di Stato presso un ITAS con lo specifico indirizzo i diplomi e le relative certificazioni, accanto alla denominazione dell'istituto, recheranno l'apposizione specifica: "Solo sede d'esame".

Resta fermo che i predetti diplomi devono recare la dicitura di **DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI – SPECIALIZZAZIONE: DIRIGENTE DI COMUNITA.**

Diplomi e certificazioni

21. **Corsi ad indirizzo linguistico**

I candidati che chiedono di sostenere gli esami di Stato nei licei linguistici presentano la domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della regione di residenza, indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui

intendono sostenere l'esame. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale provvede ad assegnare le domande, nel rispetto dei commi 6 e 7 del presente articolo, seguendo inizialmente l'ordine di preferenza relativo agli istituti scolastici statali e/o paritari indicato dai candidati esterni per il comune di residenza. Corsi ad indirizzo linguistico

Qualora non sia possibile assegnare le domande alle sedi prescelte nel comune di residenza, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale le assegna ad altri licei linguistici ubicati nel comune di residenza. In caso di assenza di altri licei linguistici, ovvero in caso di assenza di ricettività negli altri licei linguistici del comune di residenza, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale assegna, nel comune di residenza, le domande ad istituti statali o paritari ove funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.

Nel caso in cui ciò non sia possibile, l'assegnazione è disposta ad altri licei linguistici della provincia e, nel caso di assenza di altri licei linguistici nella provincia, ovvero in caso di assenza di ricettività negli altri licei linguistici della provincia, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale procede alla assegnazione delle domande in ambito provinciale ad istituti statali o paritari ove funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.

Nel caso in cui non risulti possibile l'assegnazione delle domande in ambito provinciale, secondo i criteri indicati in precedenza, il Direttore Generale assegna le domande in ambito regionale, preliminarmente presso licei linguistici e, in subordine, presso istituti statali o paritari in cui funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.

Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati hanno facoltà di sostenere gli esami, comprese le prove preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dell'indirizzo linguistico attivato nella istituzione scolastica sede di esami.

ART. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre 2010. La domanda dei candidati esterni, indirizzata al Direttore Generale della regione di residenza, deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. .n. 445/2000, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, atta a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione all'esame di cui all'art. 3. La domanda dei predetti candidati
Candidati interni ed esterni:
30 Novembre
interni alla scuola, esterni all'USR

Dichiarazione esperienze formative e tirocinio entro 31 Maggio	<p>esterni deve essere stata corredata, altresì, della ricevuta del pagamento della tassa scolastica e del contributo di cui all'art. 22.</p> <p>2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui all'art. 3, comma 3, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia, ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, può essere perfezionata entro il 31 maggio 2012.</p>
Domande tardive entro il 31 Gennaio	<p>3. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustificano il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2012. I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati. Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l'avvertenza che questi ultimi devono presentare domanda al Dirigente scolastico.</p>
Natura ordinatoria e non perentoria per interni	<p>Si precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno, comunque, titolo a sostenere gli esami, sempre che siano stati ammessi in sede di scrutinio finale, secondo le modalità di cui al precedente art. 2.</p>
Termine per abbreviazione e per ritiro	<p>4. Le domande dei candidati interni di cui all'art. 2, comma 2, devono essere presentate al proprio Istituto entro il 31 gennaio 2012.</p> <p>5. Per gli alunni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio è differito al 20 marzo 2012; <u>così, parimenti, per gli alunni di classi antecedenti l'ultima.</u></p>
Compiti del Dirigente scolastico: controllo della documentazione	<p><i>Ovviamente il carattere ordinatorio è solo per i candidati interni che potrebbero anche non presentare tale domanda mentre per i candidati esterni esso dovrebbe essere perentorio per evitare di tenere "aperte" le commissioni d'esame. Rimane oscuro perché gli alunni interni debbano presentare domanda: forse è solo per giustificare il balzello della tassa d'esame.</i></p> <p>6. L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti di cui all'art. 3 è di competenza del Dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame - cui è stato assegnato dal Direttore Generale il candidato esterno - che è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il Dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Il Dirigente scolastico è tenuto a comunicare immediatamente al Direttore Generale regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.</p>

E' questo uno dei compiti più importanti di competenza del dirigente scolastico che riceve le domande: il controllo della documentazione e del titolo per accedere all'esame, la richiesta di integrazione, completamento, perfezionamento della domanda elimina la possibilità della ammissione con riserva con tutto quel che ne consegue: in tal senso l'indicazione di assolvere a questa funzione prima di configurare le commissioni.

7. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al competente Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite del Direttore della Casa Circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2011. Candidati detenuti
8. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti, sono disposti dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

ART. 6

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. Documento del 15 Maggio

Questo comma è tornato ad essere molto significativo, essendo la commissione composta, oltre che da 3 docenti della classe da 4 esterni, incluso il Presidente : a costoro prioritariamente è rivolto il documento che diviene effettivamente di "presentazione" della classe, del lavoro svolto e degli obiettivi conseguiti. Tuttavia non va sottovalutato che gli altri referenti sono i candidati sia interni che esterni ed il documento va redatto tenendo presente anche questa ottica.

Referenti

In effetti il Documento, reso pubblico e comunicato agli alunni, costituisce un momento significativo in cui il Consiglio illustra il proprio percorso educativo e didattico ed offre anche elementi di valutazione del proprio fare scuola agli alunni ed a tutti quelli che hanno interesse a prenderne visione.

E' da considerare anche che nelle commissioni che vedono aggregati candidati esterni, il Documento è fondamentale perché costoro si possano preparare adeguatamente alle prove d'esame, in particolare la terza prova scritta.

2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami. Contenuti del documento
3. Per quanto concerne gli istituti professionali, considerato per il corrente anno scolastico 2011/2012 quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e sulle competenze acquisite dagli allievi con riferimento alle esperienze, condotte sia nella classe IV che nella classe V, in alternanza scuola-lavoro. Le commissioni d'esame terranno conto di tali attività ed esperienze, ai fini dell'accertamento di conoscenze, competenze e capacità, in particolare per la configurazione della terza prova e nella Terza area Ist. Prof.li
Alternanza scuola-lavoro

Regione Lombardia Studenti leFP	<p>conduzione del colloquio.</p> <p>Nella regione Lombardia, per i candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), il documento del consiglio di classe farà il documento del consiglio di classe farà riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio. Il documento sarà approntato dal consiglio della classe dell'istituto professionale a cui i candidati sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata di cui al citato art. 2, comma 1, lettera e). La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati, in coerenza con il successivo comma 4, si distinguerà in due, o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata ad una delle articolazioni in cui si suddivide la classe-commissione.</p>
Classi articolate	<p>4. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da più classi, il documento di cui ai commi 1 e 2 è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più classi.</p>
Allegati	<p>5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con D.P.R. n. 249 del 24/6/98, modificato dal D.P.R. 21-11-2007, n. 235.</p>
Osservazioni di studenti e genitori	<p>6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.</p> <p>7. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.</p>
Pubblicazione	<hr/> <p><i>Il Documento del 15 Maggio costituisce il punto di riferimento ineludibile della Commissione per la predisposizione della terza prova e per il colloquio.</i></p> <p><i>Il Documento riporta quanto realizzato nell'ultimo anno, compresi i programmi dei singoli docenti: se ne deve dedurre che a tale data devono essere stati completati. Succede, tuttavia, che i docenti inseriscano nel Documento argomenti che prevedono di svolgere: se poi in realtà, per i più svariati motivi, non riescono a trattarli, si trovano a modificarli.</i></p> <hr/>

ART. 7 ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI

Questo articolo ha almeno due aspetti significativi ai quali prestare attenzione:

1. tutti i candidati esterni sostengono esami preliminari sui programmi dell'ultimo anno di corso;

2. se non sono in possesso di idoneità/promozione all'ultima classe, l'esame riguarda l'anno o gli anni precedenti l'ultimo: in questo caso se sono ammessi all'esame e non lo sostengono o non lo superano, l'ammissione vale come idoneità all'ultimo anno; inoltre, la commissione esaminatrice degli esami preliminari può non ammettere agli esami di stato e tuttavia riconoscere l'idoneità agli anni precedenti l'ultimo o anche all'ultimo. Per questo motivo la prova può essere articolata sui temi dei vari anni di corso da verificare.

1. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all'Unione Europea di tipo e livello equivalente, è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all'Unione Europea di tipo e livello equivalente, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato (cfr. legge 11 gennaio 2007, n.1,art. 1, capoverso art.2, comma 3; articolo 1-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009,n.167).

Esame preliminare per i candidati esterni

sulle materie degli anni precedenti e dell'ultimo anno

Commissione: consiglio della classe a cui il candidato è assegnato

I candidati esterni sia in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe dello stesso corso di studi sia in possesso di promozione/idoneità a classi precedenti devono sostenere un esame preliminare nella fattispecie dell'esame di idoneità, quindi con tutte le prove su tutte le materie, per l'ultimo e/ o per l'anno o gli anni precedenti l'ultimo.

2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale, di cui all'art. 3 comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d) e quelli in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno.

altro titolo o promozione/ idoneità all'ultima classe di altro corso: integrazione

I candidati esterni in possesso di altro titolo o di idoneità/promozione all'ultima classe di altro corso di studi, sostengono l'esame preliminare nella fattispecie dell'esame integrativo, quindi solo sulle materie o parti di materie non coincidenti con quelle del corso di provenienza.

3. I candidati esterni provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello

<p>Provenienti da Paesi dell'Unione Europea</p>	<p>equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento dell'esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Qualora essi siano in possesso di promozione o di idoneità all'ultima classe di un corso di studio di tipo e livello equivalente sostengono l'esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art. 3, comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.</p>
<p>Obbligo scolastico</p>	<p>4. I candidati esterni non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero classi di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero abbiano comunque conseguito il titolo di accesso all'ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi 1 e 2, lettere a),b),c),d), previo superamento dell'esame preliminare di cui al comma 1.</p>
<p>da Paesi non U.E. che hanno frequentato in Italia o in scuole italiane all'estero</p>	<p>5. La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarità dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti degli alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato del corso di istituto tecnico agrario di durata quinquennale, subordinatamente al conseguimento della promozione all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine il Dirigente scolastico cura la compatibilità dei tempi di effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli esami preliminari.</p>
<p>Istituto Agrario Istituto agrario viticoltura ed enologia sessennale</p>	<p>6. L'esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso di costituzione presso le istituzioni scolastiche statali di apposite commissioni di esame con soli candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.</p>
<p>Tempi e modalità</p>	<p>7. Il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.</p>
<p>Calendario</p>	<p>8. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.</p>

9. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova. Sottocommissioni
10. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati. Ammissione
11. I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, sostengono l'esame preliminare sulle materie dell'ultimo anno. crediti formativi
Tutti i candidati esterni sostengono esami preliminari
- Sostengono altresì l'esame preliminare sulle materie dell'ultimo anno i candidati esterni che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso nell'anno o negli anni scolastici precedenti e, ammessi all'esame di Stato, non abbiano conseguito il relativo Diploma; così parimenti i candidati esterni che abbiano superato nell'anno o negli anni precedenti l'esame preliminare e, ammessi all'esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano superate (parere dell'Ufficio legislativo in data 16-2-2010).
12. L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame di cui all'art. 4, come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima ovvero come idoneità all'ultima classe. Idoneità all'ultima o a classi precedenti
13. Il disposto di cui al comma 12 si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.

Questo è un vero e proprio esame di idoneità o integrativo (se si è già in possesso di altro titolo di studio o di promozione/ idoneità all'ultimo anno di altro corso di studi), con le prove previste dal piano di studi, davanti ad una commissione istituita nella scuola presso la quale i candidati si sono iscritti per l'esame di Stato, costituita dai docenti delle classi a cui sono stati assegnati, integrata, se necessario, da docenti di discipline relative agli anni precedenti.

La Commissione, nella determinazione della/e discipline che devono costituire oggetto dell'esame preliminare può riconoscere eventuali crediti scolastici o formativi

L'esame è preclusivo dell'esame di Stato, in quanto se il candidato non consegue almeno sei decimi in ciascuna delle discipline oggetto della prova non viene ammesso all'esame di stato, ma a giudizio del consiglio di classe può valere come idoneità ad una classe precedente l'ultima se già non posseduta o all'ultima, con l'attribuzione del relativo punteggio di credito scolastico.

D'altra parte il superamento dell'esame preliminare, se il candidato poi non supera o non sostiene l'esame di stato, vale come idoneità all'ultima classe.

L'esame preliminare è sostenuto entro il mese di Maggio e, comunque, prima della conclusione delle lezioni, secondo un calendario predisposto dal dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti.

I membri della/e commissioni d'esame percepiscono un compenso per alunno e per

ART. 8 CREDITO SCOLASTICO

Il credito
scolastico

Una parte del punteggio d'esami – per un massimo sarà di 25 punti- viene attribuita alla valutazione del curriculum scolastico operata dal Consiglio di classe che, in sede di scrutinio finale, negli ultimi tre anni attribuisce un punteggio con le modalità di cui all'art. 11 del Regolamento (D.P.R. 323/98). Dall'anno scolastico 2006/07 la tabella è stata rivista per gli alunni del terzultimo anno di corso per giungere a conclusione dei tre anni successivi ad un totale di 25 punti; la tabella è stata ancora modificata con D.M. n. 99/2009 e quest'anno giunge a regime e si applica anche agli studenti dell'ultimo anno.

La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico.

Poiché la banda di oscillazione è determinata dalla media aritmetica dei voti conseguiti nello scrutinio finale, l'O.M. raccomanda l'uso completo del ventaglio delle valutazioni, per evitare che, stante la prassi di non attribuire il voto di 10/10, agli alunni sia precluso l'accesso alle votazioni più alte; alla determinazione della media dei voti concorre anche il voto di comportamento.

Il credito scolastico viene attribuito agli alunni promossi / ammessi all'esame.

Nelle tre classi terminali la media aritmetica viene calcolata dopo aver attribuito almeno la sufficienza in tutte le materie, anche perché in caso contrario l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva o all'esame.

Per quanto riguarda gli alunni ammessi agli esami, è necessario procedere al ricalcolo del punteggio per coloro che hanno frequentato la terz'ultima classe prima dell'a.s. 2006/07, cioè, quindi che abbiano ripetuto la penultima o l'ultima classe: tale operazione va condotta in sede di scrutinio finale.

Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto, tenendo conto del profitto, dell'assiduità della frequenza scolastica, dell'interesse e dell'impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari ed integrative, nonché di eventuali crediti formativi.

Attribuzione del
credito
scolastico

1. La nuova ripartizione del punteggio del credito scolastico di cui al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 si applica, a regime, dal corrente anno 2011/2012, nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno, il penultimo e l'ultimo (art.1 del DM n.99/2009).

Per l'esame di Stato 2011/2012, i punteggi del credito scolastico relativo all'ultima classe sono, pertanto, attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate al D.M. n.99 del 16 dicembre 2009, che hanno sostituito le tabelle allegate al D.M. n.42 del 22.5.2007 (le quali ultime avevano già sostituito le tabelle allegate al DPR 23.7.1998. n. 323). Per tutti i candidati il punteggio di credito scolastico attribuito sulla base delle precedenti tabelle, allegate al D.M. n. 42 del 22.5.2007 (le quali ultime avevano già sostituito le tabelle allegate al DPR 23.7.1998. n. 323), deve essere ricalcolato dal Consiglio di classe, sulla base delle tabelle allegate al D.M. n.99 del 16 dicembre 2009. Per il credito scolastico relativo agli anticipatori per merito si rinvia al successivo articolo 20, comma 5.

Ricalcolo del
credito

Premesso che la valutazione sul comportamento concorre dall'anno scolastico 2008/2009 alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato all'articolo 2, il consiglio di

- classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A, allegata al citato D.M. n. 99/2009, e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.
2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR n. 323/1998;
3. Nel caso della abbreviazione del corso di studi di cui all'art. 2, comma 10, il credito scolastico per l'anno non frequentato è attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del DPR n. 323/1998.
4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella C. Agli alunni che frequentano l'ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di maturità, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta, non frequentate. Qualora l'alunno sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, otterrà il relativo credito acquisito, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe.
5. Negli istituti professionali, per gli Esami di Stato 2010/2011, la valutazione delle attività svolte in alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce in tal senso alla definizione del credito scolastico.
6. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell'art. 11 del D.P.R. n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.
- Media dei voti di profitto e del comportamento
- Intera scala decimale per i voti in itinere e finali
- Banda di oscillazione
- Credito per abbreviazione
- Alunni interni con percorso irregolare: anni precedenti l'ultimo
- Alternanza scuola-lavoro
- Modalità di attribuzione
- Integrazione ex art. 11, comma 4 Regolamento

Non si tratta di un "bonus", come è stato interpretato da qualcuno nei primi anni di applicazione della normativa relativa all'esame di Stato: si tratta invece di situazioni assolutamente eccezionali, che devono essere adeguatamente documentate e riconosciute tali dal consiglio di classe che deve motivare a verbale l'attribuzione di questo punteggio. Il citato art. 11, comma 4 del Regolamento precisa chiaramente che l'integrazione può essere fatta "in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento".

Gli alunni a cui sia stata concessa questa integrazione non possono conseguire la lode.

Pubblicazione

Credito
candidati
esterni: tipologie
varie

7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'istituto.
8. Ai candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui all'art. 7, sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate come crediti formativi. I crediti formativi devono essere opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame. Il Consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Il punteggio attribuito quale credito scolastico è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame. Si precisa che il punteggio attribuito nell'ambito delle bande di oscillazione, indicate nella Tabella C, andrà moltiplicato per due nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni.

Il credito scolastico ai candidati che sostengono esami preliminari è attribuito dal consiglio di classe che funge da commissione per questi esami; questa commissione, pertanto dovrà anche prendere in esame eventuali crediti formativi e valutarli, avendo definito prima i criteri sia per questa operazione sia per l'attribuzione del credito: tutte queste operazioni vanno deliberate, motivate e verbalizzate; il punteggio di credito scolastico va reso pubblico assieme ai risultati dell'esame preliminare.

Credito
scolastico
dei candidati
esterni

9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui all'art. 7, nella misura di punti 3 per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori 3 punti per il terzultimo anno, e per l'ultima classe sulla base dei risultati delle prove preliminari.

Si parla qui di candidati che avessero acquisito l'ammissione alla frequenza della classe quinta con il precedente ordinamento di esami cioè prima dell'applicazione della Legge 10 dicembre 1997, n. 425 o avessero frequentato la terzultima classe prima di questo periodo: il consiglio di classe, nella funzione di commissione per gli esami preliminari, determina il credito sulla base dei risultati preliminari per l'ultima classe e in 3 punti per la penultima; per la terzultima se il candidato non è in possesso di

promozione o di idoneità alla penultima classe altri 3 punti mentre se è in possesso di promozione/idoneità alla penultima attribuisce il punteggio sulla base dei risultati a suo tempo conseguiti.

10. Ai candidati esterni, in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi, il credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è il credito già maturato (calcolato secondo le tabelle allegate al D.M. 99/2009) o quello attribuito, per tali anni (calcolato come sopra), dal Consiglio di classe in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità, secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni scolastici, secondo le indicazioni della Tabella C.

Le Commissioni devono ricordare di condurre l'operazione di ricalcolo dei crediti scolastici già acquisiti dai candidati esterni che fossero in 20mi, secondo le nuove tabelle in 25mi e, nel caso ipotetico di massimo punteggio, va rivisto il calcolo applicando le tabelle ultime, giunte a regime quest'anno, cioè secondo il D.M.99/2009.

11. Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti formativi, la Commissione può motivatamente aumentare il punteggio nella misura di 1 punto, fermo restando il limite massimo di punti venticinque (D.M. n. 42/2007, art. 1, comma 4).

Il comma 4 dell'art. 1 del DM 42/2007 recita testualmente: "Per tutti i candidati esterni, a decorrere dall'a.s. 2008/2009, la Commissione d'esame, fermo restando il punteggio massimo di 25 punti, può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati interni ed esterni, tale integrazione può essere di 1 punto.". Questa norma equipara il massimo di punteggio conseguibile tra candidati interni ed esterni: questi ultimi, infatti, sulla base delle Tabella B e Tabella C potrebbero al massimo acquisire 24 punti e con il punto in più per i crediti formativi possono giungere a 25. Appare poco chiaro perché questa operazione vada fatta dalla Commissione e non dal consiglio di classe a conclusione degli esami preliminari.

Aumento del
punteggio

12. L'attribuzione del punteggio di credito scolastico, nell'ambito della banda di oscillazione, viene effettuata, in coerenza con quanto previsto all'art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 323 del 23.7.1998, dal competente consiglio di classe.

Ovviamente qui si torna a parlare dei candidati interni in quanto subito dopo si tratta dei docenti di IRC, che, come noto, non partecipano all'esame preliminare e quindi alla valutazione dei candidati esterni.

Consiglio di
classe

13. I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e al profitto che ne ha tratto.

con docenti
di IRC

14. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica. Detti

e docenti si esprimono sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività.

con docenti di A.A.

Già dalla sessione d'esami dell'anno 2011 i docenti di A.A. alla Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle operazioni di scrutinio e quindi anche di attribuzione del credito scolastico. In tal modo viene sanata una odiosa sperequazione tra gli studenti che si avvalgono e quelli che non si avvalgono dell'insegnamento della religione. E' pur vero che sono pochissimi gli alunni che scelgono di svolgere attività alternative rispetto a quelli che chiedono di uscire dalla scuola ma può darsi che questa norma possa consentire e stimolare gli alunni a scegliere una attività rispetto all'insegnamento di nulla.

Elementi forniti da personale esterno per attività extrascolastiche

15. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuale personale esterno (docenti e/o esperti) di cui si avvale la scuola per le attività o gli insegnamenti che contribuiscono all'ampliamento e al potenziamento dell'offerta formativa.

16. Sempre ai fini dell'attribuzione del credito scolastico nell'ambito della banda di oscillazione il consiglio di classe tiene conto anche dell'interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni che hanno seguito, in luogo dell'insegnamento della religione cattolica, attività di studio individuale, traendone un arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi qualora presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.

17. Nella Regione Lombardia, l'attribuzione del credito scolastico ai candidati di cui all'articolo 2, comma 1 lettera e) ammessi agli esami di Stato viene effettuata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale gli studenti sono stati assegnati in qualità di aspiranti interni.

Lombardia
Candidati da leFp

Il credito scolastico, calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella A allegata al D.M. n. 99/2009 viene attribuito per la classe terza in base al punteggio del titolo di *Qualifica*, per la classe quarta, in base al punteggio del titolo di *Diploma Professionale*, per la classe quinta, in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di discipline insegnate nel corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6 del D. Lgs. n. 226/2005 e dall'Intesa 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, in coerenza con le successive Linee Guida adottate con D.M. 18 gennaio 2011, e sulla base della citata relazione documentata di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera e).

Premesso che il credito scolastico per i candidati esterni è attribuito dalla commissione per gli esami preliminari, in pratica, tenendo presenti le Tabelle previste dall'art. 11 del Regolamento (D.P.R. 323/98), riprese dal D.M. n. 42/2007 e modificate dal D.M.99/2009, si procede così:

- se il candidato è in possesso di promozione/ idoneità all'ultima classe si attribuisce il credito per l'ultimo anno sulla base degli esami preliminari, secondo la Tab. C, mentre per le classi precedenti il credito è quello maturato per promozione/ idoneità/ esami preliminari ed attribuito dal consiglio di classe o dalle commissioni di esami di idoneità o preliminari; per i candidati non forniti di promozione/ idoneità/ esami preliminari, in punteggio è di punti 3 per ciascun anno.
 - se il candidato ha conseguito la promozione/ idoneità alla penultima o alla terz'ultima classe e viene ammesso all'esame di stato, si attribuisce il credito sulla base degli esami preliminari come da Tab. C: tale credito andrà moltiplicato per due o per tre se le prove riguardavano rispettivamente due o tre anni, restando valido l'eventuale punteggio già conseguito negli anni del triennio non sottoposti ad esame preliminare;
 - se il candidato non viene ammesso all'esame di stato, ma è dichiarato idoneo alla penultima o all'ultima classe si attribuisce il credito sulla base degli esami preliminari come da Tab. C, raddoppiandolo se riguarda due anni;
 - ai candidati che hanno già sostenuto esami di maturità/ di stato, non li hanno superati e sono stati dichiarati idonei all'ultima classe ma non l'hanno frequentata vengono attribuiti tre punti per la penultima classe e se non può essere attribuito punteggio diversamente per il terz'ultimo anno, tre punti anche per questo, mentre per l'ultima il punteggio è quello che deriva dagli esami preliminari.
- Prima di attribuire il credito scolastico, la Commissione deve valutare i crediti formativi, che possono concorrere alla definizione del punteggio complessivo
Per completezza si riportano qui sotto le tabelle indicate.

CREDITO SCOLASTICO

Media	TABELLA A CANDIDATI INTERNI			TABELLA B CANDIDATI ESTERNI	TABELLA C
	I anno	II anno	III anno	Es. Idoneità	Es. preliminari
M=6	3-4	3-4	4-5	3	3
6<M≤7	4-5	4-5	5-6	4-5	4-5
7<M≤8	5-6	5-6	6-7	5-6	5-6
8<M≤9	6-7	6-7	7-8	6-7	6-7
9<M≤10	7-8	7-8	8-9	7-8	7-8

ART. 9 CREDITI FORMATIVI

1. Per l'anno scolastico 2011/2012, valgono le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 24/2/2000, n. 49.
2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2011 per consentire l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni.
3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente informati perché possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami stessi.

Credito formativo
Norma di riferimento
Scadenza
15 Maggio

Il credito formativo è uno degli elementi del credito scolastico e concorre a determinarlo: non è, pertanto, un punteggio che si somma al credito scolastico né consente di uscire dalla banda in cui si inserisce il candidato sulla base della media aritmetica dei voti finali conseguiti.

Le esperienze che danno luogo al credito formativo devono essere coerenti con il tipo di corso, devono essere svolte al di fuori della scuola e devono essere dichiarate e documentate a cura dei candidati stessi.

Il Collegio dei docenti individua le attività riconoscibili come credito formativo; i consigli di classe, per gli alunni interni e per gli esterni che sostengono esami valutano queste esperienze sulla base della loro rilevanza qualitativa e della loro ricaduta sulla formazione umana dell'alunno e della coerenza con il tipo di corso a cui si riferisce l'esame..

Poiché i crediti formativi possono essere valutati anche al fine della determinazione delle prove d'esame preliminare, i candidati esterni che vogliono riconosciuti dei crediti per tale motivo devono produrre la documentazione richiesta ovviamente prima dello svolgimento delle prove

ART. 10 COMMISSIONI D'ESAME

- | | |
|--------------------------------|--|
| Norma di riferimento | 1. Per l'anno scolastico 2011/2012, valgono le disposizioni di cui al D.M. in data 17 gennaio 2007, n. 6, - in applicazione della legge 11-1-2007, n. 1 - concernente modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. |
| Composizione delle commissioni | <i>Dall'a.s. 2006/07 le commissioni sono tornate ad essere formate in modo paritetico tra commissari interni nominati dal consiglio di classe –tra cui il docente della materia oggetto della prima o della seconda prova scritta- e commissari esterni; il Presidente ed i tre commissari esterni sono nominati su due commissioni operanti nella stessa scuola o anche su scuole diverse, purché abbiano almeno un commissario esterno comune.</i> |
| Regione Lombardia | 2. Per la regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso gli istituti professionali statali, cui sono assegnati, in qualità di candidati interni, studenti in possesso del diploma professionale di tecnico con frequenza del corso annuale, previsto dall'articolo 15, comma 6 di cui al Decreto legislativo n. 226/2005 e dall'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione Lombardia del 16 marzo 2009, i docenti dell'istituzione formativa che ha erogato il servizio, in numero non superiore a tre, su designazione formale della medesima istituzione formativa, possono essere presenti alle operazioni d'esame in qualità di osservatori, senza poteri di intervento in alcuna fase dell'esame e senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. |

ART. 11 SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di

Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.

2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati. Obbligo di partecipazione
3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del citato D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007. Tali sostituzioni e l'eventuale copertura di posti rimasti vacanti al termine della procedura di nomina devono essere immediatamente registrate a "SIDI", utilizzando le specifiche funzioni dell'area esami di Stato. Sostituzioni disposte dal Direttore Regionale

Quanto sopra vale per i commissari esterni; quando deve essere sostituito un commissario interno, restando che la nomina è competenza del direttore generale, il sostituto va individuato e designato dal Dirigente scolastico, secondo la procedura prevista dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 16 del D.M. 6/07, che si riportano integralmente ordinati in sequenza.

2. Il Dirigente scolastico, al fine della sostituzione dei commissari..., valuta l'opportunità di designare:

- a) un docente della stessa materia dello stesso corso o
- b) un docente della stessa materia di altra classe di diverso corso o
- c) un docente di altra materia non presente in commissione della stessa classe

o

- d) un docente di altra materia non presente in commissione dello stesso corso o
- e) un docente di altra materia di altra classe di diverso corso, anche se

utilizzato in

altra commissione.

3. Qualora ciò non si renda possibile, il D.S. designa un docente compreso nella graduatoria di Istituto

- a) della stessa materia,
- b) di altra materia d'esame della classe.

4. Nelle operazioni di sostituzione deve essere assicurata la presenza ...dei docenti delle materie oggetto della prima e seconda prova scritta."

Risulta chiaro che il Presidente della commissione segnala al Dirigente scolastico, o chi per lui, l'assenza del commissario ed il Dirigente si deve occupare della sostituzione individuando il docente e segnalandolo all'U.S.T. per la nomina formale.

4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

5. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte. A disposizione fino al 30 Giugno

Con C.M. n. 157 del 18.06.99 è stato precisato che "per assenza temporanea debba intendersi un'assenza la cui durata non sia superiore ad un

Assenze del
Presidente
o dei
commissari

giorno.”: ciò significa che il Presidente o i commissari devono essere sostituiti se l'assenza sia di durata superiore ad un giorno.
Con Nota ministeriale 11 giugno 2007, prot. N. 6015 è stato precisato che, poiché il colloquio deve svolgersi davanti all'intera commissione ed entro la giornata devono essere attribuiti i punteggi del colloquio, “ ne consegue che in caso di assenza temporanea di un commissario, devono essere interrotte tutte le operazioni d'esame relative al colloquio.” Ciò vale, ovviamente, anche per il Presidente.

Assenza
temporanea di 1
giorno

6. In caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore ad un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d'esame relative alla correzione delle prove scritte, sempreché sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e di almeno due commissari per ciascuna area disciplinare. Le commissioni possono procedere alla correzione della prima e della seconda prova scritta anche operando per aree disciplinari, di cui al D.M. 18 settembre 1998, n.358, ferma restando la responsabilità collegiale dell'intera commissione.

Posto che la possibilità di assenza non autorizza a restare assenti ma risponde a situazioni motivate e documentate, se è ben vero che le sottocommissioni con il Presidente e due commissari per area possono procedere alla revisione della 1^a e 2^a prova scritta, è anche vero che questa indicazione va utilizzata con buon senso: se ha bisogno di assentarsi il commissario di Italiano o titolare della disciplina oggetto della seconda prova, non appare opportuno che altri correggano le prove perché ciò potrebbe determinare una disparità nella revisione e nella proposta di punteggio.

Ugualmente non ci possono essere assenti durante la correzione della 3^a prova e del colloquio che sono momenti collegiali in cui viene richiesta la presenza dell'intera commissione, oltre ovviamente ai momenti deliberativi.

Assenza
durante il
colloquio

7. Nell'ipotesi di assenza temporanea dei commissari durante l'espletamento del colloquio, devono essere interrotte tutte le operazioni d'esame relative allo stesso. Il colloquio deve svolgersi, infatti, in un'unica soluzione temporale alla presenza dell'intera commissione, che procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale viene espletato il colloquio.

8. Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore ad un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell'intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.

Assenza del
Presidente

Si ricorda che il Presidente o il suo delegato devono essere sempre presenti: questo è il motivo per cui è opportuno che il Presidente in seduta preliminare designi un suo sostituto: si ribadisce che durante la correzione della terza prova, durante i colloqui ed in tutti i momenti deliberativi la commissione deve essere al completo.

9. L'assenza temporanea deve riferirsi a casi di legittimo impedimento debitamente documentati e rigorosamente accertati.

1. Il Presidente e i commissari esterni delle due classi abbinate, unitamente ai membri interni di ciascuna delle due classi, si riuniscono, **in seduta plenaria**, presso l'istituto di assegnazione, il **18 giugno 2012 alle ore 8,30**.
2. Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, se l'assenza riguarda il Presidente e i commissari esterni, o al Dirigente scolastico, se l'assenza riguarda un commissario interno. Riunione plenaria preliminare
Rilevazione delle assenze
3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni.
4. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle commissioni determinando, in particolare, l'ordine di successione tra le due commissioni per l'inizio della terza prova, per le operazioni da realizzarsi disgiuntamente di valutazione degli elaborati e valutazione finale. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere diverse, o nelle quali l'educazione fisica viene insegnata per squadre, aventi commissari interni che operano separatamente, il presidente avrà cura di fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale. Organizzazione delle operazioni d'esame
Commissioni articolate

Praticamente in una classe articolata i due o più gruppi operano come se fossero commissioni autonome, tenendo presente che la Commissione deve essere costituita dal numero esatto dei sei commissari previsti, oltre al Presidente. Per fare un paio di esempi.

Classe articolata per educazione fisica maschile e femminile: i due docenti non possono essere contemporaneamente presenti ai lavori della commissione ma ciascuno deve seguire solo i suoi alunni. Il calendario va pertanto predisposto per tutte le operazioni in modo che si operi prima con l'un gruppo, per le operazioni che lo riguardano, e poi con l'altro: ciò consente anche ai docenti di operare senza interruzioni.

Classe articolata per Lingue: nella classe un gruppo ha come seconda lingua tedesco, un altro francese ed un terzo spagnolo: il calendario va predisposto in modo che operi ciascun gruppo separatamente e ininterrottamente, per cui sarà presente sempre lo stesso numero di commissari anche se cambiano quelli relativi alle lingue: come detto sopra, ciò consente a ciascun docente di operare con i suoi candidati senza interruzioni. Per i Licei linguistici e gli Istituti tecnici di tipo linguistico in cui siano stati nominati come membri interni i docenti di Lingue più due docenti di altre materie si procederà come da successivo art.16.6, al cui commento si rimanda.

Il presidente determinerà il calendario definitivo delle operazioni delle due commissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte, quali commissari interni,

Accordi tra presidenti

Riunioni dei presidenti

prima dell'inizio della correzione

Precauzioni in ordine alla sicurezza ed all'uso di cellulari et similia

i medesimi docenti.

5. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale convoca in apposite riunioni i presidenti delle medesime commissioni unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato, procurando, comunque, che tale operazione non crei interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono concludersi prima dell'inizio della correzione degli elaborati. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali assicurano ogni opportuna assistenza alle commissioni operanti sul territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici. Nel corso della riunione si farà puntuale riferimento alla necessità che i presidenti di commissione adottino le precauzioni necessarie per evitare fughe di notizie relative ai contenuti delle prove scritte d'esame e per impedire ai candidati di comunicare con l'esterno durante l'effettuazione delle prove scritte. I candidati saranno pertanto invitati a consegnare alla commissione, nei giorni delle prove scritte, telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere. I candidati medesimi saranno avvertiti che nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzare le suddette apparecchiature è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove. I presidenti di commissione avranno inoltre cura di vigilare sulle operazioni di stampa e duplicazione dei testi delle prove d'esame.

Leggendo attentamente la norma si parla di "utilizzare" le apparecchiature elettroniche: quindi un cellulare che squilla non è motivo sufficiente per l'esclusione dalla prova ma si deve sanzionare l'uso.

Si pone qui il problema della custodia degli strumenti una volta che siano stati consegnati perché il Presidente assume la responsabilità della custodia: se, poniamo, l'ultimo candidato, consegnato il compito non trova nella scatola il suo cellulare, il Presidente ne risponde; si suggerisce di far consegnare il cellulare avvolto in un foglio con il nome del proprietario ad un membro interno e di farlo restituire anche da un membro interno che conosce i candidati.

6. La riunione preliminare di ciascuna commissione è finalizzata agli adempimenti di cui all'art. 13 della presente Ordinanza.

7. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2010/2011 è il seguente:

Calendario

1^ prova scritta

2^ prova scritta

- **prima prova scritta: mercoledì 20 giugno 2012, ore 8.30;**
- **seconda prova scritta**, grafica o scritto-grafica: **giovedì 21 giugno 2012, ore 8.30.** Per gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte lo svolgimento della seconda prova continua, **con esclusione del sabato**, nei due giorni feriali seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti.
- **terza prova scritta: lunedì 25 giugno 2012, ore 8.30:** ciascuna commissione, entro il 22 giugno, definisce

collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all'art. 6 della presente ordinanza. Contestualmente, il Presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'Istituto o degli eventuali istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova.

3^ prova scritta

Definizione

Data

Entro venerdì 22 giugno viene definita la struttura della prova, cioè viene stabilito quale tipologia sarà adottata e quanti quesiti saranno proposti per ogni disciplina; per deduzione è possibile anche indicare le materie: viene, infatti, disposto che delle materie non sia data comunicazione, non che non debbano essere individuate e d'altro canto non si potrebbe dare comunicazione di un atto non compiuto. Sulla base di questi elementi il Presidente può stabilire in che ordine chiamare le classi, soprattutto, come può facilmente capitare, se hanno docenti in comune con altre commissioni

NO materie

Il 25 giugno ogni commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova. La Commissione, in relazione alla natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa. Per i licei artistici e gli istituti d'arte la prova può svolgersi anche in due giorni. Per i licei artistici e gli istituti d'arte le relative commissioni definiscono collegialmente la struttura della terza prova scritta entro il giorno successivo al termine della seconda prova scritta. La terza prova scritta inizia il giorno successivo alla definizione della struttura della prova medesima.

3^ prova scritta

Svolgimento della prova

Licei artistici e istituti d'arte

Viene sottolineata in questa fase l'esigenza della collegialità della prova, per cui anche i docenti di discipline che non venissero utilizzate per la prova devono e possono partecipare a pieno titolo alle operazioni di definizione della prova. L'indicazione della mattina del 25 giugno è generale: in effetti ogni commissione svolge le operazioni di definizione della terza prova immediatamente prima dello svolgimento della prova stessa, cioè tra la predisposizione della terza prova e la sua somministrazione non ci deve essere intervallo di tempo. Ciò al fine di evitare sempre possibili fughe di notizie. Allo stesso modo per i licei artistici e gli istituti d'arte, la seconda prova ha luogo anche venerdì e lunedì, la definizione della struttura va fatta entro martedì 26 giugno e la prova, quindi, in tal caso mercoledì 27 giugno; se invece la 3^ prova viene definita lo stesso Lunedì dopo la conclusione della 2^, la prova deve aver luogo martedì; compete alla commissione stabilire la durata massima della prova che non può, però, essere superiore a due giorni.

- **quarta prova scritta: martedì 26 giugno 2012, ore 8.30.** Tale prova si effettua:
 - nei licei ed istituti tecnici presso i quali è presente il progetto sperimentale ESABAC, disciplinato dal D.M. n. 91 del 22 novembre 2010, alle disposizioni del quale si rinvia per tutti gli aspetti specifici non disciplinati dalla presente Ordinanza;
 - nei licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola e tedesca;

4^ prova scritta

- nei licei classici europei e in alcuni indirizzi linguistici.
8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformità di quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte.

Diario delle
correzioni

Le indicazioni sui candidati con D.S.A. costituiscono oggetto specifico dell'art. 17 bis, a cui pertanto si rimanda.

Scadenziario
delle operazioni
d'esame

9. Durante la riunione plenaria o in una successiva, appositamente convocata, le commissioni definiscono la data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione e, in base a sorteggio, l'ordine di precedenza tra le due classi/commissioni e, all'interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni ed interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica.

Viene lasciato alla commissione di decidere quando svolgere queste operazioni. Viene anche confermata la pratica del sorteggio della lettera di chiamata dei candidati ed anche questa è buona cosa: normalmente il sorteggio viene svolto nell'aula degli esami, alla presenza dei candidati, che hanno piacere di assistere e partecipare a queste operazioni. Questo paragrafo invita a svolgere questa procedura solo tra commissari ma si potrebbe dividere in due momenti: in riunione preliminare o in una plenaria successiva si potrebbe definire la data di inizio dei colloqui e, con sorteggio, la successione delle classi (se non ci sono sovrapposizioni o interferenze con altre commissioni, perché in tal caso i Presidenti si mettono d'accordo e non si procede a sorteggio), nelle classi articolate, dei gruppi e l'ordine di precedenza tra candidati interni ed esterni, mentre di fronte agli alunni si potrebbe sorteggiare la lettera di chiamata dei candidati all'interno di ciascuna classe.

Data di
pubblicazione
dei risultati

È altresì determinata la data di pubblicazione dei risultati, che deve essere unica per le due classi/commissioni. Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari interni concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe.

10. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a cinque.

N. di candidati al
giorno

Ciò significa che possono anche essere meno di cinque ma anche che, in casi eccezionali – ad es. per evitare di convocare un unico candidato nella giornata finale dei colloqui – possono anche essere sei.

Esame dei
fascicoli e dei
lavori dei
candidati

11. Prima dell'inizio dei colloqui, in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare, la commissione completa l'esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati. La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito dall'art. 16, comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all'avvio del colloquio. Il Presidente, il giorno della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 323/1998:

Scaletta
dell'argomento
della 1ª fase del
colloquio

- titolo dell'argomento;
- esperienza di ricerca o di progetto, presentata anche in

forma multimediale;

- esecuzione di un brano musicale per gli indirizzi pedagogico musicali;

- esecuzione di una breve performance coreutica per gli indirizzi sperimentali coreutici.

I candidati il primo giorno delle prove scritte saranno informati dal Presidente su quando devono fornire alla commissione i necessari elementi di conoscenza sull'argomento che essi hanno scelto per l'avvio del colloquio; si ribadisce che essi non sono affatto tenuti a presentare le cosiddette tesine ma devono comunque predisporre una scaletta dell'argomento con cui inizieranno il colloquio da cui risulti il tema trattato, le discipline coinvolte, le modalità di presentazione, il percorso culturale condotto ed una breve bibliografia; se hanno tuttavia predisposto dei lavori articolati devono produrli in questa fase.

12. Del diario dei colloqui, il presidente della commissione dà notizia mediante affissione

13. La **prima prova scritta suppletiva** si svolge nel giorno di **mercoledì 4 luglio 2012, alle ore 8.30**; la **seconda** prova scritta suppletiva nel **giorno successivo, giovedì 5 luglio, alle ore 8.30**, con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte; la terza prova scritta suppletiva si svolge nel secondo giorno successivo all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. La quarta prova scritta, per gli istituti interessati, si svolge nel giorno successivo all'effettuazione della terza prova scritta. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedì successivo.

Diario dei colloqui

Prove
Suppletive

Qui non appare chiaro se le date indicate sono perentorie o ordinatorie; sicuramente sono perentorie per prima e seconda prova, che devono essere svolte contemporaneamente in tutto il territorio nazionale, visto che le prove giungono dal Ministero.

Ma se un candidato deve recuperare solo la terza prova può farla il giorno 4 o deve aspettare il giorno 7? Il buon senso detta che le prove suppletive iniziano il 4 e, sulla base delle esigenze emerse e di quanto detto prima, si svolgono da quel momento in poi: l'importante è avvertire subito il candidato.

14. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per l'espletamento della prova scritta suppletiva.

Ripresa dei
colloqui

15. L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, è effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo l'art. 13, comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire al verbale. Le modalità da seguire sono quelle previste dalla presente ordinanza agli articoli 15, comma 7, 16, comma 6, 16, comma 9 per la valutazione delle prove scritte e del

Bonus finale

Criteri e
motivazione

colloquio.

- operazioni finali
16. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna classe/commissione.
 17. Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, è stabilito dal presidente della commissione d'esame.

ART. 13 RIUNIONE PRELIMINARE

- Sostituto del presidente
- Segretario
1. Per garantire la funzionalità della commissione stessa in tutto l'arco dei lavori, il Presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, esterni o interni. Il sostituto è unico per le due classi-commissione, tranne casi di necessità che il Presidente dovrà motivare.
 2. Il presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale segretario di ciascuna classe-commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due classi-commissioni verrà riportato nella verbalizzazione di entrambe le classi-commissioni abbinata.

La composizione articolata esterni-interni della Commissione, assegna una funzione particolare al Presidente. Egli fa parte della Commissione a tutti gli effetti e partecipa a tutte le operazioni di ciascuna commissione e per questo "può" e non più "deve" scegliere un suo vicepresidente: è meglio che questo comunque avvenga per consentire al presidente anche di muoversi senza condizionare lo svolgimento delle prove d'esame, in particolare laddove le due commissioni abbinata fossero in scuole diverse, per cui la commissione dovrà dividersi durante la svolgimento delle prime due prove scritte. Da quest'anno la norma prevede e ragioni di opportunità hanno sempre indotto a suggerire che il sostituto sia uno solo per le due commissioni e che pertanto è necessario che sia un commissario esterno; se la scelta è di tipo diverso, cioè due sostituti, va adeguatamente motivata.

Parimenti dovendo scegliere un verbalizzante per ciascuna commissione, onde evitare di gravare solo su un commissario o se ne scelgono due esterni o, ancor meglio, un interno per ciascuna commissione.

E' opportuno sottolineare l'importanza della verbalizzazione che deve essere accurata e chiara e deve rendere conto di tutte le operazioni d'esame in modo tale che, in caso di contenzioso, siano chiaramente ricostruibili.

Di tutte le operazioni fa fede il verbale fino a prova di falso.

- Dichiarazioni per le incompatibilità
- Lezioni private
3. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un componente della commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito per incompatibilità dal competente Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.
 4. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati

che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, il quale provvederà al necessario spostamento. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente provvederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino in analoga situazione.

Parentela o affinità o coniugio

Sostituzione del Presidente

Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato dai vincoli sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe.

o dei commissari

parentela con alunni interni

I Presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale impedito ad espletare l'incarico devono in ogni caso rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado né di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.

5. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:

Esame degli atti

- a) elenco dei candidati;
- b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire della abbreviazione di cui all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame;
- c) certificazioni relative ai crediti formativi;
- d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8, relative all'attribuzione e motivazione del credito scolastico;
- e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché attestazione in cui si indichi l'assenza di ripetenze nei due anni predetti, e l'indicazione del credito scolastico attribuito;
- f) per i candidati esterni, l'esito dell'esame preliminare e l'indicazione del credito scolastico attribuito;
- g) documento finale del consiglio di classe di cui all'art. 6, compresa la documentazione consegnata dall'istituzione formativa che ha erogato il corso per i candidati ammessi agli esami di Stato nella regione Lombardia, di cui all'articolo 2, comma 1 lettera e);
- h) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17;
- i) eventuale documentazione relativa ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA);

- j) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.
6. Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 4.5.1925, n. 653, l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono le prove d'esame con riserva.
7. Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte dell'istituto sede d'esami, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe. Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.
8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine e le modalità di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati finalizzate all'avvio del colloquio, di cui all'art. 12, comma 11 della presente ordinanza.
9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi dell'art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione individua, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dall'art. 16 della presente ordinanza. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
1. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, nonché i criteri per l'eventuale attribuzione di 1 punto di credito scolastico di cui all'art.8, comma 11 nonché i criteri per l'attribuzione della lode. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

Irregolarità
insanabili

e
sanabili

dalla scuola

dal candidato

Criteri per:

avvio del
colloquio

correzione e
valutazione
delle prove
scritte

conduzione,
svolgimento e
valutazione
del colloquio

attribuzione del
bonus finale, di
credito
scolastico
e della lode

Non si comprende quali altri criteri si possano determinare per l'attribuzione della lode oltre a quelli previsti dall'art 3 (criteri per l'attribuzione della lode) del D.M 16.12.2009 n.9, puntualmente ripresi dall'art. 20, comma 4 della presente Ordinanza, al cui commento rimandiamo. Tuttavia in Appendice proponiamo alcuni esempi di criteri per l'attribuzione della lode.

ART. 14
PLICHI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA

1. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali devono confermare alla Struttura tecnico – operativa di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall'art. 17, comma 2. Tali dati saranno forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima della data di inizio delle prove di esame. Compiti del
Direttore
Regionale
2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa nota, da parte dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, alla struttura tecnico – operativa di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali dovranno, altresì, fornire contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi. Richiesta dei
plichi
d'esame
3. I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva debbono essere richiesti dai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali alla Struttura tecnico – operativa di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti debbono trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati. Plichi per le
prove
suppletive

ART. 15
PROVE SCRITTE

1. Per l'anno scolastico 2011/2012 valgono le disposizioni di cui al D.M. 23 aprile 2003, n. 41, relativo alle modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed al DM n. 429 del 20.11.2000, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta, nonché le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima per l'anno scolastico 2011/2012. Modalità
Prove scritte
2. Per l'anno scolastico 2011/2012, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte. Corsi sperimentali
La disciplina o discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale recante, per l'anno scolastico 2011/2012, le materie oggetto della seconda prova scritta, corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova 2^ prova

	medesima.
lingua straniera	3. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studio seguito dalla classe interessata preveda più di una lingua, la scelta della lingua straniera su cui svolgere la seconda prova scritta è lasciata al candidato. Nel caso in cui le tracce siano diversificate per lingua, il candidato comunica alla commissione la lingua che ha scelto come oggetto della seconda prova il giorno della seconda prova scritta, prima dell'apertura dei plichi contenenti le tracce.
Scelta della lingua straniera	<i>Fino alla sessione d'esami 2010 gli alunni sceglievano la lingua sulla quale svolgere la prova DOPO aver avuto le tracce di tutte le lingue mentre ora lo devono comunicare PRIMA: non si capisce il senso della modifica perché avendo in mano tutte le tracce il candidato poteva verificare quale era quella a lui più congeniale mentre ora dovrà scegliere non la traccia ma la lingua a lui più congeniale. E' una differenza non da poco che introduce un elemento aleatorio nello svolgimento della prova e soprattutto si corre il rischio che la maggior parte degli alunni scelga la prima lingua –che è quella che studia da più tempo che quindi dovrebbe essere conosciuta con più sicurezza- piuttosto che la terza lingua studiata solo negli ultimi tre anni.</i>
Comunicazione per arabo, cinese, giapponese e russo	Entro il giorno successivo allo svolgimento della seconda prova scritta il presidente della commissione comunica all'indirizzo e-mail luciano.favini@istruzione.it il numero dei candidati che, per svolgere la prova scritta di lingua straniera, si sono avvalsi di una delle seguenti lingue: arabo, cinese, giapponese, russo. Nell'indirizzo d'ordinamento dell'istituto tecnico per il turismo la scelta della lingua è circoscritta alle due lingue per le quali è prevista la prova scritta. Nei corsi linguistici interessati dalla modalità ESABAC il candidato si avvale per lo svolgimento della seconda e della terza prova scritta di lingue diverse dal Francese.
I.T. Turismo	Nelle sezioni di liceo linguistico ad opzione internazionale il candidato si avvale per lo svolgimento della seconda e della terza prova scritta di lingue diverse dalla lingua del Paese partner.
ESABAC	
3^ prova	4.1. La terza prova è predisposta dalla commissione secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 7, della presente Ordinanza. Per gli istituti professionali, la commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, delle attività svolte nell'ambito dell'area di professionalizzazione e delle esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, descritte nel documento del consiglio di classe. Nella regione Lombardia, per i candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) la commissione tiene conto del documento del consiglio di classe nonché della citata relazione documentata di cui al medesimo articolo.
Ist.prof.li Area di professionalizzazione e alternanza scuola-lavoro	Si precisa che nella terza prova possono essere coinvolte, entro il limite numerico determinato nell'art. 3, comma 2, del D.M. 20 novembre 2000, n.429, tutte le discipline comprese nel piano degli studio dell'ultimo anno di corso, purché sia presente in commissione personale docente fornito di titolo

<p>ai sensi della vigente normativa.</p> <p>4.2. Nei corsi linguistici dei licei e dell'istruzione tecnica nei quali sia obbligatorio per tutti gli studenti lo studio di più lingue straniere e la lingua straniera sia oggetto della seconda prova scritta, ove non si sia data applicazione alla C.M. n. 15 del 31 gennaio 2007,</p>	<p>Tutte le materie</p> <p>Corsi linguistici</p>
<hr/> <p><i>cioè a dire dove NON sono stati nominati i tre docenti a rappresentare un'unica disciplina, cioè Lingua straniera, e pertanto ciascuno di essi opera autonomamente,</i></p>	
<p>la terza prova potrà prevedere il coinvolgimento di una o più lingue straniere diverse da quella scelta dal candidato nello svolgimento della seconda prova scritta. In tale caso, la lingua o le lingue straniere interessate rientrano nel computo delle discipline da coinvolgere nella prova ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.M. n. 429/2000. Poiché l'accertamento della conoscenza della lingua straniera è effettuato attraverso il coinvolgimento diretto della lingua o delle lingue straniere quali discipline specifiche, si intende così applicata la norma di legge che prescrive l'accertamento della conoscenza della lingua straniera nell'ambito della terza prova scritta (art. 3, comma 2 della legge n. 425/1997 e successive modificazioni).</p>	<p>Una o più lingue straniere</p> <p>come materie autonome</p>
<hr/> <p><i>Ciò significa, se si è ben compreso, che se in commissione sono presenti tre docenti di lingue che operano separatamente, la Commissione può scegliere di inserire nella terza prova una o più lingue straniere, di cui ognuna conta per sé e concorre al numero massimo (5) di discipline da utilizzare per la prova. Ovviamente se la comm. utilizza due lingue str. non si pone il problema di scegliere; se viceversa viene utilizzata una sola delle lingue straniere, restandone quindi fuori una, è la commissione stessa che individua la lingua str. che deve essere diversa da quella utilizzata dal candidato per svolgere la seconda prova scritta.</i></p>	
<p>Laddove si proceda, a norma dell' art. 4, comma 3, del D.M. n. 429/2000, al solo accertamento della conoscenza linguistica, ciò avverrà limitatamente a una sola lingua straniera, comunque diversa da quella scelta dal candidato per la seconda prova scritta.</p>	<p>Accertamento</p>
<hr/> <p><i>Se, invece, la lingua non viene scelta come materia specifica, dovendosi comunque procedere all'accertamento delle competenze linguistiche, si utilizzerà una sola lingua straniera, a scelta del candidato, diversa da quella utilizzata nella seconda prova.</i></p>	
<p>Ove negli indirizzi linguistici dei licei e dell'istruzione tecnica, nonché nel liceo linguistico di cui al D.M. 31 luglio 1973, si dia applicazione alla C.M. n. 15 del 31.1.2007,</p>	<p>Più lingue come unica materia</p>
<hr/> <p><i>cioè a dire dove sono stati nominati i due/tre docenti a rappresentare un'unica disciplina, cioè Lingua straniera, e pertanto operano congiuntamente,</i></p>	
<p>la Commissione coinvolge nella terza prova scritta una sola lingua straniera quale disciplina specifica oppure, qualora non coinvolga la lingua straniera quale disciplina specifica, accerta la conoscenza di una sola lingua straniera. In ogni caso il candidato svolge la prova avvalendosi di una lingua straniera diversa da quella utilizzata per svolgere la seconda prova scritta.</p>	
<hr/> <p><i>Se nella commissione operano più docenti di Lingua che contano, però, per uno sia che la commissione coinvolga la lingua come materia specifica sia che proceda</i></p>	

semplicemente ad accertamento, sarà usata una sola lingua a scelta del candidato, diversa da quella utilizzata nella seconda prova.

Indirizzi non linguistici

4.3 Negli indirizzi non linguistici è possibile coinvolgere nella terza prova scritta, quale o quali discipline specifiche, la lingua straniera o una o più lingue straniere studiate dai singoli alunni nell'ultimo anno di corso. In tale caso si applicano gli articoli 2 e 3 del D.M. n. 429/2000. Poiché l'accertamento della conoscenza della lingua straniera è effettuato attraverso il coinvolgimento diretto della lingua o delle lingue straniere quali discipline specifiche, si intende così applicata la norma di legge che prescrive l'accertamento della conoscenza della lingua straniera nell'ambito della terza prova scritta (art. 3, comma 2 della legge n. 425/1997 e successive modificazioni). Nel caso in cui la commissione non coinvolga nella terza prova scritta la lingua o le lingue straniere quali discipline specifiche e proceda quindi al solo accertamento della conoscenza linguistica, limitatamente a una sola lingua straniera, si applica l'art. 4 del D.M. n. 429/2000.

Anche per gli indirizzi non linguistici si pone lo stesso duplice percorso: poiché la lingua straniera non è oggetto della seconda prova sarà la commissione a stabilire quale lingua utilizzare (ove se ne sia studiata nell'ultimo anno più di una) o come materia a sé o ai fini dell'accertamento all'interno della prova.

Punteggi

5. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.

A ciascuna prova scritta si possono assegnare al massimo 15 punti e, se giudicata sufficiente, non meno di 10.

Si ricorda che i punteggi devono essere assegnati a ciascuna prova.

Anche se non è detto esplicitamente, tali punteggi, pur non essendo previsti i giudizi, devono essere comunque chiaramente ed esplicitamente motivati, secondo la norma generale della Pubblica Amministrazione che prevede la necessità della motivazione per ogni atto valutativo.

La motivazione può essere costituita anche da griglie di valutazione predisposte dalla commissione, dalle quali risultino con chiarezza quali elementi sono stati tenuti in considerazione e come sono state valutate le prove di ciascun candidato.

E' assolutamente opportuno che le griglie compilate con le valutazioni di ciascun alunno, se utilizzate e se, pertanto, entrano a far parte integrante del verbale, siano firmate da tutti i commissari e dal Presidente.

Qualche esempio di griglia si trova in Appendice

Correzione della 1^a e 2^a prova per aree disciplinari

6. Le commissioni, ai fini della correzione della prima e della seconda prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui al D.M. 358/98, ferma restando la responsabilità collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 13, comma 9.

7. Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza

assoluta. Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, il presidente mette ai voti i punteggi proposti, a partire dal più alto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il verbale deve altresì contenere l'indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui all'art. 13 del regolamento. In considerazione dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista.

Proposta e attribuzione dei punteggi maggioranza assoluta o media

No astensione

Intera scala dei punteggi

Devono quindi essere distinte le due operazioni:

- correzione(revisione): si può condurre per aree disciplinari con la presenza di almeno due commissari per area per la prima e la seconda prova scritta, mentre la correzione della terza deve avvenire collegialmente; la correzione si conclude con una proposta di punteggio;

Indicazioni operative

- valutazione: deve essere condotta dalla commissione al completo, compreso il Presidente, che delibera a maggioranza sulla o sulle proposte di punteggio emerse in sede di correzione.

In fase di valutazione la commissione è un organo perfetto e pertanto devono essere presenti tutti i componenti e nessuno si può astenere: è appena il caso di precisare che anche il Presidente esprime il suo voto.

Se i punteggi sono due viene attribuito quello che riscuote la maggioranza dei voti, cioè 4.

Se sono proposti più di due punteggi, il Presidente li mette ai voti partendo dal più alto: se nessuno dei punteggi proposti raggiunge la maggioranza assoluta, cioè 4 voti, il punteggio attribuito risulta dalla media aritmetica dei punti proposti, con arrotondamento al numero intero più approssimato; per l'approssimazione si può tenere presente per analogia quanto stabilito dall'art. 3 del D.P.R. 22.06.2009, n. 122 in riferimento all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, cioè con arrotondamento "all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5" (per cui per es. fino a 10,49=10, da 10,50=11).

Si ricorda che nel caso in cui nella commissione operino più docenti di Lingue oltre a due docenti di altre discipline, i commissari di lingue contano per uno e pertanto devono mettersi d'accordo ed esprimere una sola proposta di punteggio: se non si mettono d'accordo, anche in questo caso il Presidente assume come proposta la media aritmetica, eventualmente arrotondata come sopra, dei punteggi proposti. In definitiva, come detto più volte, quando si vota ci devono essere sette espressioni di voto, nessuna di meno e nessuna di più

8. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe (ivi compresi i candidati in situazione di DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove in lingua straniera) nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.

Pubblicazione del punteggio per ciascuna delle prove scritte 1 giorno prima

Questo comma modifica sostanzialmente la normativa precedente su due punti:

- 1. si pubblicano i punteggi per ciascuna prova scritta e non più solo il complessivo;*
- 2. si pubblicano un giorno prima dell'avvio dei colloqui, non più "di tale classe" come era prima, ma dei "colloqui", quindi si intende delle due commissioni: in altri termini, conclusa la correzione e valutazione di tutti i compiti di tutta la commissione si pubblica una sola volta per tutti.*

La Legge n. 1/2007, modificativa della legge istitutiva degli esami di stato, indica un giorno prima dell'inizio dei colloqui e questa indicazione viene confermata dall'O.M.. L'interpretazione più semplice è che poiché si dice "un" e non "il" giorno prima, tra la pubblicazione dei risultati e l'inizio dei colloqui devono passare 24 ore: ciò significa, in altri termini, che i colloqui, come dettato da questa norma, devono cominciare un giorno completo dopo la pubblicazione dei risultati di tutti gli alunni, escludendo dal computo le domeniche ed eventuali giorni festivi.

Si sottolinea che quest'anno questa operazione NON va condotta classe per classe ma una sola volta per tutti i candidati determinando una certa sperequazione oggettiva tra chi affronta gli esami dopo un giorno e chi dopo dieci giorni. D'altra parte la pubblicazione congiunta era una prassi che, seppur non pienamente legittima, anche negli anni precedenti era spesso utilizzata.

2^ lingua str.
Sperimentale

9. Negli indirizzi di ordinamento che prevedono, in forma sperimentale, la prosecuzione dello studio della lingua straniera oppure l'insegnamento di una seconda lingua straniera, detta disciplina può costituire oggetto d'esame in sede sia di terza prova scritta che di colloquio, ove nella Commissione risulti presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della o delle lingue straniere interessate.

P.N.I.

10. Qualora in indirizzi ordinamentali di studio la materia interessata da sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici), la prova di esame verte sui contenuti specifici di tale materia.

Candidati di
corsi di
istruzione per
adulti

11. Per l'anno scolastico 2011-2012, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d. "Progetto Sirio" dell'istruzione tecnica, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti – tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado, lauree, esami di abilitazione all'esercizio di libere professioni – siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno, comunque, sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta, la terza prova scritta nonché il colloquio.

Progetto
Sirio:
materie d'esame

Colloquio

ART. 16 COLLOQUIO

Modalità e
collegialità

1. Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale, alla presenza dell'intera commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.

Per garantire la pluridisciplinarietà della prova è indispensabile che il colloquio si svolga alla presenza dell'intera commissione, per cui i candidati vengono chiamati uno alla volta davanti alla commissione al completo; ed essendo il colloquio multidisciplinare non è neanche opportuno che mentre un commissario dialoga con il candidato gli altri commissari se ne disinteressino, per es., o facendo altro o leggendo il giornale.

Indicazioni operative

Per questi motivi, si deve chiedere ai candidati di parlare con voce chiara ed udibile da tutti; un commissario eviti di spiegare la domanda fatta da un altro e che il candidato sembra non aver capito perché può capitare che non l'abbia capita nemmeno lui: piuttosto preghi il collega di chiarirla. E così via...

2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti della classe. Negli indirizzi musicali dei licei pedagogici lo studente può iniziare il colloquio mediante l'esecuzione di un brano sul proprio strumento musicale.

Fase 1:
argomento del candidato

Analogamente, negli indirizzi sperimentali coreutici, il candidato può introdurre il colloquio mediante una breve performance coreutica.

Il colloquio si apre con una fase molto importante e molto delicata per il candidato perché consente un approccio sicuro con l'esame, partendo da temi certamente noti: la presentazione da parte del candidato di un argomento di sua scelta: per le classi sperimentali può coincidere con lo sviluppo dell'area di progetto, realizzata all'interno della classe nelle forme che il consiglio ha ritenuto più efficaci o comunque può trattarsi anche di lavori svolti durante l'anno scolastico con l'aiuto degli insegnanti: in questo caso sarebbe però opportuno poter distinguere la parte elaborata dal candidato, anche per valutarne l'originalità ed il valore. Altro aspetto da sottolineare è che il tema scelto deve essere sviluppato in gran parte facendo riferimento alle discipline d'esame – non necessariamente ai programmi svolti – in quanto se da un lato l'esame verte sulle discipline dell'ultimo anno di corso, dall'altro è indispensabile che nella commissione ci siano le competenze formali per esprimere adeguata valutazione anche sui contenuti trattati.

Indicazioni operative

Non è previsto né necessario che il candidato presenti il suo argomento per iscritto o produca la cosiddetta "tesina": però il giorno della prima prova scritta i candidati saranno invitati dal Presidente a presentare alla commissione la "scaletta" del loro intervento in modo da consentire ai commissari di organizzare il colloquio sia nella prima fase sia nelle altre; in questa occasione il candidato di indirizzo linguistico in cui siano stati scelti tre docenti di lingua in conto di uno indicherà anche quale lingua inserisce tra le materie oggetto del colloquio.

Il fatto che questa prima fase sia lasciata all'organizzazione del candidato non significa che i commissari, dopo la fase di introduzione e di prima illustrazione dell'argomento, non possono intervenire ed interloquire con lui: l'importante è che si rispetti il tema che il candidato sta trattando.

Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell'art. 1, capoverso art. 3-comma 4, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare proposti al candidato e con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe

Fase 2:
argomenti proposti dalla commissione preponderante rilievo

durante l'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole.

L'O.M. precisa e specifica che dopo questa fase, "preponderante rilievo" deve essere dato agli argomenti proposti dalla commissione che possono essere attinenti al tema scelto dal candidato ma possono essere anche diversi.

Poiché non è praticamente possibile, e d'altra parte sarebbe contrario allo spirito dell'esame, interrogare singolarmente in tutte le materie, è comunque opportuno organizzare il colloquio in modo da coinvolgere tutte le aree e non escludere sistematicamente dal colloquio una disciplina ; questo però non impedisce che si possa interrogare sulle singole discipline: importante è fare in modo che tra prove scritte ed orali la preparazione del candidato sia verificata nel maggior numero di discipline.

Fase 3:
discussione
elaborati

E' d'obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

La terza fase del colloquio consiste nella discussione degli elaborati che non dovrebbe significare solo "mostrare" le prove ai candidati, consentendo loro, invece, di apportare contributi di chiarificazione o ampliamento o completamento degli elaborati: se ciò non può modificare il punteggio degli scritti può tuttavia fornire alla commissione elementi di valutazione delle conoscenze, competenze e capacità del candidato.

Necessità di
tutte le fasi

3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline (cfr. Legge 11 gennaio 2007, n.1, articolo 1, capoverso art.3. comma 4.).

equilibrata
articolazione
e durata

4. A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l'argomento o la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse discipline e la discussione degli elaborati delle prove scritte. Al riguardo, si precisa che i commissari sia interni che esterni, allo scopo di favorire il coinvolgimento nel colloquio del maggior numero possibile delle discipline comprese nel piano degli studi dell'ultimo anno di corso, conducono l'esame in tutte le materie per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente.

oggetto del
colloquio:
tutte le materie
con docenti
aventi titolo

Si chiarisce, finalmente, che i commissari possono coinvolgere nella terza prova e nel colloquio tutte le discipline per le quali hanno titolo, per cui, per fare qualche esempio il docente nominato per Matematica può condurre il colloquio in Fisica o farne oggetto di materia della 3^a prova e lo stesso vale per il docente nominato per Filosofia per quanto riguarda la Storia o il docente di Chimica per la Biologia. Anche il Presidente, se è un docente titolare di una disciplina che fa parte del curriculum dell'ultimo anno, anche se non ci sono i commissari specifici, può intervenire con la sua competenza.

Ist. Prof.li e
area di
professiona-
lizzazione

5. Negli Istituti professionali, la commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze condotte in alternanza scuola lavoro opportunamente e dettagliatamente indicate nel documento del consiglio di classe.

Corsi ad
indirizzo
linguistico

6. Per i corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici, nei quali, ai sensi della C.M. n. 15 del 31-1-2007, siano stati designati commissari interni i tre docenti di lingue

straniere, oltre a due docenti di altre discipline, si richiama l'obbligo del Presidente di salvaguardare la composizione numerica della commissione – non più di sei commissari – in tutte le fasi di svolgimento degli esami medesimi, ivi comprese quella relativa alla valutazione delle tre prove scritte e quella dell'attribuzione del punteggio finale. Per conseguenza, i commissari di lingue straniere, fermo restando in relazione alle scelte dei candidati il diretto coinvolgimento di ciascuno di essi nell'esame sulla lingua di competenza, operano di comune accordo, esprimendo una sola proposta di voto finale. Qualora non si raggiunga tale accordo, il Presidente assume la proposta risultante dalla media aritmetica dei punteggi presentati, con eventuale arrotondamento al numero più approssimato.

E' la parte resa complessa dalla necessità di mantenere a sei, come da Legge, i componenti delle commissioni e di consentire contestualmente ai candidati di poter utilizzare tutte le lingue. La Commissione può essere composta, per quanto attiene ai membri interni, secondo tre ipotesi:

a) Indirizzi con tre lingue straniere: sono stati designati i tre docenti di Lingue straniere e basta: in questo caso ciascun docente partecipa a tutte le operazioni autonomamente; i candidati possono svolgere le prove nelle altre discipline solo se nella commissione sono presenti commissari, incluso il Presidente, in possesso di abilitazione per l'insegnamento della disciplina nello specifico indirizzo;

b)Indirizzi con due lingue straniere: sono stati designati due docenti di Lingue straniere ed uno di altra disciplina: in questo caso ciascun docente partecipa a tutte le operazioni autonomamente; i candidati possono svolgere le prove nelle altre discipline solo se nella commissione sono presenti commissari, incluso il Presidente, in possesso di abilitazione per l'insegnamento della disciplina nello specifico indirizzo.

c) sono stati designati i tre (o i due) docenti di Lingue straniere (a far uno) e due docenti di altre discipline: i candidati possono scegliere la lingua che preferiscono; i commissari di Lingua partecipano autonomamente alle operazioni specifiche (2[^] e 3[^] prova scritta e discussione degli elaborati) avvicinandosi in modo da mantenere a sei i componenti della commissione; per tutte le altre operazioni (tutti i criteri relativi alle varie operazioni; deliberazione del punteggio della 1[^] prova scritta e del colloquio, deliberazione del bonus finale e della lode) operano congiuntamente concordando una sola espressione di voto. Laddove i tre commissari non addivenissero ad un accordo se si tratta di espressioni di voto che non comportano l'attribuzione di punteggio il Presidente considera prevalente il parere espresso da due dei tre commissari di Lingue; se si deve attribuire un punteggio, come nel caso della prima prova scritta, del colloquio o del bonus , il Presidente considera espressione del gruppo – che ricordiamo è formato da tre (o due) ma conta per uno- la media aritmetica dei punteggi proposti.

Vedasi anche il commento al comma 7 dell'articolo 15.

7. Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici, nei quali la lingua straniera, oggetto di seconda prova scritta, sia affidata ai commissari interni secondo le disposizioni dettate con la C.M. n. 15 del 31-1-2007, il candidato sceglie la lingua straniera da inserire tra le materie oggetto del colloquio pluridisciplinare. Diversamente, ove il consiglio di classe proceda alla designazione dei commissari di lingua straniera senza seguire le disposizioni di cui alla predetta circolare n. 15/2007, sono oggetto del colloquio tutte le lingue straniere studiate dai singoli candidati e rappresentate

Indicazioni operative

Corsi ad indirizzo linguistico

Scelta o meno della Lingua da inserire nel colloquio

nella competente commissione.

Quindi, se c'è il tre(o due) per uno, il candidato sceglie la lingua straniera per il colloquio; se, invece, ogni commissario di Lingua str. opera autonomamente tutte le lingue possono essere oggetto del colloquio.

Punteggio del colloquio

8. La commissione d'esame dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 20.

Tempi e modalità di attribuzione del punteggio

9. La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto dall'art. 13, comma 10 e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15, comma 7.

Indicazioni operative

La distinzione delle varie fasi del colloquio, la precisazione che devono tutte e tre essere espletate perché il colloquio possa dirsi correttamente condotto, la sottolineatura del preponderante rilievo che deve essere attribuito alla seconda fase allorché i commissari propongono gli argomenti al candidato, la raccomandazione di curare una equilibrata articolazione e durata, forniscono elementi chiarissimi ai fini della conduzione del colloquio.

Il colloquio non va improvvisato ma accuratamente preparato dalla commissione: è anche per questo che ciascun candidato comunica per tempo l'argomento che tratterà nella fase iniziale; da questo la commissione parte per organizzare il prosieguo del colloquio.

Va pertanto curato che:

- *la discussione dell'argomento proposto dal candidato non occupi una parte rilevante, in termini di tempo, del colloquio;*
- *nessuna disciplina sia sistematicamente esclusa dal colloquio;*
- *la discussione degli elaborati consenta di acquisire ulteriori elementi di valutazione;*
- *il colloquio non duri un tempo infinito o casuale, determinando disparità di trattamento e situazioni di stress sia per il candidato sia per i commissari.*

Nello stesso giorno del colloquio la commissione al completo, compreso il Presidente, attribuisce il punteggio. L'O.M. non specifica quando ciò deve essere fatto per cui potrebbe essere alla fine di ciascun colloquio o alla fine della giornata: dipende dalla Commissione darsi un criterio che dovrebbe essere condiviso dalle due commissioni abbinata. E' chiaro che il punteggio attribuito non potrà essere modificato per il cambio di opinione di qualche commissario o per confronti tra candidati: dopo la deliberazione e la verbalizzazione i punteggi attribuiti possono essere modificati solo per correggere errori materiali.

Il punteggio massimo attribuibile è 30, mentre il minimo per il colloquio giudicato sufficiente è 20; il punteggio viene attribuito a maggioranza con le stesse modalità utilizzate per la valutazione degli scritti; allo stesso modo, è necessario ed opportuno motivare i punteggi attribuiti anche attraverso griglie di valutazione che, si ricorda, vanno firmate da tutti i componenti la commissione, incluso il Presidente.

Art. 17

ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

Agli atti deve essere trasmessa tutta la documentazione relativa all' alunno diversamente abile per fare in modo che la commissione possa verificare se il candidato può svolgere le stesse prove degli altri o se invece devono essere predisposte prove

equipollenti; se ha bisogno di strumentazione particolare o no; se ha bisogno di tempi diversi, più lunghi; se ha bisogno di assistenza di personale specializzato. Su questo argomento si rimanda all'ampia appendice.

1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

Candidati in situazione di handicap

Prove equipollenti

Esperti ed operatori

Le prove equipollenti devono poter accertare il possesso di competenze, conoscenze e capacità idonee per il rilascio del diploma.

Il personale esperto è opportuno che sia quello che normalmente nel corso dell'anno ha seguito il candidato. Tale personale può fornire alla commissione gli elementi necessari per la predisposizione delle prove, per la revisione o per la conduzione del colloquio.

Si ricordi che tutte le deliberazioni così come la valutazione delle prove devono essere decise solo dai commissari, senza la presenza di questo personale, a meno che non sia stato nominato dal consiglio di classe come uno dei tre commissari interni.

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria.

Ipovedenti

Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell'istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di ingrandimento.

Richiesta di testo ingrandito

3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

Tempi più lunghi

4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico

Candidati con
percorso
differenziato

differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

I candidati disabili che hanno svolto un Progetto educativo individualizzato che non consente di acquisire la preparazione necessaria per il conseguimento del diploma, svolgeranno prove coerenti con il percorso svolto e dichiarato dal consiglio di classe, predisposte dalla commissione.

A questi alunni, che non conseguiranno il diploma, sarà rilasciata una attestazione che illustri il percorso compiuto e gli esiti conseguiti.

Candidati
“rientrati”
nel percorso
ordinario

5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2

Diverso è il caso degli alunni che in terza e quarta hanno seguito un P.E.I. mentre in quinta il consiglio di classe ha ritenuto che potessero svolgere il programma della classe; in questo caso l'alunno va trattato alla stregua di tutti gli altri, quindi valutato nelle singole discipline, con attribuzione del relativo credito scolastico, e ammesso agli esami.

La norma precisa che per gli anni precedenti –terza e quarta- il credito scolastico va attribuito sulla base delle votazioni finali conseguite con riferimento al P.E.I.: la ratio è chiara: per l'alunno disabile va valutato il suo percorso personale, soprattutto se ha determinato una crescita tale da consentirgli di convergere sui programmi ministeriali.

Art.17 BIS

Esame dei candidati in situazione di DSA

Candidati in
situazione di
D.S.A.

Gli altri anni si parlava di D.S.A. nell'art. 12, nell'ambito del calendario degli esami La necessità di predisporre un articolo specifico per questo tema deriva dalla diffusa, maggiore sensibilità sul tema e delle sempre più numerose richieste di riconoscimento di D.S.A. che hanno determinato la nascita di norme più precise, che vengono citate all'inizio del comma 1, in particolare le Linee guida, e che si ritroveranno in Appendice.

1. La Commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122 e dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico* – nonché dalle Linee Guida allegate al citato DM n. 5669/2011, - considerati eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni

soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al DPR n.323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'art.5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011.

Il Piano Didattico Personalizzato inserito nel documento del 15 maggio

E' questo il primo elemento fondamentale: il Documento del Consiglio di classe deve fare riferimento alla presenza in Commissione di un alunno con D.S.A.: nello stesso Documento il caso non va trattato in quanto è bene ricordare che tale atto è pubblico e deve essere fornito a tutti gli alunni. Invece la documentazione relativa all'alunno con D.S.A. va allegata a parte solo per la Commissione.

Oltre al Piano Didattico Personalizzato vanno forniti alla commissione quanti più documenti è possibile sia per la comprensione del disagio sia come esso è stato affrontato nel corso dell'anno scolastico: queste indicazioni, se non cogenti, sono certamente elementi che la Commissione non può negare o rifiutare per evitare di mettere il candidato in condizioni di partenza negative..

Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12 luglio 2011. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti giovevoli nello svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

Candidati con piano di studi normale, anche se personalizzato

modalità di svolgimento della prova

strumenti compensativi

cura dei tempi

3^ prova

Valutazione attenta più al contenuto che alla forma

2. I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'art.6, comma 6, del DM n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento

Candidati con

percorso differenziato della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

prove differenziate

NO diploma,
SI attestato

Se i candidati hanno seguito un percorso differenziato si agisce come per i ragazzi in situazione di disabilità, di cui all'art. 17, cioè fornendo loro prove differenziate coerenti con l'attività svolta in classe: è appena il caso di ricordare che questa differenziazione determina l'accesso ad una certificazione e non al diploma.

Candidati con DSA con percorso ordinario

3. Per quanto riguarda i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'art.6, comma 5, del DM n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell'art. 15, comma 8. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15, comma 7.

Prova orale sostitutiva della 2^ prova scritta

Poiché il D.S.A. colpisce soprattutto l'aspetto linguistico, in particolare la produzione in lingua straniera, l'Ordinanza indica che se la Lingua str. è oggetto della seconda prova, viene sostituita da un colloquio da far sostenere o nello stesso giorno, dopo la conclusione della 2^ prova o in un giorno successivo purché non ritardi i lavori della Commissione e la pubblicazione dei risultati delle prove scritte.

Prova orale sostitutiva della 3^ prova scritta

Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi alla lingua o alle lingue straniere sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell'art. 15, comma 8. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.

Parimenti si procede per la terza prova scritta laddove fra le materie oggetto della prova fosse stata individuata la Lingua straniera. Non si suggerisce di sostituirla con altra disciplina ma di verificarla con altra modalità; la valutazione di questa prova "alternativa" entra nella valutazione globale della 3^a prova scritta.

ART. 18 ASSENZE DEI CANDIDATI. SESSIONE SUPPLETIVA

I candidati che sono costretti da gravi motivi, di salute o di famiglia, ad assentarsi dalle prove scritte devono chiedere di essere ammessi alla sessione suppletiva entro il giorno successivo allo svolgimento della prova da cui sono stati assenti.

Se non possono partecipare neppure alla sessione suppletiva, devono richiedere, con le stesse modalità, di partecipare ad una sessione straordinaria che si tiene nel mese di Settembre, prima dell'inizio delle lezioni.

Se non potranno partecipare neanche alla sessione straordinaria, dovranno ripetere l'anno.

Se la richiesta è determinata da motivi di salute il Presidente deve predisporre immediatamente l'accertamento con visita fiscale.

1. Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal precedente art. 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si seguono le modalità di cui al precedente art. 14.
2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e gli istituti d'arte il termine è fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.
3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano le modalità di cui al D.M. n. 429 del 20/11/2000.

Cioè nel giorno successivo allo svolgimento della 2^a prova scritta la commissione definisce la struttura della 3^a prova e l'indomani definisce la prova e la sottopone ai candidati.

4. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dall'art. 12, comma 13, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.
5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne dà comunicazione agli interessati e al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente.
6. Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla

Assenza dei
candidati

Prove
suppletive

Sessione
Straordinaria

base dei dati forniti dai competenti Direttori generali degli uffici scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.

Differimento
del colloquio

7. La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.

Impedimento
temporaneo

8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.

Per gravi motivi anche il giorno del colloquio può essere spostato, purché entro il termine di conclusione dei lavori.

Se durante lo svolgimento di una delle prove un candidato non sia più in grado di proseguire, il Presidente, sulla base del contesto in cui questo avviene, decide se e come la prova debba essere conclusa o rinviata alla sessione suppletiva.

Per le prove scritte il discrimine potrebbe essere dato dall'indicazione che i candidati possono lasciare la sede d'esame non prima che sia trascorsa la metà del tempo a disposizione.

Per il colloquio se l'impedimento, per es., si verifica quasi alla fine della prova ed il Presidente, sentita la Commissione, ritiene che gli elementi acquisiti siano sufficienti per la valutazione, può considerarla conclusa; diversa può essere la decisione se l'impedimento si verifica nella fase iniziale.

9. Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ad un'unica commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresì, competenti nella formulazione e scelta della terza prova.

ART. 19 VERBALIZZAZIONE

Come detto in varie altre occasioni, la verbalizzazione è un'operazione fondamentale: si ricordi che il verbale fa testo su tutte le prove d'esame, fino a prova di falso.

Il verbale non deve essere il resoconto stenografico delle discussioni che avvengono all'interno della commissione ma deve chiaramente e fedelmente mostrare come la Commissione ha lavorato, indicando soprattutto le motivazioni delle deliberazioni assunte e le varie fasi dei lavori svolti.

La chiarezza dei verbali mette al riparo da contestazioni in caso di contenzioso.

Il verbale è uno strumento di tutta la commissione e ciascun commissario ha titolo a

- far verbalizzare* sue eventuali dichiarazioni o dissensi, che devono essere puntualmente riportati. Verbalì
- Non ci si stanca di ricordare che se al verbale vengono allegati le griglie con le valutazioni delle singole prove di ciascun candidato, è cosa estremamente opportuna che le stesse siano firmate dal Presidente e da tutti i commissari.* Tutte le attività
1. La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato. Fedeltà ai fatti e trasparenza
 2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate. Adempimenti conclusivi

ART. 20 VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

La fase finale degli scrutini è una fase sommativa nel senso che la commissione ha pochi e limitati margini di discrezionalità; per ciascun alunno vanno sommati: a) il credito scolastico attribuito in sede di scrutinio per i candidati interni o dalla commissione per gli esami preliminari per gli esterni, b) i punteggi conseguiti nelle prove scritte, e già pubblicati, c) il punteggio del colloquio, già definito nella giornata di svolgimento dello stesso.

Solo per i candidati che abbiano conseguito almeno 15 punti di credito scolastico e almeno 70 nelle prove d'esame è a discrezione della Commissione attribuire fino ad un massimo di 5 punti di bonus, secondo criteri che la Commissione deve avere precedentemente definiti e senza che questo costituisca un diritto per i candidati o un obbligo per la Commissione.

Allo stesso modo la Legge e l'O.M. prevedono che la Commissione possa attribuire la lode alle condizioni di cui al commento successivo.

1. Ciascuna classe-commissione d'esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva. Quando
- Si intende, quindi, che terminati i colloqui di tutti i candidati di una classe, si procede immediatamente allo scrutinio di quella classe e vanno compilati tutti gli atti relativi; si può anche procedere alla chiusura del plico degli esami, che, però, non può essere consegnato alla scuola in quanto questo si fa a conclusione di tutti i lavori della commissione, cioè delle due classi. Si ricorda anche che gli esiti vanno pubblicati congiuntamente per le due classi, alla conclusione di tutte le operazioni d'esame.*
2. A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. Voto finale
 3. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100. Minimo

Massimo 4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti. Ai sensi dell'art. 12, comma 15, per l'attribuzione del punteggio integrativo si seguono le procedure di cui all'art. 15, comma 7 e all'art. 16, comma 6 e comma 9.

Alcune precisazioni, ovvie ma non scontate

Il punteggio massimo è 100 e non può essere superato per nessun motivo: al candidato che ha maturato un punteggio di 99 la commissione può assegnare un bonus di 1 punto perché è quello che gli manca per arrivare a 100.

Per aver titolo al bonus bisogna aver conseguito almeno 15 punti di credito e 70 nelle prove d'esame: queste indicazioni sono rimaste inalterate anche quando sono state modificate le tabelle portando da 20 a 25 il credito scolastico e da 35 a 30 il massimo del punteggio per il colloquio. Questo però ha determinato che è molto facile raggiungere 15 punti di credito scolastico (uno studente che nei tre anni abbia avuto la media del 6,5 o anche appena superiore al 6, quindi alla portata di tutti, può acquisire 16 punti di credito; per contro è molto più difficile raggiungere i 70 nelle prove, essendo 70 su 75, quindi molto vicini al massimo; di conseguenza saranno pochi i candidati che potranno usufruirne.

Ci sembrerebbe più rispondente al senso che inizialmente si era voluto dare a questa integrazione con l'accoppiata 18+67, che significherebbe un curriculum con una media almeno superiore a 7 e delle prove d'esame su livelli alti.

Lode 5. La Commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:

condizioni a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art.11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,n.323;

vedasi commento all'art. 8, comma 6

Media e voti triennio conclusivo b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2011/2012, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo ed all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità (art.3, commi 1, 2 e 3 del D.M. 16-12-2009,n.99).

Anche al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte della commissione, si rammenta che, ai sensi del D.M. 16-12-2009, n.99, art. 3, comma 2, i candidati destinatari del punteggio massimo di credito scolastico (8 punti per la classe terza, 8 punti per la classe

quarta e 9 punti per la classe quinta) devono avere comunque riportato, negli scrutini finali relativi alla classe terza, alla classe quarta e alla classe quinta, la media dei voti superiore a nove, con nessun voto inferiore a otto (ivi compresa la valutazione del comportamento).

L'attribuzione della lode è stata resa complessa e problematica e sarà con grande probabilità conseguita da un numero molto limitato di candidati, visti i numerosi sbarramenti (condizioni) che vengono posti:

- essere arrivato a 100 senza "bonus" della commissione;
- avere conseguito il massimo del credito scolastico senza integrazioni ex comma 4, art. 11 del Regolamento;
- avere avuto voti della terza, quarta e quinta classe e di ammissione all'esame, incluso il comportamento, uguali o superiori ad 8, con una media generale superiore a 9;
- avere conseguito nell'ultimo anno il credito scolastico all'unanimità;
- avere conseguito nelle prove d'esame il punteggio massimo all'unanimità;
- e, al verificarsi di tutte queste condizioni, la commissione può attribuire la lode ma solo all'unanimità (art.3, comma 1 D.M. 99/2009)

Indicazioni operative

Quest'ultima condizione appare un non senso: potrebbe un qualsiasi commissario esercitare un potere di veto e determinare la non attribuzione della lode ad una ragazza o un ragazzo che soddisfa a tutte le altre condizioni?

Così come appare pleonastico chiedere (art. 13.11 della presente O.M.) che la Commissione determini i criteri per l'attribuzione della lode: ma quali altri potrebbe escogitare oltre a questi? L'art. 3 del citato D.M. 99/2009 ha già come titolo: Criteri per l'attribuzione della lode: potrebbe la commissione discostarsene ed individuarne altri? Certamente no. E allora?

La soluzione più semplice appare che la commissione all'unanimità individui e faccia propri come criteri quelli espressi dal D.M.99/09 citato e che stabilisca che ai candidati che soddisfano quelle condizioni sia attribuita la lode tout court.

Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, art.6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2011/2012 (a regime nel corrente anno scolastico 2011/2012, vedi art.4, comma 6, D.M. n.99/2009), la commissione, all'unanimità, può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art.3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n.425 e successive modificazioni,

Lode per i candidati anticipati

ciò senza nessun punto dei cinque di bonus finale concedibili..

a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art.11, comma 4, del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323

condizioni

vedasi commento all'art. 8, comma 6

ed abbiano perciò riportato:

- negli scrutini finali relativi al penultimo anno e ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento (fatta salva la media dei voti, che deve essere maggiore di

Media e voti ultimi tre anni

Credito scol. ultimo anno	<p>nove nel terzultimo e nel penultimo anno);</p> <p>- il credito scolastico annuale relativo al penultimo e al terzultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, ai candidati anticipatari per merito si applica la tabella A allegata al D.M. n. 99/2009 (cfr. art. 4, commi 4, 5, 6, D.M. n.99 del 16 dicembre 2009).</p> <p>Il credito scolastico – nei casi di abbreviazione - è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla Tabella A, allegata al DM n.99/2009, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno (art.3, comma 4 DM n.99/2009).</p>
Atti finali	<hr/> <p><i>Per i candidati abbreviatari le condizioni per conseguire la lode sono:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - aver raggiunto 100 punti senza bonus - non aver usufruito del "bonus" di cui al comma 4 dell'art. 11 del Regolamento; - avere riportato nei tre anni precedenti (quindi in 2[^], 3[^] e 4[^]) nessun voto inferiore a 8 e la media di più di nove in 3[^] e 4[^]; - avere conseguito tutti i punteggi massimi con deliberazione all'unanimità. <p><i>A questi alunni il consiglio di classe, avendo essi una media superiore a nove per l'ultimo anno deve attribuire il massimo del punteggio di credito scolastico.</i></p> <p><i>E alla fine uno dei commissari potrebbe anche essere contrario ed in tal caso la lode non potrebbe essere attribuita (sic!!)</i></p>
Certificazione	<hr/> <p>6. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al successivo comma 6. La menzione della lode va trascritta sul modello di diploma e sulla relativa certificazione integrativa. Le esperienze condotte in alternanza scuola lavoro negli istituti professionali verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli "ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito".</p>
ESABAC	<p>7. Il modello di certificazione è quello di cui al D.M. 3 marzo 2009, n. 26.</p> <p>8. Per i candidati che hanno superato l'esame ESABAC, la Commissione provvede a compilare il modello (Allegato 4), concordato con la Parte Francese, allegato alla presente O.M., da inviare a cura della istituzione scolastica interessata al Rettorato dell'Académie di Grenoble, per il rilascio del certificato provvisorio, in attesa del diploma di Baccalauréat. Le istituzioni scolastiche riceveranno dal Rettorato di Grenoble l'attestazione, di cui al modello allegato.</p> <p>9. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame.</p> <p>10. I Presidenti di commissione, qualora lo ritengano opportuno, potranno trasmettere al competente USR un'apposita relazione contenente osservazioni sullo</p>

svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché proposte migliorative dell'esame di Stato.

Consegna dei diplomi

Questa è una novità assoluta: per la prima volta a memoria d'uomo, forse da sempre, la relazione finale del Presidente perde il carattere di obbligatorietà ma diventa facoltativa valutandone l'opportunità: sembra dire l'O.M. ai presidenti di compilare la relazione solo se hanno da segnalare qualcosa in senso positivo o negativo e, in caso contrario, di farne a meno.

Relazione del Presidente facoltativa

Forse ci si è resi conto che nella maggior parte dei casi era carta sprecata che nessuno leggeva ed era depositata da qualche parte a coprirsi di ingloriosa polvere.

Non crediamo che sarà un'incombenza rimpiaanta.

10 bis. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione di formazione (INVALSI) ha confermato la disponibilità a pubblicare sul sito Internet dell'Istituto una proposta di griglia di correzione per gli elaborati della prima prova scritta

reperibile all'indirizzo

<http://www.invalsi.it/download/STRUMENTORILEVAZIONE.pdf>

vedasi in Appendice

Griglia di correzione 1^a prova

nonché il repertorio delle terze prove degli anni scolastici passati. L'INVALSI produrrà, inoltre, un riesame, su base campionaria, delle prove di italiano e, limitatamente agli indirizzi di studio in cui la seconda prova scritta riguarda la matematica, anche di quelle di quest'ultima disciplina.

I modelli di terza prova disponibili e l'archivio terze prove saranno scaricabili direttamente dal sito internet dell'INVALSI al seguente indirizzo:

http://www.invalsi.it/Estato2-0910/pagine/atp_ones.php

11. Nel concludere i lavori, i presidenti di commissione affidano all'istituto scolastico, fuori dal plico sigillato contenente gli atti di esame, una scheda da trasmettere, tramite il competente Ufficio Scolastico Regionale, all'Ispettore tecnico di vigilanza, nella quale sono riportati i criteri adottati dalle singole commissioni per l'attribuzione della lode e le motivazioni della relativa attribuzione ai singoli candidati. L'Ispettore tecnico di vigilanza includerà nella sua relazione concernente l'andamento degli esami un apposito paragrafo sulle modalità di attribuzione della lode da parte delle commissioni, desunte dall'ispettore medesimo attraverso l'esame delle schede pervenutegli. Il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico regionale invierà apposita relazione sullo svolgimento degli esami, comprensiva di un paragrafo sulle lodi con le proprie relative valutazioni, al Direttore generale della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici del Ministero.

Repertorio 3^a prove

Scheda all'Ispettore di vigilanza

criteri e motivazioni per la lode

12. Ferma restando la competenza dei presidenti delle commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma ed alla consegna dei diplomi stessi.

Rilascio dei diplomi

13. Si rammenta che i certificati rilasciati dai dirigenti delle istituzioni scolastiche, a richiesta degli interessati - a seguito

Rilascio di certificati con apposita dicitura	della Direttiva n.14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, emanata in attuazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183 - devono riportare, a pena di nullità, la dicitura: <<Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.>>.
non sul diploma	Tale dicitura, invece, non deve essere apposta sull'originale del diploma di superamento dell'esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio.
copia sostitutiva	14. In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma dell'esame di stato, di cui all'art.13 del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323, il dirigente scolastico rilascia copia del certificato, con l'annotazione che si tratta di copia sostitutiva dell'originale.

ART. 21

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

SI punteggio e lode	1. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell'esame stesso (cfr. articolo 6, comma 4, DPR 22 giugno 2009, n.122).
ESITO NEGATIVO	2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.
Candidati con prove differenziate	3. Per i candidati di cui all'articolo 17, comma 4, e 17 bis, comma 2, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Si ricorda che, ai sensi del comma 9 dell'art. 12 della presente O.M. la data di pubblicazione dei risultati deve essere unica per le due classi/commissioni. Viene confermata la pubblicazione del punteggio finale in caso di superamento dell'esame; nessuna indicazione di punteggio, invece per chi non supera l'esame ma SOLO la dizione "esito negativo". Vengono quindi compilati scheda dei candidati e registri d'esame.

I candidati disabili o con D.S.A. che hanno svolto prove differenziate vedranno sul tabellone affisso all'albo solo il punteggio che hanno conseguito; l'informazione che sono state svolte prove differenziate va posta solo nell'attestazione dei crediti formativi.

ESABAC	4. L'esito della parte specifica dell'esame ESABAC con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'Istituto sede della commissione, con la formula: "Esito ESABAC: Puntì...." in caso di risultato positivo; con la sola indicazione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell'esame relativo a detta parte specifica.
	5. Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di 100 con l'attribuzione della lode, la scuola provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.L.vo 29-

12-2007, n.262, all'acquisizione del consenso dei medesimi, ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell'Albo Nazionale delle Eccellenze.

Consenso per albo naz. eccellenze

ART. 22 VERSAMENTO TASSA ERARIALE E CONTRIBUTO

1. Il versamento di contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.
2. La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.
3. Il pagamento della tassa erariale, nonché dell'eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Direttore Generale.
4. In caso eventuale di cambio di assegnazione di istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore, ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.

Contributo candidati esterni per prove di laboratorio

ART. 23 VALIDITA' DEI DIPLOMI

1. Con il decreto che individua la materia oggetto della seconda prova scritta e le materie affidate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, sono indicati i titoli di studio che si conseguono al termine dei relativi corsi di studio.

Titoli di studio

ART. 24 ACCESSO AI DOCUMENTI SCOLASTICI E TRASPARENZA

1. Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è responsabile della loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico sigillato che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico stesso redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente.

Consegna degli atti al Dirigente scolastico

Diritto di
accesso

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme dettate dalla precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni.

Si ricorda che il diritto di accesso agli atti va esercitato ai sensi della Legge citata e sue integrazioni e modifiche.

Si ricorda che la richiesta deve essere presentata dall'interessato o da un suo delegato e deve essere motivata con la tutela di un interesse legittimo, anche se non necessariamente per produrre un ricorso: anzi, spesso, vedere gli atti convince della correttezza delle operazioni e distoglie dal ricorso.

La mera curiosità o, per es., la non corrispondenza tra le proprie aspettative ed il punteggio finale conseguito non costituiscono motivo valido per l'accesso agli atti.

La richiesta di accesso di un candidato che non ha superato l'esame, per quanto detto sopra, va accolta ed esaudita immediatamente.

Se la richiesta riguarda invece candidati che hanno superato l'esame, accoltene le motivazioni, per evitare di aprire e chiudere continuamente i plichi, anzichè procedere subito, è buona prassi attendere qualche giorno (si ricordi che la risposta va fornita entro 30 giorni) in modo da accoglierne altre eventualmente intanto pervenute e procedere all'apertura del plico una volta per tutte.

ART. 25 TERMINI

Giorni festivi

1. I termini indicati nella presente ordinanza, nell'ipotesi in cui vengano a cadere in un giorno festivo, sono di diritto prorogati al giorno seguente.

ART. 26 ESAMI NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA E NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Regione
Val d'Aosta

1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il Regolamento emanato con D.P.R. 7/1/99, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella regione, ai sensi dell'art. 21, comma 20 bis, della legge 15/3/97, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3/11/98, n. 52.

Provincia
autonoma
di Bolzano

2. Nella Provincia Autonoma di Bolzano, le modalità di svolgimento della terza prova scritta sono modificate secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Provincia n. 14 del 7-4-2005, avente per oggetto: "Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige".

ART. 27 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

1. Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa e di una più celere definizione degli adempimenti, i Direttori generali

degli Uffici Scolastici regionali potranno valutare l'opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli Uffici regionali o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza. Deleghe

2. Per la prossima sessione dell'esame Stato, è stato previsto un progetto di semplificazione, finalizzato alla trasmissione per via telematica delle prove, denominato "plico telematico", contenente i testi della prima e della seconda prova scritta (nonché, ove prevista, della quarta prova scritta). Ciascuna sede di esame diviene destinataria del "plico telematico", documento digitale, protetto con procedimenti di cifratura, e, a tal fine, il dirigente scolastico deve garantire la dotazione tecnica indispensabile e, almeno, un "referente di sede". In sede di prima applicazione, comunque, saranno predisposte adeguate misure cautelative e alternative per garantire il regolare svolgimento degli esami. Plico telematico
- A riguardo, con apposita nota tecnica del 12 aprile 2012 sono state fornite dettagliate istruzioni.

Sono state anche effettuate simulazioni di trasmissione dei plichi ed il sistema sembra abbia funzionato e appare, ad usarlo, più semplice di quanto sembri nelle istruzioni: è comunque compito del Dirigente scolastico predisporre mezzi tecnici e personale che garantiscano il funzionamento del sistema.

Il Presidente della commissione deve invece vigilare attentamente che non ci siano fughe di notizie tra l'accesso al plico e la somministrazione delle prove ai candidati, partecipando anche di persona, o tramite un suo delegato, alle operazioni di scarico del plico e di stampa.

Roma, 11-5-2012

IL MINISTRO
FRANCESCO PROFUMO

ALLEGATI

ALLEGATO A)

Schema della dichiarazione di lavoro per i candidati esterni agli esami di Stato di istruzione professionale.

DICHIARAZIONE

..l.. sottoscritt.....

titolare-legale rappresentante (1) della ditta.....
domiciliat iniscritt alla Camera di commercio di
.....n

Dichiara

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazione mendace, che l. sig.....
nat... a..... (provincia di)
ilresidente a.....
(provincia di.....) è occupat..... presso questa ditta con la qualifica (eventuale) di

L'assunzione è avvenuta il giornocon comunicazione prot. n.....del Centro per l'impiego difino al giorno.....

Nel periodo sopra indicato il lavoratore ha svolto le seguenti attività e mansioni tecniche:

.....
.....
.....

Il lavoratore è iscritto al n..... del libro matricola ed è registrato sul libro paga. Sono stati effettuati i versamenti dei contributi previdenziali.(2)
Si rilascia la presente dichiarazione per uso scolastico.

Data,

Firma del titolare o del rappresentante
legale e timbro della ditta

.....

- 1)-Cancellare la dizione che non interessa
- 2)-Oppure indicare il motivo del mancato versamento

Schema della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei candidati esterni agli esami di Stato negli istituti professionali per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni (art.3, comma 3)

SCHEMA 1

I sottoscritt,
nat a
il, residente in.....
dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di
dichiarazione mendace, di aver svolto attività lavorativa presso.....
con la qualifica di per il periodo dal.....al.....
In tale periodo il sottoscritto ha svolto le seguenti attività e mansioni, a carattere non
esclusivamente esecutivo:

.....
.....

Data

Firma

SCHEMA 2

I sottoscritt.....
nat aresidente in
dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di
dichiarazione mendace, di aver effettuato esperienze di formazione professionale presso
.....
con la qualifica di.....per il periodo dalal

Tale formazione ha riguardato la seguente
attività.....

.....
.....
.....

Data

Firma



Allegato 4
Annexe 4

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Denominazione dell'Istituzione scolastica Nom de l'établissement scolaire	,il ... , le
.....	
Indirizzo Adresse	Modulo da inviare al Rectorat de l'Académie de Grenoble (autorità amministrativa designata dalla parte francese)
.....	
Indirizzo e-mail Adresse e-mail	
.....	

ATTESTATO DI SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO E DICHIARAZIONE DEI VOTI PER IL RILASCIO DEL BACCALAUREAT

Attestation de réussite à l'Esame di Stato
et relevé des notes pour la délivrance du Baccalauréat

Il Presidente della Commissione attesta che / Le Président du Jury atteste que

Signorina/Signora/Signore
Mademoiselle/Madame/Monsieur

Nato il a
Né(e) le à

Ha ottenuto il diploma di superamento dell'Esame di Stato A été reçu(e) à l'examen final de l'Esame di Stato
Indirizzo:
Série :
Alla sessione di (mese e anno) :
à la session de (mois et année) :
Con un punteggio complessivo di/ avec une note globale de : / 100
Attribuzione della lode/ attribution de la lode : si/ oui <input type="checkbox"/> no / non <input type="checkbox"/>

E ha ottenuto i voti seguenti alla parte specifica dell'esame validi per il rilascio del Baccalauréat : et a obtenu les notes suivantes à la partie spécifique de l'examen prise en compte pour la délivrance du Baccalauréat :
• Lingua e letteratura francesi / langue et littérature françaises : / 15
• Storia/ histoire : / 15
Media ottenuta alla parte specifica dell'esame: / 15 Moyenne obtenue à la partie spécifique de l'examen :

Data di deliberazione della Commissione / Date de délibération de la Commission:
Il Presidente della Commissione
Le Président du Jury
(Signature)

Rectorat de l'Académie de Grenoble Rettorato dell'Académie di Grenoble Adresse Indirizzo Tél. / telefono : E-mail :	Fait à Fatto a, le, il
---	---

ATTESTATION DE RÉUSSITE À L'EXAMEN DU BACCALAURÉAT GÉNÉRAL
Attestato di superamento dell'esame del Baccalauréat général

Vu l'accord du 24 février 2009 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne
Visto l'accordo del 24 febbraio 2009 fra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica italiana

Le Recteur de l'Académie de Grenoble Il Rettore dell'Académie di Grenoble	atteste que attesta che
Mademoiselle/Madame/Monsieur Signorina/Signora/Signore	
Né(e) le	à
	(Nato/a il a)
a été reçu (e) à l'examen du BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ha superato l'esame del Baccalauréat général	
de la série (en toutes lettres) : dell'indirizzo (in lettere) :	
à la session de (indiquer le mois et l'année) : Nella sessione di (indicare il mese e l'anno) :	
avec une moyenne générale de / con una media di :	/ 20
mention / Menzione :	

Cette attestation de diplôme a une valeur officielle, qui confère à son titulaire les mêmes droits que l'original du diplôme du Baccalauréat.
Quest'attestato ha valore ufficiale e conferisce al titolare gli stessi diritti attribuiti al possesso dell'originale del diploma del Baccalauréat.
Cette attestation est valable pour l'inscription dans l'enseignement supérieur en France.
Quest'attestato è valido per l'iscrizione nell'insegnamento superiore in Francia.
Le premier cycle de l'enseignement supérieur est ouvert à tous les titulaires du Baccalauréat (article L. 612-3 du Code de l'éducation).
Il primo ciclo dell'insegnamento superiore è aperto a tutti i titolari del Baccalauréat (articolo L. 612-3 del Codice dell'Educazione).

Pour le Recteur et par délégation
Per delega del Rettore

(signature)
(firma)

APPENDICE NORMATIVA

**Leggi istitutive dell'esame di stato
del II ciclo**

Legge 10 dicembre 1997, n. 425

e

Legge 11 gennaio 2007, n.1

Legge 10 dicembre 1997, n. 425

Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

ARTICOLO 1

Finalità e disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi integrativi.
2. Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie a essi connesse con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge.
3. Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; esso detta anche le disposizioni transitorie:
 - a) per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni scolastici, anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio;
 - b) per la predisposizione e l'invio alle scuole, da parte del ministero della Pubblica istruzione, delle istruzioni relative alle caratteristiche della terza prova scritta e delle modalità relative alla sua predisposizione.

ARTICOLO 2

Ammissione

1. All'esame di Stato sono ammessi:
 - a) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso;
 - b) gli alunni delle scuole statali che siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5;
 - c) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi nel quale siano funzionanti almeno tre classi del □ individuali oppure che risulti in via di esaurimento;
 - d) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui alla lettera c), siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5.
2. I requisiti di ammissione dei candidati esterni sono ridefiniti avendo riguardo: all'età dei candidati; al possesso di altro titolo di studio di istruzione secondaria superiore; agli studi seguiti nell'ambito dell'Unione europea; a obblighi internazionali.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto statale collegata alla Commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
4. Può essere prevista l'abbreviazione di un anno del corso di studi di scuola secondaria superiore per l'assolvimento dell'obbligo di leva.

5. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di maturità o, a seconda del corso di studi, di qualifica, di licenza di maestro d'arte e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, gli alunni dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, dei licei artistici, degli istituti magistrali, degli istituti tecnici e professionali, nonché degli istituti d'arte e delle scuole magistrali che, nello scrutinio finale, per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.

ARTICOLO 3

Contenuto ed esito dell'esame

1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte e un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono inviati dal ministero della Pubblica Istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla Commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal ministro della Pubblica Istruzione nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la Commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

4. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

5. Nelle scuole della Valle d'Aosta la conoscenza delle lingue italiana e francese, parificate a norma dell'articolo 38, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante «Statuto speciale per la Valle d'Aosta», è accertata nell'ambito dello svolgimento delle tre prove scritte, di cui almeno una deve essere svolta in lingua italiana e una in lingua francese a scelta del candidato.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della \square ndiv dei punti attribuiti dalla Commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La Commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della Commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.

7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

ARTICOLO 4

Commissione e sede d'esame

1. La Commissione d'esame è nominata dal ministero della Pubblica istruzione ed è composta da non più di otto membri, dei quali un 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del ministro della Pubblica istruzione, adottato a norma dell'articolo 205 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I compensi dei commissari e del presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui al comma 5.

2. Ogni due Commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle Commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna Commissione, e comunque non superiore a quattro. Il presidente è nominato dal ministero della Pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminati, tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto a essere presente a tutte le operazioni delle Commissioni. I membri esterni sono nominati dal ministero della Pubblica istruzione tra i docenti della scuola secondaria superiore. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente e di membro esterno della Commissione d'esame nella propria scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle quali si sia prestato servizio negli ultimi due anni.

3. Le Commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera Commissione a maggioranza assoluta.

4. A ogni singola Commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna Commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una Commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse Commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette Commissioni, possono essere costituite Commissioni apposite.

5. La partecipazione dei presidenti e dei commissari è compensata, nella misura stabilita con decreto del ministro della Pubblica istruzione, adottato d'intesa con il ministro del Tesoro, entro il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, è innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente o di commissario e in relazione ai termini di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati.

6. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e, limitatamente ai candidati delle ultime classi di corsi che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti; sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali. Gli istituti statali sede di esame dei candidati esterni, salvo casi limitati e specificamente individuati, sono quelli esistenti nel comune o nella provincia di residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la sede deve essere indicata dal provveditore agli studi della provincia ove è presentata la domanda di ammissione agli esami.

ARTICOLO 5

Credito scolastico

1. Il consiglio di classe attribuisce a ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un credito per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. Tale credito non può essere complessivamente superiore a 20 punti. È stabilito il credito massimo conseguibile in ciascun anno scolastico e sono individuati criteri omogenei

per la sua attribuzione e per la sua eventuale integrazione, nell'ultimo anno, a compensazione di situazioni di svantaggio, riscontrate negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno, che possano considerarsi pienamente superate.

2. Il credito scolastico degli alunni per gli anni scolastici antecedenti quello di prima applicazione della nuova disciplina è ricostruito sulla base del curriculum dell'ultimo triennio.

3. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 2, comma 5, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso; nei casi di abbreviazione per leva militare ai sensi del medesimo articolo 2, comma 4, è attribuito nella misura ottenuta nell'ultimo anno frequentato.

4. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.

ARTICOLO 6

Certificazioni

1. Il rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento dell'esame di Stato sono ridisciplinati in armonia con le nuove disposizioni al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite, secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea.

ARTICOLO 7

Esami di idoneità nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, lo svolgimento nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute degli esami di idoneità alle varie classi dei corsi di studio è soggetto alla seguente disciplina: il candidato esterno può presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo.

ARTICOLO 8

Disposizioni finali

1. Sullo schema di regolamento di cui all'articolo 1 è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, il regolamento può essere comunque emanato.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1 sono abrogati: gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonché l'articolo 361, commi 1, 2 e 3, del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con esclusione del limite di spesa di lire 116 miliardi previsto dal comma 2. Dalla medesima data, nell'articolo 199 del predetto Testo unico, si intendono espunti i riferimenti agli esami di maturità.

3. Sono fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, previste, individualizzate, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

4. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, le norme del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

ARTICOLO 9

Norma finanziaria

1. Le spese relative all'indennità e ai compensi per gli esami, già imputate sugli stanziamenti iscritti nei capitoli 2204, 2402, 2408 e 2605 dello stato di previsione del ministero della Pubblica istruzione, sono unificate in un unico capitolo del medesimo stato di previsione.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 33 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero della Pubblica istruzione.

3. Il ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGGE 11 gennaio 2007, n.1

Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Ammissione all'esame di Stato, commissione e sede di esame)

1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

“Art. 2. – (Ammissione). –

1. All'esame di Stato sono ammessi: a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione; b) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi

dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

2. All'esame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

4. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

5. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 3 sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali

documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.

6. Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

7. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, secondo le medesime modalità previste ai commi 3, 4, 5 e 6.

8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

Art. 3. – (Contenuto ed esito dell'esame). –

1. L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato.

2. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la terza prova è espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova. L'Istituto provvede, altresì, alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità.

3. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

4. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

5. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La

commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla commissione.

7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

8. Alla regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

9. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

Art. 4. - (Commissione e sede di esame) -

1. La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione è nominata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, sulla base di criteri determinati a livello nazionale.

2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.

3. Il presidente è nominato, sulla base di criteri e modalità determinati, secondo il seguente ordine, tra:

a) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili;

b) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;

c) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

d) i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;

e) i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

f) i dirigenti scolastici e i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore.

5. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di natura non regolamentare.

6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto, nell'ordine, all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale.

7. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente o di commissario esterno della commissione di esame nella propria scuola, nelle scuole ove si sia già espletato per due volte

consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato servizio nei due anni precedenti.

8. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.

9. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati esterni costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Presso ciascuna istituzione scolastica può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un'altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale. I candidati esterni sostengono l'esame di Stato secondo le modalità dettate al riguardo dalle norme regolamentari di cui all'articolo 1, comma 2.

10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico dello Stato.

11. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e paritari; sono sede di esame anche gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, con corsi che continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Sede d'esame per i candidati esterni sono gli istituti statali e paritari. Qualora il candidato non sia residente in Italia, la sede di esame è indicata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di ammissione agli esami.

12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero dei debiti, sono assicurati nell'ambito della funzione ispettiva”.

Art. 2.

(Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e, per quanto riguarda le lettere a), b) e c), su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere comunque adottati, uno o più decreti legislativi finalizzati a:

a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;

b) potenziare il raccordo tra la scuola, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e

coreutica e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto;

c) valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264;

d) incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per i decreti legislativi di cui alla lettera a), prevedere l'individuazione delle misure e modalità di raccordo tra le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti della formazione tecnica superiore, nonché i percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro; prevedere, nella definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento, la partecipazione anche di docenti universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché della formazione tecnica superiore; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi nell'ultimo anno del corso di studi;

b) per i decreti legislativi di cui alla lettera b), prevedere apposite modalità per favorire e sostenere la partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore alle prove di verifica dell'adeguata preparazione iniziale degli studenti di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e per il soddisfacimento degli eventuali obblighi formativi universitari;

c) per i decreti legislativi di cui alla lettera c), prevedere che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nell'ultimo triennio e nell'esame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto, definendo altresì, in detti decreti, i criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche;

d) per i decreti legislativi di cui alla lettera d), prevedere incentivi, anche di natura economica, finalizzati alla prosecuzione degli studi, anche nell'ambito dell'istruzione e formazione tecnica superiore, e definire le modalità di certificazione del risultato di eccellenza;

e) i decreti legislativi di cui alle lettere a) e d) sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sull'andamento degli esami di Stato.

4. L'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), e del comma 2, lettere a), b) e c), non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

5. Alla finalizzazione di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2, lettera d), sono destinate risorse nel limite massimo di euro 5.000.000.

6. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, sulla medesima proposta di cui al comma 1, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.

(Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni)

1. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006-2007 e dell'anno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione dei compensi di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si provvede, a decorrere dal 2007, nel limite massimo di euro 138.000.000.

3. Sono abrogati:

a) l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) l'articolo 13, comma 4, e l'articolo 14 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

c) l'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.

4. All'onere derivante dalla presente legge, determinato in complessivi euro 143.000.000, a decorrere dall'anno 2007, di cui euro 138.000.000 per i compensi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dalla presente legge, ed euro 5.000.000 per l'incentivazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), si provvede, quanto ad euro 40.240.000, con la disponibilità di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto ad euro 63.810.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, quanto ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della

legge 30 dicembre 2004, n. 311.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fioroni, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: Mastella

REGOLAMENTI

**Decreto del Presidente della Repubblica
23 luglio 1998, n. 323**

**Regolamento degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore**

e

Decreto Ministeriale

22 maggio 2007, n. 42

**Modalità di attribuzione
del credito scolastico...**

Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323

Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
(in GU 9 settembre 1998, n. 210)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore ed in particolare l'articolo 1;
VISTO l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
CONSIDERATI gli ordini del giorno presentati alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ed accolti dal Governo, rispettivamente, nelle sedute del 24 settembre 1997, del 25-26 giugno 1997 e del 2 dicembre 1997;
SENTITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi nelle sedute del 23 e del 25 giugno 1998;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità dell'esame di Stato

1. (L. 425, art.1, comma 1) Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi integrativi.
2. (Regolamento) Gli esami di Stato conclusivi del corso di studio di istruzione secondaria superiore si sostengono in unica sessione annuale.
3. (Regolamento) L'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato tendono ad accertare le conoscenze generali e specifiche, le competenze in quanto possesso di abilità, anche di carattere applicativo, e le capacità elaborative, logiche e critiche acquisite.

Art. 2

Candidati interni

1. (L. 425, art.2, comma 1 e Regolamento) All'esame di Stato sono ammessi:
 - a) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati in sede di scrutinio finale;
 - b) gli alunni delle scuole statali che siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui ai commi 2 e 3;
 - c) gli alunni delle scuole parificate o legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi nel quale siano funzionanti almeno tre classi del quinquennio o abbiano funzionato almeno tre classi del quinquennio progressivamente non riattivate, e siano stati valutati in sede di scrutinio finale;

d) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui alla lettera c), siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui ai commi 2 e 3.

2. (L. 425, art.2, comma 5 e Regolamento) Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato gli alunni che, nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esonerati dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica.

3. (Regolamento) Il beneficio di sostenere, con l'abbreviazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto, l'esame di Stato, è concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso anno solare o nel seguente, purché, se alunni di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito la promozione all'ultima classe nello scrutinio finale con esclusione di promozione conseguita secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, secondo periodo.

Art. 3

Candidati esterni

1. (Regolamento) Oltre ai candidati di cui all'articolo 2 sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in corso e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;

b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

c) siano in possesso, nel caso di esami di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte, del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso integrativo prescelto, indipendentemente dall'età;

d) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in corso;

e) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale;

f) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

2. (Regolamento) I candidati agli esami negli istituti professionali devono documentare di avere esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuti, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto presso il quale svolgono l'esame.

3. (Regolamento) I candidati di cui alla lettera d) del comma 1 sono esentati dal presentare qualsiasi titolo di studio.

4. (Regolamento) Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studi.

5. (L. 425, art. 2 comma 3 e Regolamento) L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione europea di tipo e livello equivalente, è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. Ai fini della individuazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.

6. (Regolamento) I candidati di cui al comma 1, lett.e) e quelli in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di altro corso di studi sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito. Ai fini della individuazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.

7. (L. 425, art.2, comma 3 e Regolamento) L'esame preliminare è sostenuto, nel mese di maggio e comunque non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe dell'istituto statale collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso in cui il numero dei candidati

comporti la costituzione di apposite commissioni d'esame, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe terminale individuata dal capo dell'istituto sede dell'esame conclusivo, al momento dell'acquisizione della domanda di ammissione all'esame medesimo. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene le prove.

8. (*Regolamento*) I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), d) ed e), previo superamento delle prove di cui ai commi 5 e 6. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

9. (*L. 425, art.2, comma 3 e Regolamento*) L'esito positivo degli esami preliminari previsti dai commi 5 e 6, in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe, come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima.

10. (*Regolamento*) E' fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi.

11. (*Regolamento*) I candidati presentano domanda di ammissione all'esame, ad un solo istituto, entro il 30 novembre dell'anno scolastico in cui intendono sostenere l'esame stesso. Eventuali domande tardive sono prese in considerazione esclusivamente dai Provveditori agli studi, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio. Limitatamente ai candidati che cessano la frequenza dell'ultimo anno di corso dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo il predetto termine è differito al 20 marzo.

Art. 4

Contenuto ed esito dell'esame

1. (*L. 425, art.3, commi 1 e 4, e Regolamento*) L'esame di Stato comprende tre prove scritte aventi le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 ed un colloquio volti ad evidenziare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

2. (*L. 425, art.3, comma 1 e Regolamento*) La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; essa consiste nella produzione di uno scritto scelto dal candidato tra più proposte di varie tipologie, ivi comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1.

3. (*L. 425, art.3, comma 1 e Regolamento*) La seconda prova scritta è intesa ad accertare le conoscenze specifiche del candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alle sperimentazioni prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte.

4. (*L. 425, art.3, comma 1 e Regolamento*) La terza prova, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare, oltre quanto previsto dal comma 1, le capacità del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. Le predette modalità di svolgimento della prova possono essere adottate cumulativamente o alternativamente. La prova è strutturata in modo da consentire anche l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere se comprese nel piano di studi dell'ultimo anno.

5. (*L. 425, art.3, comma 3 e Regolamento*) Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell'argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

6. (L. 425, art.3, comma 6, art.5, comma 1 e Regolamento) A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte e di trentacinque per la valutazione del colloquio. I quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte sono ripartiti in parti uguali tra le tre prove. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 10 e a 22. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di venti punti. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.
7. (L. 425, art.3, comma 6) Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.

Art. 5

Modalità di invio, formazione e svolgimento delle prove d'esame

1. (L. 425, art.3, comma 2 e Regolamento) I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione ed inviati ai provveditorati agli studi o alle istituzioni scolastiche con indicazione dei tempi massimi per il loro svolgimento. Alla trasmissione dei testi può provvedersi in via telematica, previa adozione degli accorgimenti necessari a tutelarne la segretezza. La materia oggetto della seconda prova scritta è individuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno.
2. (L. 425, art.3, comma 2 e Regolamento) Le caratteristiche formali generali della terza prova scritta sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il testo relativo alla predetta prova è predisposto dalla commissione di esame. La relativa formulazione deve essere coerente con l'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. A tal fine, i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso è immediatamente affisso all'albo dell'istituto ed è consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne copia.
3. (Regolamento) La commissione entro il giorno successivo a quello di svolgimento della seconda prova definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta in coerenza con quanto attestato nel documento di cui al comma 2. La mattina del giorno stabilito per lo svolgimento di detta prova, la commissione, in coerenza con quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun componente. Per la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione collegiale della prova, la commissione può avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'art. 14.
4. (Regolamento) Il documento di cui al comma 2, nelle scuole che attuano l'autonomia didattica e organizzativa in via sperimentale, è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati agli alunni provenienti da più classi.
5. (Regolamento) Le scuole che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 individuano le modalità di predisposizione del documento di cui al comma 2 nel proprio regolamento.
6. (Regolamento) Qualora i testi relativi alle prime due prove scritte non giungano tempestivamente, il Presidente della commissione esaminatrice ne informa il Ministero della pubblica istruzione, che provvede all'invio dei testi richiesti. In caso di particolari difficoltà o disagi, ove siano trascorse due ore dall'orario previsto per l'inizio della prova scritta, la Commissione provvede a formulare i testi delle prime due prove di esame con le modalità stabilite col decreto di cui al comma 1.

7. (*Regolamento*) Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Esso, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, prosegue su argomenti proposti al candidato a norma dell'art. 4, comma 5. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.

8. (*L. 425, art.4, comma 3 e Regolamento*) Le commissioni d'esame possono provvedere alle correzioni delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari definite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, ferma restando la responsabilità collegiale delle commissioni.

9. (*L. 425, art.4, comma 3 e Regolamento*) Le operazioni di cui al comma 8 si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza. Se sono proposti più di due punteggi, e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti.

Art. 6

Esami dei candidati con handicap

1. (*Regolamento*) Ai fini di quanto previsto dall'articolo 16, commi 3 e 4, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, confluito nell'art. 318 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

2. (*Regolamento*) I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.

3. (*Regolamento*) I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della citata legge n. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

Art. 7

Prove suppletive e particolari modalità di svolgimento degli esami

1. (*Regolamento*) Ai candidati che, in seguito a malattia da accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dal Ministero della pubblica istruzione prima della conclusione degli esami, ovvero, in casi eccezionali, anche oltre tale data; per l'invio e la predisposizione dei testi si seguono le modalità di cui all'articolo 5.

2. (*Regolamento*) Il presidente della commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati.

3. *(Regolamento)* In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.

Art. 8 Sedi degli esami

1. *(L. 425, art.4, comma 6 e Regolamento)* Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali, i licei linguistici di cui all'art. 363, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti paritari e legalmente riconosciuti.

2. *(L. 425, art.4, comma 6 e Regolamento)* Sede d'esame dei candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art.362, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, sono soltanto gli istituti statali ed i licei linguistici di cui al comma 1.

3. *(L. 425, art.4, comma 6 e Regolamento)* Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei candidati agli esami finali di corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati di cui al comma 2 gli istituti statali sede di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di residenza.

4. *(Regolamento)* Qualora il numero delle domande presentate da candidati esterni sia eccessivo rispetto alle possibilità ricettive di ciascun istituto, il Provveditore agli studi, di intesa con i capi di istituto interessati, assegna una parte di domande ad altro o altri istituti, anche di provincia vicina, qualora, in quella di sua competenza, non vi siano altri istituti dell'ordine, tipo, indirizzo o specializzazione prescelti, previa intesa con i competenti Provveditori agli studi.

5. *(Regolamento)* Qualora, per l'esiguità del numero di istituti con uno specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei criteri di cui ai commi 3 e 4, il Provveditore agli studi può disporre che le prove di esame si svolgano anche in altri istituti o scuole anche di tipo diverso, della provincia di competenza, ivi compresi eventualmente quelli non impegnati in esami di Stato.

6. *(Regolamento)* Per i candidati degenti in luogo di cura e detenuti il Provveditore agli studi valuta le eventuali richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica, autorizzando le commissioni esaminatrici, ove ne ravvisi l'opportunità, a spostarsi presso le suddette sedi. In tal caso, le prove scritte sono effettuate di norma nella sessione suppletiva.

7. *(L. 425, art.4, comma 6)* Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è individuata dal Provveditore agli studi della provincia ove è presentata la domanda di ammissione agli esami.

8. *(Regolamento)* I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi di esame stabilite per i candidati.

Art. 9 Commissione d'esame

1. *(L. 425, art.4, comma 1)* La Commissione d'esame è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta da non più di otto membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, più il presidente esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. *(L. 425, art.4, comma 2 e Regolamento)* Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e, comunque, non superiore a quattro. E', in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.

3. (L. 425, art.4, comma 4 e Regolamento) Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. I candidati interni devono appartenere ad una sola classe. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni. Nel caso in cui, per il numero di candidati esterni, non sia possibile rispettare il predetto criterio di ripartizione, possono essere costituite commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni ovvero con soli candidati esterni.
4. (L. 425, art.4, comma 2 e Regolamento) Il presidente è nominato tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri esterni sono nominati tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri interni sono designati dalle singole istituzioni scolastiche tra i docenti delle materie non affidate ai membri esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati ovvero tra i docenti che, sulla base dei regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, hanno partecipato allo scrutinio finale dei candidati interni. Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, ai sensi del comma 3, ultimo periodo, i membri interni sono individuati tra i docenti anche di classi non terminali del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo.
5. (Regolamento) I criteri e le modalità per le nomine dei componenti le commissioni d'esame e per la designazione dei membri interni da parte delle istituzioni scolastiche sono determinati dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui al comma 1.
6. (L. 425, art.4, comma 2) I presidenti ed i membri esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella propria scuola, in altre scuole del medesimo distretto o in scuole nelle quali abbiano prestato servizio negli ultimi due anni.
7. (L. 425, art.4, comma 2 e Regolamento) Il presidente vigila sui lavori delle commissioni e li coordina in tutte le fasi assicurando la sua presenza, ove necessario, anche in quelle in cui i commissari operano per aree disciplinari.
8. (L. 425, art.4, comma 5 e Regolamento) La partecipazione dei presidenti e dei commissari è compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, è innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di membro esterno o di membro interno e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. Il compenso dei membri interni tiene conto anche dell'eventuale svolgimento della funzione in più commissioni.

Art. 10

Sostituzione dei componenti delle commissioni d'esame

1. (Regolamento) La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei membri rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.
2. (Regolamento) Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.
3. (Regolamento) La competenza a provvedere alle necessarie sostituzioni dei componenti delle commissioni d'esame è dei Provveditori agli studi, che dispongono le sostituzioni medesime sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, comma 5.
4. (Regolamento) Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.
5. (Regolamento) La sostituzione dei membri interni viene disposta, su designazione del capo d'istituto, con altro docente che appartenga alla stessa classe, allo stesso corso, o nel caso che ciò non sia possibile

per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto, assicurando che non si tratti di docenti di discipline affidate ai membri esterni.

Art. 11 Credito scolastico

1. (L. 425, art.5, comma 1 e Regolamento) Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d'esame scritte e orali. Per gli istituti professionali e gli istituti d'arte si provvede all'attribuzione del credito scolastico, per il primo dei tre anni, in sede, rispettivamente, di esame di qualifica e di licenza.
2. (Regolamento) Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza dell'area di progetto, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Esso è attribuito sulla base dell'allegata tabella a) e della nota in calce alla medesima.
3. (Regolamento) Non si dà luogo ad attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l'alunno non consegue la promozione alla classe successiva. In caso di promozione con carenze in una o più discipline, il consiglio di classe assegna il punteggio previsto nella nota alla predetta tabella a) e può integrare tale punteggio, in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo e previo accertamento di superamento del debito formativo riscontrato, secondo quanto precisato nella medesima nota.
4. (L. 425, art.5, comma 1 e Regolamento) Fermo restando il massimo dei 20 punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall'alunno ai sensi del comma 2 in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento.
5. (L. 425, art.5, comma 3 e Regolamento) Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella a), in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno; nei casi di abbreviazione per leva militare, ai sensi del medesimo articolo 2, comma 3, è attribuito nella misura ottenuta nell'ultimo anno frequentato.
6. (L. 425, art.5, comma 4 e Regolamento) Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla commissione d'esame ed è pubblicato all'albo dell'istituto il giorno della prima prova scritta.
7. (Regolamento) Per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi per il quale intendono sostenere l'esame di Stato il credito scolastico relativo al terzultimo e al penultimo anno di corso è il credito già maturato o quello attribuito dalla commissione d'esame sulla base dei risultati conseguiti per idoneità, secondo le indicazioni dell'allegata tabella b).
8. (Regolamento) Per i candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, in aggiunta all'eventuale credito derivante dalla promozione o idoneità alla penultima classe, la commissione d'esame tiene conto dei risultati derivanti dalle prove preliminari secondo quanto indicato nell'allegata tabella c).
9. (Regolamento) Per i candidati esterni di cui all'articolo 3, comma 1, lett. E), o in possesso di promozione o idoneità alla penultima o ultima classe di altro corso di studi è attribuito dalla commissione d'esame il credito scolastico derivante dai risultati conseguiti nelle prove preliminari secondo le indicazioni della tabella c).
10. (Regolamento) In analogia a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, per quanto concerne l'ultimo anno, ai candidati di cui ai commi 7, 8 e 9 il credito scolastico è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

11. (L. 425, art. 5, comma 4 e Regolamento) Per tutti i candidati esterni, fermo restando il punteggio massimo di 20, la commissione d'esame può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo di cui al successivo articolo 12. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati interni ed esterni, tale integrazione non può superare i due punti. Ai fini previsti dal presente comma, si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Art. 12 Crediti formativi

1. (Regolamento) Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d'esame. I consigli di classe e le commissioni d'esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito dall'amministrazione scolastica e dall'Osservatorio di cui all'articolo 14. Il Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto.
2. (Regolamento) Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento contributivo.
3. (Regolamento) Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono convalidate dall'autorità diplomatica o consolare.

Art. 13 Certificazioni

1. (Regolamento) La certificazione rilasciata in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento individuali nel curriculum degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d'esame.
2. Qualora l'alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1.
3. I modelli per le certificazioni di cui al comma 1 sono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 14 Osservatorio

1. (Regolamento) E' istituito, presso il Centro europeo dell'educazione, un Osservatorio nazionale con il compito di monitorare, verificare e valutare l'applicazione della nuova disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e di costituire un supporto permanente per le commissioni di esame per quanto riguarda la predisposizione della terza prova scritta anche realizzando, in collaborazione con i competenti uffici dell'amministrazione della pubblica istruzione, un apposito archivio nazionale permanente utilizzabile, a tal fine, dalle commissioni.
2. (Regolamento) Al fine del monitoraggio dell'andamento degli esami di Stato, i presidenti delle commissioni di esame predispongono, prima della chiusura dei lavori, un'apposita relazione sulla base di criteri predefiniti dall'Osservatorio nazionale di cui al comma 1, che provvede all'esame e alla valutazione degli elementi conoscitivi contenuti nelle relazioni.

Disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della nuova disciplina
e disposizioni finali

1. *(Regolamento)* Gli esami di Stato secondo il nuovo ordinamento si svolgeranno a partire dall'anno scolastico 1998/99 con la gradualità di applicazione prevista dal presente articolo.
2. *(Regolamento)* Negli esami di Stato che si svolgeranno nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento la terza prova scritta sarà strutturata in forma semplificata e comunque con la proposizione di un numero limitato di argomenti, quesiti, problemi, casi pratici. Le relative istruzioni sono impartite dal Ministro della pubblica istruzione e diramate alle istituzioni scolastiche, contestualmente al decreto di cui all'art.5, comma 2, in tempo utile allo svolgimento dei primi esami secondo il nuovo ordinamento.
3. *(L.425, art.5, comma 3 e Regolamento)* Agli alunni che affronteranno l'esame al termine dell'anno scolastico 1998/1999 il credito scolastico sarà attribuito, sulla base dell'allegata tabella d) e della nota in calce alla medesima, tutto con riferimento ai risultati del medesimo anno, tenendo conto anche dell'andamento dei due anni precedenti; agli alunni che affronteranno l'esame al termine dell'anno scolastico 1999/2000 sarà attribuito, sulla base dell'allegata tabella e) e della nota in calce alla medesima, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi due anni, con riferimento, rispettivamente, ai risultati dell'anno 1999/2000 e dell'anno precedente, tenendo conto dell'andamento dell'anno scolastico 1997/1998.
4. *(Regolamento)* Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1997, n.425, in connessione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della medesima legge e agli stessi effetti, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti possono istituire classi terminali soltanto nei corsi di studio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in cui siano funzionanti, oltre alla stessa classe terminale, almeno altre due classi.
5. *(Regolamento)* Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a partire dall'anno scolastico 1999/2000; alle stesse faranno riferimento le istituzioni scolastiche legalmente riconosciute e paregiate nel programmare gli esami di idoneità dell'anno scolastico 1998/1999.
6. *(Regolamento)* Limitatamente agli esami di Stato che si svolgeranno nell'anno scolastico 1998/1999 gli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti sono sede di esame anche per gli alunni delle ultime classi di corsi che non hanno i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, a condizione che, nell'anno scolastico 1997/1998, detti alunni abbiano frequentato presso il medesimo istituto la penultima classe, ovvero abbiano sostenuto esami di idoneità per la frequenza dell'ultima classe.
7. *(Regolamento)* I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.
8. *(Regolamento)* Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo.
9. *(Regolamento)* Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili con il disposto dell'articolo 21, comma 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
10. *(Regolamento)* Il presente regolamento si applica anche nelle scuole italiane all'estero sedi degli esami con gli opportuni adattamenti da adottarsi con provvedimento del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
11. *(L. 425, art.8, comma 3)* Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n.433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
12. *(Regolamento)* In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3, si intendono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 199 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

Decreto Ministeriale 22 maggio 2007, n. 42

Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il Testo Unico, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 193-bis, comma 3, riguardante interventi di sostegno e di recupero conseguenti all'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione;

Visto il D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il Decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17/7/2006;

Vista la Legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l'art. 1, comma 1;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla legge 11-1-2007, n. 1; Considerata la necessità di definire, ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le modalità di recupero dei debiti formativi;

Ravvisata la necessità di stabilire la nuova ripartizione del punteggio da attribuire al credito scolastico, ai sensi dell'art. 1, capoverso art. 3, comma 6, e dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, e, di conseguenza, di modificare le tabelle A, B, C allegate al D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1988 e previste dall'art. 11 del medesimo DPR n. 323;

Decreta

Art. 1

Attribuzione del credito scolastico

1. Ai candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006/2007 e 2007/2008, relativamente all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.

2. I nuovi punteggi di credito scolastico indicati nelle tabelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno. Nell'anno scolastico 2007/2008 l'applicazione si estenderà agli alunni delle penultime classi e nell'anno scolastico 2008/2009 riguarderà anche quelli delle ultime classi.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del "sei".

3. Per tutti i candidati esterni, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la Commissione di esame, fermo restando il punteggio massimo di 25 punti, può aumentare il punteggio in caso di

possesso di credito formativo. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati esterni ed interni, tale integrazione può essere di 1 punto.

Art. 2

Recupero dei debiti formativi
OMISSIS

Art. 3

Modalità di recupero dei debiti formativi
OMISSIS

Art. 4

Articolazione degli interventi di recupero dei debiti formativi
OMISSIS

Art. 5

Risorse finanziarie
OMISSIS

IL MINISTRO
Fioroni

TABELLE ALLEGATE PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

TABELLA A

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal [D.M. n. 42/2007](#))

CREDITO SCOLASTICO Candidati interni

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M = 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M = 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M = 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M = 10$	7-8	7-8	8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il

credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde $M = 6,5$).

TABELLA B

CREDITO SCOLASTICO
Candidati esterni - Esami di idoneità

Media dei voti conseguiti in esami di idoneità	Credito scolastico (Punti)
$M = 6$	3
$6 < M = 7$	4-5
$7 < M = 8$	5-6
$8 < M = 9$	6-7
$9 < M = 10$	7-8

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un'unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

TABELLA C

CREDITO SCOLASTICO
Candidati esterni - Prove preliminari

Media dei voti delle prove preliminari	Credito scolastico (Punti)
$M = 6$	3
$6 < M = 7$	4-5
$7 < M = 8$	5-6
$8 < M = 9$	6-7
$9 < M = 10$	7-8

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero.

**Decreto Ministeriale del
20 Novembre 2000**

Regolamento recante le caratteristiche
formali generali della terza prova scritta

Decreto Ministeriale del 20 Novembre 2000

Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la [legge 10 dicembre 1997, n. 425](#), recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3; **VISTI** gli articoli 4, 5 e 14 del [decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323](#), con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato;

VISTI i decreti ministeriali [n.357](#) e [n.520](#) in data, rispettivamente, 18 settembre 1998 e 8 novembre 1999, con i quali, ai sensi dell'art.15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, per gli anni scolastici 1998/99 e 1999/2000, è stato disciplinato, in maniera transitoria, lo svolgimento della terza prova scritta;

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323 e sulla base dei riscontri effettuati nei primi due anni di attuazione transitoria del nuovo modello di esame, occorre stabilire in maniera definitiva le caratteristiche formali generali della terza prova scritta e la relativa articolazione;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#) e, in particolare, l'articolo 205, comma 1;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato n.161-162/00 espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 ottobre 2000;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1998 (nota n.9745U/L L. P. 1653 del 2 novembre 2000).

ADOPTA

il seguente regolamento

Art. 1

Finalità

4. La terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato, nonché le capacità di utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica.

Art. 2

Tipologie e caratteristiche formali generali della prova

5. La prova, predisposta dalle Commissioni a norma dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per la quale le Commissioni stesse possono avvalersi dell'archivio nazionale permanente dell'Osservatorio nazionale istituito presso il Centro europeo dell'educazione di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, può comprendere, alternativamente o cumulativamente, le seguenti tipologie di svolgimento:

- a. trattazione sintetica di argomenti significativi, anche a carattere pluridisciplinare, contenente l'indicazione della estensione massima consentita (numero delle righe o delle parole). Tale proposta può essere presentata al candidato anche mediante un breve testo, in relazione al quale vengano poste specifiche domande.

- b. quesiti a risposta singola, volti ad accertare la conoscenza ed i livelli di competenza raggiunti dal candidato su argomenti riguardanti una o più materie, possono essere articolati in una o più domande chiaramente esplicitate. Le risposte debbono essere in ogni caso autonomamente formulate dal candidato e contenute nei limiti della estensione massima indicata dalla Commissione, analogamente a quanto previsto alla precedente lettera a).
 - c. quesiti a risposta multipla, per i quali vengono fornite più risposte, tra cui il candidato sceglie quella esatta, possono essere presentati anche in forma di risposta chiusa e prevedere un certo numero di permutazioni di posizione delle domande e delle risposte. Tali quesiti possono pertanto concretarsi in vere e proprie prove strutturate vertenti su argomenti di tutte le materie dell'ultimo anno di corso.
 - d. problemi a soluzione rapida, articolati in relazione allo specifico indirizzo di studio e alle esercitazioni effettuate dal candidato nel settore disciplinare coinvolto nel corso dell'ultimo anno.
 - e. analisi di casi pratici e professionali, correlata ai contenuti dei singoli piani di studio dei vari indirizzi, alle impostazioni metodologiche seguite dai candidati e alle esperienze acquisite anche all'interno di una progettazione di Istituto caratterizzata dall'ampliamento dell'offerta formativa. La trattazione di un caso pratico e professionale, che costituisce una esercitazione didattica particolarmente diffusa negli Istituti professionali e tecnici, può coinvolgere più materie ed è presentata con indicazioni di svolgimento puntuali e tali da assicurare risposte in forma sintetica.
 - f. sviluppo di progetti, proposto per quegli indirizzi di studio per i quali tale modalità rappresenta una pratica didattica largamente adottata. In particolare negli Istituti tecnici e professionali, in relazione ai singoli piani di studio, può essere richiesto lo sviluppo di un progetto che coinvolga diverse discipline o la esposizione di una esperienza di laboratorio o anche la descrizione di procedure di misura o di collaudo di apparati o impianti che siano tali da consentire al candidato di dimostrare anche la conoscenza degli strumenti, delle loro caratteristiche e delle metodologie di impiego.
2. Nei Licei artistici, al fine di accertare in particolare le capacità di integrazione e applicazione dei linguaggi plastico-visuali ad una problematica architettonica, può essere richiesto lo sviluppo di un progetto anche attraverso la lettura, l'analisi e la interpretazione grafica dei caratteri compositivi, stilistici, costruttivi di un'opera o di un complesso monumentale. La formulazione della proposta deve prevedere anche la trattazione, in forma sintetica, del contesto culturale, storico e sociale entro cui l'opera si pone. In relazione alla specificità dei piani di studio la trattazione è integrata da quesiti attinenti alle discipline dell'ultimo anno, eventualmente non incluse nella traccia assegnata.
3. Negli Istituti d'arte è richiesta una produzione, a carattere scritto-grafico, intesa ad accertare le capacità di argomentare e motivare il processo progettuale seguito nella seconda prova scritta, anche sotto il profilo storico, culturale, socio-economico, tecnologico e artistico. Il progetto assegnato è integrato da quesiti inerenti le discipline dell'ultimo anno.

Art. 3

Scelta delle tipologie e articolazione della prova

1. La prova concerne una sola delle tipologie di cui all'articolo 2 ad eccezione delle tipologie di cui alle lettere b) e c), che possono essere utilizzate anche cumulativamente. La scelta della tipologia da parte delle Commissioni deve tenere conto della specificità dell'indirizzo di studi, delle impostazioni metodologiche seguite dai candidati, delle esperienze acquisite all'interno della progettazione dell'Istituto e della pratica didattica adottata, quali risultano dal documento del Consiglio di classe di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n. 323.
2. La prova, che coinvolgerà non più di cinque discipline, deve prevedere:
 - a. non più di 5 argomenti per la trattazione sintetica;

- b. da 10 a 15 quesiti a risposta singola;
 - c. da 30 a 40 quesiti a risposta multipla;
 - d. non più di 2 problemi scientifici a soluzione rapida, tali cioè da non richiedere calcoli complessi;
 - e. non più di 2 casi pratici e professionali;
 - f. 1 progetto.
3. Nel caso in cui le tipologie di cui alle lettere b) e c) siano utilizzate cumulativamente, il numero dei quesiti a risposta singola e il numero dei quesiti a risposta multipla non può essere inferiore, rispettivamente, a 8 e 16.
4. Le Commissioni, in alternativa a quanto indicato nel comma 2, possono predisporre la prova mediante un testo di riferimento (in forma di documento scritto e/o iconico e/o grafico) che consenta di sollecitare prestazioni di valore pluridisciplinare, articolate in una o più delle modalità previste dall'articolo 2 e contenute nei limiti di cui al comma 2 del medesimo articolo. A tal fine le Commissioni possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, dei modelli forniti dall'Osservatorio nazionale istituito presso il CEDE.
5. Considerato il carattere pluridisciplinare della terza prova, la correzione viene effettuata collegialmente dalla commissione.

Art. 4

Accertamento della conoscenza della lingua straniera

1. All'interno della terza prova scritta deve essere previsto, ove la lingua o le lingue straniere sia o siano comprese tra le discipline dell'ultimo anno di corso, un breve spazio destinato all'accertamento della conoscenza della lingua o delle lingue straniere comprese nel piano di studi dell'ultimo anno. La verifica di tale conoscenza può essere effettuata dalla Commissione secondo una delle seguenti modalità:
- a. breve esposizione in lingua straniera (entro un numero massimo di parole prestabilito) di uno degli argomenti o di uno dei quesiti, a scelta del candidato, tra quelli proposti dalla Commissione nell'ambito della trattazione sintetica o del gruppo dei quesiti o anche delle domande che accompagnano la soluzione di casi pratici o lo sviluppo di progetti. All'interno di tali tipologie può anche prevedersi che una richiesta o parte di essa venga presentata al candidato attraverso un testo in lingua straniera della lunghezza di circa 80 parole, seguito da una o due domande intese ad accertare la comprensione del brano e la capacità di produzione scritta. In tal caso la Commissione ha cura di scegliere possibilmente un testo che per contenuto e caratteristiche linguistico-formali sia, per quanto possibile, congruente con la specificità dell'indirizzo di studio seguito dal candidato.
 - b. breve risposta in lingua straniera o anche in lingua italiana ad uno o più quesiti appositamente formulati in lingua dalla Commissione.
2. Qualora nel piano di studio dell'ultimo anno siano comprese due o più lingue straniere, di cui una già oggetto della seconda prova scritta, il candidato deve utilizzare per la terza prova una lingua straniera diversa da quella nella quale ha svolto la seconda prova.
3. Nella scelta delle modalità da seguire per la verifica della conoscenza della lingua straniera, la Commissione tiene nel debito conto gli spazi orari, l'impostazione metodologica, le esperienze realizzate, gli obiettivi conseguiti e il livello di conoscenza della lingua raggiunto dai candidati, in conformità di quanto puntualmente precisato nel documento del Consiglio di classe.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 novembre 2000

IL MINISTRO
Tullio De Mauro

Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1,2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 5, del predetto decreto, che ha previsto l'emanazione di un regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, prevedendo eventuali ulteriori modalità applicative delle norme stesse, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativo alle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione alla formazione;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, ed in particolare gli articoli 3, comma 3, e 6, concernenti la certificazione dei crediti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ed in particolare gli articoli 1, 13;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 622, che detta norme in materia di obbligo d'istruzione;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, concernente le disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ed in particolare gli articoli 4, 6, 8 e 10;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 3 ottobre 2007, concernente attività finalizzate al recupero dei debiti formativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5, concernente criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado;

Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE);

Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF); Considerata la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

Considerato l'articolo 24 della Convenzione universale sui diritti delle persone con disabilità;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella adunanza plenaria del 17 dicembre 2008;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione

1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato: «decreto-legge».

2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.

4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.

6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di

apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.

8. La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nonché dalle disposizioni del presente regolamento. 9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Art. 2.

Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

2. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

3. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124.

4. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

5. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

6. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge.

7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno. 8. La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge, è espressa:

a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione;

b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge; il voto numerico è illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.

9. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Art. 3.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione

1. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l'esame medesimo restano disciplinati dall'articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

2. L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.

3. L'ammissione dei candidati privatisti è disciplinata dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.

4. Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. I testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter.

5. L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è espresso secondo le modalità previste dall'articolo 185, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge.

6. All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

7. Per i candidati di cui al comma 3, all'esito dell'esame di Stato e all'attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4.

8. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.

9. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 4.

Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.

3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121. 4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

Art. 5.

Assolvimento dell'obbligo di istruzione

1. L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Art. 6.

Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione

1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.
2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.
3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall'articolo 5, commi 1 bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.
4. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 7.

Valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:
 - a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;
 - b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.
4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana.

Art. 8.

Certificazione delle competenze

1. Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge.
2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le abilità e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto.
3. La certificazione finale ed intermedia, già individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riconoscimento dei crediti formativi e delle competenze in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale, è definita dall'articolo 20 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
4. La certificazione relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado è disciplinata dall'articolo 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni.
5. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge ed a quelle del presente regolamento.

Art. 9.

Valutazione degli alunni con disabilità

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.
2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte,utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.
3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.
4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.
5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

6. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

Art. 10.

Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Art. 11.

Valutazione degli alunni in ospedale

1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.

2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

Art. 12.

Province di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 13.

Scuole italiane all'estero

1. Per gli alunni delle scuole italiane all'estero le norme del presente regolamento, ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'esame di Stato del primo ciclo, sono applicate a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010.

Art. 14.

Norme transitorie, finali e abrogazioni

1. Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti.

2. Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio finale per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo è effettuato secondo le modalità indicate nell'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009.

3. Per gli alunni di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni relative al concorso della valutazione del comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a regime, dall'anno scolastico 2010/2011. Per l'anno scolastico 2008/2009 il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso; per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene considerato anche con riferimento alla classe precedente il penultimo anno di corso.

4. I riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati.

5. È abrogato l'articolo 304 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla valutazione dell'educazione fisica. Il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva dell'alunno.

6. È abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5.

7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. 8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono essere adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 15.

Clausola di invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99

Criteria per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ' E RICERCA

Visto il Testo Unico, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il Decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17/7/2006;

Vista la Legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l'art. 1, comma 1;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla legge 11-1-2007, n. 1;

VISTO IL D.M. 22 maggio 2007, n.42, concernente modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore ed annesse tabelle di attribuzione del credito scolastico;

VISTO IL D.M. 3 ottobre 2007, n. 80;

VISTA L'O.M. 5 novembre 2007, n. 92

VISTO il DPR 22 giugno 2009, n. 122 – Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e, in particolare, l'articolo 6;

TENUTO CONTO che il DPR n.122 del 22 giugno 2009 è entrato in vigore il giorno 20 agosto 2009; che, pertanto, non è stato possibile dare esecuzione all'art. 14, comma 3, contenente le norme transitorie relative all'ammissione agli esami di Stato degli alunni per abbreviazione per merito, riferite agli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 per evidente mancanza dei necessari tempi tecnici in relazione allo svolgimento dell'esame di Stato 2008/2009;

CONSIDERATO, per quanto sopra esposto, che l'applicazione della normativa transitoria di cui all'articolo 14, comma 3, del citato DPR n. 122/2009, si rende possibile solo a partire dal corrente anno scolastico; di modo che si ritiene che le disposizioni relative agli anni 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, previste nel medesimo comma 3, art. 14 DPR n. 122/2009, si devono intendere rispettivamente riferite agli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012;

RAVVISATA la necessità di modificare le tabelle A,B,C, allegate al citato DM n. 42/2007, già a suo tempo costituenti parte del DPR n. 323 del 23 luglio 1998 e previste dall'art. 11 del medesimo DPR n. 323/1998, modificate dal DM n. 42/2007, al fine di adeguarle alle previsioni del DPR 22 giugno 2009, n. 122 in materia di ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione nonché all'esigenza di recepire nelle medesime la finalità di eccellenza di cui all'introduzione della lode prevista dall'articolo 1, capoverso art. 3, comma 6, della legge 11 gennaio 2007, n. 1;

RAVVISATA altresì la necessità di stabilire criteri uniformi per l'attribuzione della lode da parte delle commissioni esaminatrici;

Decreta

Art. 1

Attribuzione del credito scolastico

1. Nell'anno scolastico 2009/2010, la nuova ripartizione dei punteggi del credito scolastico, indicata nelle tabelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno.

2. Nell'anno scolastico 2010/2011, l'applicazione si estenderà agli studenti della penultima classe e nell'anno scolastico 2011/2012 riguarderà anche quelli dell'ultima classe.

Art.2

Attribuzione della lode

1. Con l'attribuzione della lode, prevista dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1 art. 1, capoverso art. 3, comma 6, la commissione di esame attesta il conseguimento di risultati di eccellenza negli ultimi tre anni del percorso scolastico e nelle prove d'esame.

Art. 3

Criteri per l'attribuzione della lode

1. La commissione, all'unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.

2. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 1 a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

3. Ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

4. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno.

5. La commissione può attribuire la lode ai candidati di cui al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2 che conseguano il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.

6. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 5 a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. 7. Ai fini dell'attribuzione della lode ai candidati di cui al comma 5, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

Art. 4

Norme transitorie

1. Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi all'ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione

a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

2. Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla penultima e all'ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al penultimo e all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

3. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. Il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso. Sempre relativamente ai candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

1. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla terzultima e alla penultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

5. Ai fini della attribuzione del credito scolastico, nei confronti dei candidati anticipatari per merito di cui al comma 3 si applica la tabella A allegata al D.M. n. 42/2007; nei confronti dei candidati anticipatari per merito di cui al comma 4 si applica la tabella A allegata al presente decreto.

6. Ai fini dell'attribuzione della lode, i candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2011-2012 (a regime), oltre alle condizioni di cui al comma 4, devono avere riportato il voto di otto o superiore in ciascuna disciplina, ivi compresa la valutazione del comportamento, anche nei due anni antecedenti il penultimo.

IL MINISTRO
MARIASTELLA GELMINI

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica
Segreteria del Direttore

MIURAOODGOS/465

Roma, 27 gennaio 2012

Ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali
Loro Sedi
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie
Loro Sedi
E, p.c.
Al Gabinetto del Ministro
All'Ufficio legislativo
Al Dipartimento per l'istruzione
Alla Direzione generale per lo studente, integrazione, partecipazione e comunicazione
SEDE

Oggetto: studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato.

Premessa

La presenza di alunni con cittadinanza non italiana ha assunto da tempo le caratteristiche di un fenomeno strutturale, che fa registrare il progressivo aumento degli iscritti anche nella scuola secondaria di secondo grado.

In particolare, è frequente il caso di studenti provenienti da altri Paesi che chiedono l'iscrizione a classi, anche intermedie, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado

Qualora gli studenti con cittadinanza non italiana siano ancora, secondo l'ordinamento scolastico italiano, in età di obbligo di istruzione, trova applicazione l'art. 45, comma 2, del D.P.R. 31/08/1999, n. 394, il quale recita: “[...] I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.”

Qualora, invece, gli studenti con cittadinanza non italiana che chiedono l'iscrizione a classi dell'istruzione secondaria di secondo grado non siano più soggetti, secondo il nostro ordinamento scolastico, all'obbligo di istruzione continua ad applicarsi l'art. 192, comma 3, del d. lgs. 16/04/1994, n. 297, che così dispone: “*Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.*”

In sostanza, mentre per gli studenti in età di obbligo di istruzione l'iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all'età anagrafica, salva diversa valutazione del collegio dei docenti sulla base degli elementi di conoscenza di cui al punto a), b), c) e d) dell'art. 45, comma 2, del D.P.R. 394/1999, invece per gli studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di *“possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano”* secondo le modalità previste dall'art. 192, comma 3, del d. lgs. 297/1994.

Ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d'istruzione

Relativamente a tutti questi studenti sono sorti dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di ammetterli, una volta giunti al quinto anno del corso di studi, all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in quanto privi del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo conseguito nel nostro Paese.

Di qui la prassi, invalsa in alcuni territori, di far sostenere a tali alunni, presso i Centri territoriali permanenti o, dove già istituiti, presso i Centri provinciali per gli adulti, gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, ritenendo ciò condizione di regolarizzazione del percorso di studi, necessaria per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo.

La prassi descritta si basa sull'errata interpretazione dell'art. 1, comma 12, del d. lgs. 17/10/2005, n. 226, ai sensi del quale *“al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione”*, nonché dell'art. 1, comma 9, del D.P.R. 29/06/2009, n. 122, il quale prevede che *“i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo di istruzione ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”*.

Infatti, l'art. 1, comma 12, del d. lgs. 226/2005 è norma di carattere generale che trova applicazione a tutti gli studenti che frequentino classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Essi, per accedere regolarmente ai percorsi del secondo ciclo di istruzione, devono sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

Pertanto, anche gli studenti con cittadinanza non italiana che, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 394/1999, siano iscritti e frequentino con profitto il percorso della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dovranno sostenere il predetto esame al termine del primo ciclo.

L'art. 1, comma 9, del D.P.R. n. 122/2009 intende, invece, riferire il diritto all'istruzione, riconosciuto ai minori stranieri presenti sul territorio nazionale nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (art. 45, comma 1, D.P.R. 394/1999), anche ai momenti valutativi del loro percorso scolastico.

Quindi tale norma stabilisce che allo studente con cittadinanza non italiana, una volta inserito nel sistema scolastico italiano, si applicano le stesse regole e gli stessi criteri di valutazione previsti per lo studente con cittadinanza italiana.

Pertanto, come precisato anche dall'Ufficio Legislativo nel parere n. 3767 del 30/09/2009, la disposizione in questione opera su un piano diverso rispetto alle norme speciali che regolano l'ingresso dell'alunno con cittadinanza non italiana nel nostro sistema scolastico e fissano i criteri sulla cui base determinare la classe di inserimento.

Conclusione

In ultima analisi né l'art. 1, comma 12, del d. lgs. 226/2005, né l'art. 1, comma 9, del D.P.R. 122/2009 possono essere invocati per sostenere che gli studenti in oggetto debbano superare l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo per poter essere ammessi a quello conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in quanto tali norme si riferiscono a diverse fattispecie.

Per questi studenti, si deve ritenere, infatti, che i competenti collegi dei docenti (o i consigli di classe in caso di applicazione dell'art. 192, comma 3, del d. lgs. 297/1994) abbiano già valutato, all'atto dell'iscrizione alle classi degli istituti di istruzione secondaria, i corsi di studio seguiti nei Paesi di provenienza e i titoli di studio eventualmente posseduti, senza nulla eccepire circa il mancato possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione previsto dal nostro ordinamento scolastico.

Inoltre gli interessati, a seguito dell'iscrizione, hanno legittimamente frequentato i percorsi di istruzione secondaria, ottenendo l'ammissione alle classi successive e infine alle classi quinte, confidando a ragione nella regolarità delle proprie posizioni scolastiche e nella possibilità di sostenere gli esami conclusivi a seguito di ammissione deliberata in sede di scrutinio finale.

Pertanto, il complesso delle disposizioni richiamate attribuisce alle singole istituzioni scolastiche e ai loro organi collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase d'iscrizione, l'ingresso degli studenti con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, ai percorsi del secondo ciclo d'istruzione.

Le disposizioni non prevedono, invece, la possibilità di subordinare, per tali studenti, l'ammissione come candidati interni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo al superamento dell'esame conclusivo del primo ciclo.

Restano ovviamente ferme, come precisato nell'annuale ordinanza sugli esami di Stato, le disposizioni dell'art.2, comma 7, della legge 10/12/97, n 425, come modificate dall'art.1, comma 1, della legge 11/01/2007 n 1, nonché dell'art.3, comma 8, del D.P.R.23/07/1998, n 323, relative all' ammissione come candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, rispettivamente, degli studenti non appartenenti a Paesi dell'Unione europea e dei candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Carmela Palumbo

Esame di Stato conclusivo
dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore
per i candidati con
disturbi di apprendimento ed
in situazione di handicap



Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010

LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. (10G0192)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia.

- 1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
- 2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.
- 3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.
- 4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.
- 5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
- 6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
- 7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulle promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2

Finalità

- 1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:
 - a) garantire il diritto all'istruzione;
 - b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
 - c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
 - d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
 - e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
 - f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
 - g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
 - h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Art. 3 Diagnosi

- 1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.
- 2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
- 3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

Art. 4 Formazione nella scuola

- 1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuare precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato, dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Note all'art. 4:

La legge 23 dicembre 2009, n. 191, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009.

Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto

- 1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
- 2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:
 - a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
 - b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
 - c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.
- 3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
- 4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

Art. 6 Misure per i familiari

- 1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.
- 2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7 Disposizioni di attuazione

- 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 3.
- 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.
- 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 8

Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

- 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonchè alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.
- 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 ottobre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: **Alfano**

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Decreto N. 5669

IL MINISTRO

VISTO l'articolo 34 della Costituzione;

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo al Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante *Norme in materia di accessi ai corsi universitari*;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e, in particolare, l'articolo 21;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avente a oggetto *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, avente a oggetto *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni*, e, in particolare, l'art. 10;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, sul riordino della Scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87, 15 marzo 2010 n. 88, e 15 marzo 2010 n. 89, sul riordino degli Istituti Tecnici e Professionali e dei Licei;

VISTE le *Indicazioni Nazionali* allegate al Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e le *Indicazioni per il curriculum* di cui al Decreto ministeriale del 31 luglio 2007;

VISTI il Decreto Interministeriale 7 ottobre 2010, n. 211, concernente gli obiettivi specifici di apprendimento per i percorsi liceali, la Direttiva 15 luglio 2010, n. 57, e la Direttiva 28 luglio 2010, n. 65, per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici e Professionali;

VISTO il Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, avente a oggetto *Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*;

VISTO il C.C.N.L. del personale docente, quadriennio giuridico 2006-09 e 1° biennio economico 2006-07, ed in particolare l'art. 27, concernente il profilo professionale docente;

RITENUTO necessario ed urgente procedere all'emanazione del decreto di cui all'art. 7, comma 2 della Legge 170/2010, al fine di dare attuazione, a partire dall'anno scolastico 2011/2012, alle norme ivi previste;

TENUTO CONTO del lavoro istruttorio svolto dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art.7, comma 3, della Legge 8 ottobre 2010, n. 170;

DECRETA

Articolo 1

Finalità del decreto

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge 170/2010, le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (di seguito "DSA"), delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle università.

Articolo 2

Individuazione di alunni e studenti con DSA

1. Ai fini di cui al precedente articolo, le istituzioni scolastiche provvedono a segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, riscontrate nelle prestazioni quotidiane in classe e persistenti nonostante l'applicazione di adeguate attività di recupero didattico mirato, di un possibile disturbo specifico di apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi dell'art. 3 della Legge 170/2010.

2. Al fine di garantire agli alunni e agli studenti con disturbi specifici di apprendimento di usufruire delle misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5 della Legge 170/2010, gli Uffici Scolastici Regionali attivano tutte le necessarie iniziative e procedure per favorire il rilascio di una certificazione diagnostica dettagliata e tempestiva da parte delle strutture preposte.

3. La certificazione di DSA viene consegnata dalla famiglia ovvero dallo studente di maggiore età alla scuola o all'università, che intraprendono le iniziative ad essa conseguenti.

Articolo 3

Linee guida

1. Gli Uffici Scolastici Regionali, le Istituzioni scolastiche e gli Atenei, per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, tengono conto delle indicazioni contenute nelle allegate *Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento*, che sono parte integrante del presente decreto.

Articolo 4

Misure educative e didattiche

1. Le Istituzioni scolastiche, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle allegate *Linee guida*, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni

e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative.

2. I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all'interno delle indicazioni curriculari nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell'alunno e dello studente con DSA, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo.

3. In un'ottica di prevenzione dei DSA, gli insegnanti adottano metodologie didattiche adeguate allo sviluppo delle abilità di letto-scrittura e di calcolo, tenendo conto, nel rispetto della libertà d'insegnamento, delle osservazioni di carattere scientifico contenute al riguardo nelle allegate *Linee guida*

4. Le Istituzioni scolastiche assicurano l'impiego degli opportuni strumenti compensativi, curando particolarmente l'acquisizione, da parte dell'alunno e dello studente, con DSA delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi.

5. L'adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Articolo 5

Interventi didattici individualizzati e personalizzati

1. La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.

Articolo 6

Forme di verifica e di valutazione

1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli.

2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, ediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.

4. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune.

Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;

- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).

In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all'università.

6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.

In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.

7. In ambito universitario, gli Atenei assicurano agli studenti con DSA l'accoglienza, il tutorato, la mediazione con l'organizzazione didattica e il monitoraggio dell'efficacia delle prassi adottate.

8. Per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale o da parte delle università, sono previsti tempi aggiuntivi, ritenuti congrui in relazione alla tipologia di prova e comunque non superiori al 30% in più rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti, assicurando altresì l'uso degli strumenti compensativi necessari in relazione al tipo di DSA.

9. La valutazione degli esami universitari di profitto è effettuata anche tenendo conto delle indicazioni presenti nelle allegate *Linee guida*.

Articolo 7

Interventi per la formazione

1. Le attività di formazione in servizio degli insegnanti e dei dirigenti scolastici, di cui all'art. 4 della Legge 170/2010, riguardano in particolare i seguenti ambiti:

- a) Legge 8 ottobre 2010, n. 170;
- b) caratteristiche delle diverse tipologie di DSA;
- c) principali strumenti per l'individuazione precoce del rischio di DSA;
- d) strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo;
- e) gestione della classe in presenza di alunni con DSA;
- f) forme adeguate di verifica e di valutazione;
- g) indicazioni ed esercitazioni concernenti le misure educative e didattiche di cui all'art. 4;
- h) forme di orientamento e di accompagnamento per il prosieguo degli studi in ambito universitario, dell'alta formazione e dell'istruzione tecnica superiore;
- i) esperienze di studi di caso di alunni con DSA, per implementare buone pratiche didattiche.

2. Il Ministero predispone appositi piani di formazione - le cui direttive sono riportate nelle allegate *Linee guida* - anche in convenzione con università, enti di ricerca, società scientifiche, associazioni e servizi sanitari territoriali. In particolare, gli Uffici Scolastici Regionali, fatte salve le convenzioni e le intese già in atto, possono stipulare appositi accordi con le facoltà di Scienze della Formazione, nell'ambito dell'Accordo quadro sottoscritto tra il MIUR e la Conferenza nazionale permanente dei Presidi di Scienze della Formazione, per l'attivazione presso le stesse di corsi di perfezionamento o master in didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento, rivolti a docenti e dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado.

3. In conformità alle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, le medesime possono attivare, in base alle necessità ed alle risorse, interventi formativi in materia.

Art. 8
Centri Territoriali di Supporto

1. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, le Istituzioni scolastiche attivano tutte le necessarie iniziative e misure per assicurare il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA. In particolare, le istituzioni scolastiche possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico fornito dalla rete predisposta dal MIUR, anche attraverso i Centri Territoriali di Supporto (CTS) istituiti con il progetto "Nuove Tecnologie e Disabilità". I CTS possono essere impiegati come centri di consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio ed essere interconnessi telematicamente. Gli operatori dei Centri, opportunamente formati, possono a loro volta essere soggetti promotori di azioni di formazione e aggiornamento.

Art. 9
Gruppo di lavoro nazionale

1. Con successivo decreto del Ministro è istituito un Gruppo di lavoro nazionale con il compito di monitorare l'attuazione delle norme della Legge 170/2010 e delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonché con compiti di supporto tecnico all'attività di coordinamento delle iniziative in materia di DSA. Il suddetto Gruppo di lavoro avrà anche compiti consultivi e propositivi, con particolare riguardo:

- alla formulazione di eventuali proposte di revisione delle presenti disposizioni e delle allegate *Linee guida*, sulla base dei progressi della ricerca scientifica, degli esiti dei monitoraggi e dell'evoluzione normativa in materia;

- alla sperimentazione e innovazione metodologico-didattica e disciplinare.

2. Le funzioni di Presidente del Gruppo di lavoro nazionale sui DSA sono svolte dal Direttore Generale per lo Studente, la Partecipazione, l'Integrazione e la Comunicazione o da un suo delegato.

3. Le funzioni di Segreteria tecnica sono svolte dall'Ufficio settimo della Direzione Generale sopracitata.

4. Ai membri del Gruppo di lavoro nazionale non spetta alcun compenso.

Art. 10
Disapplicazione di precedenti disposizioni in materia

1. Con l'entrata in vigore del presente Decreto si intendono non più applicabili le disposizioni impartite con la Circolare ministeriale n. 28 del 15 marzo 2007 e con la Nota ministeriale n. 4674 del 10 maggio 2007.

Roma, lì 12 luglio 2011

f.to IL MINISTRO

LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA

Premessa

La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo.

Per la peculiarità dei Disturbi Specifici di Apprendimento, la Legge apre, in via generale, un ulteriore canale di tutela del diritto allo studio, rivolto specificamente agli alunni con DSA, diverso da quello previsto dalla legge 104/1992. Infatti, il tipo di intervento per l'esercizio del diritto allo studio previsto dalla Legge si focalizza sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione.

A questo riguardo, la promulgazione della legge 170/2010 riporta in primo piano un'importante fronte di riflessione culturale e professionale su ciò che oggi significa svolgere la funzione docente.

Le Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
OMISSIS

1. I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

OMISSIS

3. LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA. STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE.

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano «l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari del soggetto, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate».

I termini *individualizzata* e *personalizzata* non sono da considerarsi sinonimi. In letteratura, la discussione in merito è molto ampia e articolata. Ai fini di questo documento, è possibile individuare alcune definizioni che, senza essere definitive, possono consentire di ragionare con un vocabolario comune.

E' comunque preliminarmente opportuno osservare che la Legge 170/2010 insiste più volte sul tema della didattica individualizzata e personalizzata come strumento di garanzia del diritto allo studio, con ciò lasciando intendere la centralità delle metodologie didattiche, e non solo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, per il raggiungimento del successo formativo degli alunni con DSA.

“Individualizzato” è l'intervento calibrato sul singolo, anziché sull'intera classe o sul piccolo gruppo, che diviene “personalizzato” quando è rivolto ad un particolare discente.

Più in generale - contestualizzandola nella situazione didattica dell'insegnamento in classe - l'azione formativa individualizzata pone *obiettivi comuni* per tutti i componenti del gruppo-classe, ma è concepita adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei discenti, con l'obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del curriculum, comportando quindi attenzione alle differenze individuali in rapporto ad una pluralità di dimensioni.

L'azione formativa personalizzata ha, in più, l'obiettivo di dare a ciascun alunno l'opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità e, quindi, può porsi *obiettivi diversi* per ciascun discente, essendo strettamente legata a quella specifica ed unica persona dello studente a cui ci rivolgiamo.

Si possono quindi proporre le seguenti definizioni.

La *didattica individualizzata* consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere l'alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell'ambito delle strategie compensative e del metodo di studio; tali attività individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente.

La *didattica personalizzata*, invece, anche sulla base di quanto indicato nella Legge 53/2003 e nel Decreto legislativo 59/2004, calibra l'offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può favorire, così, l'accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue ‘preferenze’ e del suo talento. Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le

potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l'uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l'attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell'ottica di promuovere un apprendimento significativo.

La sinergia fra didattica individualizzata e personalizzata determina dunque, per l'alunno e lo studente con DSA, le condizioni più favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.

La Legge 170/2010 richiama inoltre le istituzioni scolastiche all'obbligo di garantire «l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere».

Gli *strumenti compensativi* sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.

Fra i più noti indichiamo:

- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Tali strumenti sollevano l'alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitarli il compito dal punto di vista cognitivo. L'utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti - anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto -avranno cura di sostenerne l'uso da parte di alunni e studenti con DSA.

Le *misure dispensative* sono invece interventi che consentono all'alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l'esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura.

D'altra parte, consentire all'alunno o allo studente con DSA di usufruire di maggior tempo per lo svolgimento di una prova, o di poter svolgere la stessa su un contenuto comunque disciplinarmente significativo ma ridotto, trova la sua ragion d'essere nel fatto che il disturbo li impegna per più tempo dei propri compagni nella fase di decodifica degli *items* della prova. A questo riguardo, gli studi disponibili in materia consigliano di stimare, tenendo conto degli indici di prestazione dell'allievo, in che misura la specifica difficoltà lo penalizzi di fronte ai compagni e di calibrare di conseguenza un tempo aggiuntivo o la riduzione del materiale di lavoro. In assenza di indici più precisi, una quota del 30% in più appare un ragionevole tempo aggiuntivo. L'adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione.

3.1 Documentazione dei percorsi didattici

Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno essere dalle istituzioni scolastiche esplicitate e formalizzate, al fine di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese.

A questo riguardo, la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo trimestre scolastico, un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo:

- dati anagrafici dell'alunno;
- tipologia di disturbo;
- attività didattiche individualizzate;
- attività didattiche personalizzate;

- strumenti compensativi utilizzati;
- misure dispensative adottate;
- forme di verifica e valutazione personalizzate.

Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici.

Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d'anno o a fine Ciclo.

Tale documentazione può acquisire la forma del Piano Didattico Personalizzato.

A titolo esemplificativo, vengono pubblicati sul sito del MIUR (<http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa>) alcuni modelli di Piano Didattico Personalizzato.

Nella stessa pagina web dedicata ai DSA, potranno essere consultati ulteriori modelli, selezionati sulla base delle migliori pratiche realizzate dalle scuole o elaborati in sede scientifica.

4. UNA DIDATTICA PER GLI ALUNNI CON DSA

4.3 Scuola secondaria di I e di II grado

La scuola secondaria richiede agli studenti la piena padronanza delle competenze strumentali (lettura, scrittura e calcolo), l'adozione di un efficace metodo di studio e prerequisiti adeguati all'apprendimento di saperi disciplinari sempre più complessi; elementi, questi, che possono mettere in seria difficoltà l'alunno con DSA, inducendolo ad atteggiamenti demotivati e rinunciatari.

Tali difficoltà possono essere notevolmente contenute e superate individuando opportunamente le strategie e gli strumenti compensativi nonché le misure dispensative.

4.3.1. *Disturbo di lettura*

Nel caso di studenti con dislessia, la scuola secondaria dovrà mirare a promuovere la capacità di comprensione del testo.

La decodifica, ossia la decifrazione del testo, e la sua comprensione sono processi cognitivi differenti e pertanto devono essere considerati separatamente nell'attività didattica. A questo riguardo possono risultare utili alcune strategie riguardanti le modalità della lettura. E' infatti opportuno:

- insistere sul passaggio alla lettura silente piuttosto che a voce alta, in quanto la prima risulta generalmente più veloce e più efficiente;
- insegnare allo studente modalità di lettura che, anche sulla base delle caratteristiche tipografiche e dell'evidenziazione di parole chiave, consenta di cogliere il significato generale del testo, all'interno del quale poi eventualmente avviare una lettura più analitica.

Per uno studente con dislessia, gli strumenti compensativi sono primariamente quelli che possono trasformare un compito di lettura (reso difficoltoso dal disturbo) in un compito di ascolto.

A tal fine è necessario fare acquisire allo studente competenze adeguate nell'uso degli strumenti compensativi.

Si può fare qui riferimento:

- alla presenza di una persona che legga gli *items* dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla;
- alla sintesi vocale, con i relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una maggiore autonomia;
- all'utilizzo di libri o vocabolari digitali.

Studiare con la sintesi vocale è cosa diversa che studiare mediante la lettura diretta del libro di testo; sarebbe pertanto utile che i docenti o l'eventuale referente per la dislessia acquisiscano competenze in materia e che i materiali didattici prodotti dai docenti siano in formato digitale.

Si rammenta che l'Azione 6 del Progetto "Nuove Tecnologie e Disabilità" ha finanziato la realizzazione di software di sintesi vocale scaricabili gratuitamente dal sito del MIUR.

Per lo studente dislessico è inoltre più appropriata la proposta di nuovi contenuti attraverso il canale orale piuttosto che attraverso lo scritto, consentendo anche la registrazione delle lezioni.

Per facilitare l'apprendimento, soprattutto negli studenti con difficoltà linguistiche, può essere opportuno semplificare il testo di studio, attraverso la riduzione della complessità lessicale e sintattica.

Si raccomanda, inoltre, l'impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possono sia facilitare la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o il recupero delle informazioni. A questo riguardo, potrebbe essere utile che le scuole raccolgano e archivino tali mediatori didattici, anche al fine di un loro più veloce e facile utilizzo.

In merito alle misure dispensative, lo studente con dislessia è dispensato:

- dalla lettura a voce alta in classe;
- dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità;
- da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata.

In fase di verifica e di valutazione, lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste.

Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.

4.3.2. Disturbo di scrittura

In merito agli strumenti compensativi, gli studenti con disortografia o disgrafia possono avere necessità di compiere una doppia lettura del testo che hanno scritto: la prima per l'autocorrezione degli errori ortografici, la seconda per la correzione degli aspetti sintattici e di organizzazione complessiva del testo. Di conseguenza, tali studenti avranno bisogno di maggior tempo nella realizzazione dei compiti scritti. In via generale, comunque, la valutazione si soffermerà soprattutto sul contenuto disciplinare piuttosto che sulla forma ortografica e sintattica.

Gli studenti in questione potranno inoltre avvalersi:

- di mappe o di schemi nell'attività di produzione per la costruzione del testo;
- del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la riletture) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti;
- del registratore per prendere appunti.

Per quanto concerne le misure dispensative, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.

4.3.3. Area del calcolo

Riguardo alle difficoltà di apprendimento del calcolo e al loro superamento, non è raro imbattersi in studenti che sono distanti dal livello di conoscenze atteso e che presentano un'impotenza appresa, cioè un vero e proprio blocco ad apprendere sia in senso cognitivo che motivazionale.

Sebbene la ricerca non abbia ancora raggiunto dei risultati consolidati sulle strategie di potenziamento dell'abilità di calcolo, si ritengono utili i seguenti principi guida:

- gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in modo individualizzato;
- aiutare, in fase preliminare, l'alunno a superare l'impotenza guidandolo verso l'esperienza della propria competenza;
- analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi che sottendono all'errore stesso con intervista del soggetto;
- pianificare in modo mirato il potenziamento dei processi cognitivi necessari.

In particolare, l'analisi dell'errore favorisce la gestione dell'insegnamento.

Tuttavia, l'unica classificazione degli errori consolidata nella letteratura scientifica al riguardo si riferisce al calcolo algebrico:

- errori di recupero di fatti algebrici;
- errori di applicazione di formule;
- errori di applicazione di procedure;
- errori di scelta di strategie;
- errori visuospatiali;

- errori di comprensione semantica.

L'analisi dell'errore consente infatti di capire quale confusione cognitiva l'allievo abbia consolidato in memoria e scegliere, dunque, la strategia didattica più efficace per l'eliminazione dell'errore e il consolidamento della competenza.

Riguardo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative, valgono i principi generali secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico ma non aumentano le competenze.

4.4 Didattica per le lingue straniere

Poiché la trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come si legge, influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli studenti con DSA, è opportuno che la scuola, in sede di orientamento o al momento di individuare quale lingua straniera privilegiare, informi la famiglia sull'opportunità di scegliere - ove possibile - una lingua che ha una trasparenza linguistica maggiore. Analogamente, i docenti di lingue straniere terranno conto, nelle prestazioni attese e nelle modalità di insegnamento, del principio sopra indicato.

In sede di programmazione didattica si dovrà generalmente assegnare maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte. Poiché i tempi di lettura dell'alunno con DSA sono più lunghi, è altresì possibile consegnare il testo scritto qualche giorno prima della lezione, in modo che l'allievo possa concentrarsi a casa sulla decodifica superficiale, lavorando invece in classe insieme ai compagni sulla comprensione dei contenuti.

In merito agli strumenti compensativi, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire di audio-libri e di sintesi vocale con i programmi associati. La sintesi vocale può essere utilizzata sia in corso d'anno che in sede di esame di Stato.

Relativamente alla scrittura, è possibile l'impiego di strumenti compensativi come il computer con correttore automatico e con dizionario digitale. Anche tali strumenti compensativi possono essere impiegati in corso d'anno e in sede di esame di Stato.

Per quanto concerne le misure dispensative, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire:

- di tempi aggiuntivi;
- di una adeguata riduzione del carico di lavoro;
- in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all'Art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d'anno dispensare l'alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe.

Resta fermo che in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli studenti con DSA utilizzeranno comunque il supporto scritto in quanto utile all'apprendimento anche orale delle lingue straniere, soprattutto in età adolescenziale.

In relazione alle forme di valutazione, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all'efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.

Lo studio delle lingue straniere implica anche l'approfondimento dei caratteri culturali e sociali del popolo che parla la lingua studiata e, con l'avanzare del percorso scolastico, anche degli aspetti letterari. Poiché l'insegnamento di tali aspetti è condotto in lingua materna, saranno in questa sede applicati gli strumenti compensativi e dispensativi impiegati per le altre materie.

Sulla base della gravità del disturbo, nella scuola secondaria i testi letterari in lingua straniera assumono importanza minore per l'alunno con DSA: considerate le sue possibili difficoltà di memorizzazione, risulta conveniente insistere sul potenziamento del lessico ad alta frequenza piuttosto che focalizzarsi su parole più rare, o di registro colto, come quelle presenti nei testi letterari.

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto attuativo, pare opportuno precisare che l' "esonero" riguarda l'insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, mentre la "dispensa" concerne unicamente le prestazioni in forma scritta.

5. LA DIMENSIONE RELAZIONALE
OMISSIS

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica

MIURAOODGOS prot. n. 5744 /R.U./U

Roma, 28.05.09

Oggetto: Anno scolastico 2008/2009 - Esami di Stato per gli studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento - DSA.

In data 19 maggio 2009 la Commissione Cultura del Senato ha approvato in sede deliberante il disegno di legge "Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento", che prevede, tra l'altro, la possibilità di attivare in campo scolastico, per gli alunni affetti da tali difficoltà, apposite misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali e idonei strumenti compensativi.

In attesa dell'approvazione definitiva da parte della Camera, si ritiene utile ricordare le disposizioni, già emanate nei precedenti anni scolastici, per lo svolgimento degli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione da parte degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla nota 10 maggio 2007 (Disturbi di apprendimento - Indicazioni operative), peraltro recentemente richiamate dalla [circolare ministeriale n. 51/2009](#), sezione "Particolari categorie di candidati" e dall'[ordinanza n. 40/2009](#), articolo 12, comma 7, che costituisce la base delle norme specifiche, contenute nello Schema di regolamento concernente "Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia", approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri.

In sede di scrutinio finale, appare doveroso che i Consigli di classe valutino con particolare attenzione le situazioni concernenti gli allievi con DSA, verificando che in corso d'anno siano state applicate le indicazioni inserite nelle note emanate da questo Ministero (nota 5.10.2004 prot. 4099/A/4 - nota 5.01.05 prot. 26/A - nota 1.03.2005 prot. 1787 - CM 10.05.2007, [prot. 4674](#)) e siano stati predisposti percorsi personalizzati con le indicazioni di compenso e dispensa, e considerando in ogni caso se le carenze presenti in questi allievi siano o meno da imputarsi al disturbo di apprendimento.

Per quanto concerne gli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo, in via preliminare si raccomanda di sensibilizzare le Commissioni affinché adottino, nel quadro e nel rispetto delle regole generali che disciplinano la materia degli esami di Stato, ogni opportuna iniziativa per un appropriato svolgimento delle prove da parte degli studenti affetti da disturbi specifici dell'apprendimento.

Come noto, in sede di esame di Stato non è possibile dispensare gli alunni dalle prove scritte, in particolare da quelle di lingua straniera e dalla prova scritta nazionale prevista per gli esami conclusivi della scuola secondaria di I grado. Le oggettive difficoltà degli studenti dovranno essere pertanto compensate mediante l'assegnazione di tempi più distesi per l'espletamento delle prove, l'utilizzo di apparecchiature, strumenti informatici e ogni opportuno strumento compensativo, valutazioni più attente ai contenuti che alla forma.

Pertanto, in tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella nativa, i docenti vorranno riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta. Per l'espletamento della prova scritta nazionale da parte degli studenti della scuola secondaria di I grado, si fa riferimento a quanto indicato nella circolare ministeriale n. 51/2009, (paragrafo "prova scritta a carattere nazionale") e nell'Allegato tecnico (paragrafo "somministrazione della prova").

Con specifico riferimento agli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di II grado, la Commissione esaminatrice terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in

sede di valutazione delle altre prove scritte, prevedendo anche la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari e l'utilizzo dei mezzi compensativi più sopra menzionati.
Si ricorda, altresì, che, nel diploma finale, nelle certificazioni sostitutive, nonché nella pubblicizzazione degli esiti conclusivi degli esami, non deve esservi menzione delle misure compensative disposte nei confronti degli studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Coordinamento per l'esame di Stato
ESAME DI STATO CONCLUSIVO
DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE
DEI CORSI DI FORMAZIONE
Nuova edizione
Anno scolastico 1999-2000 Roma, novembre 1999

PARTE A. IL MODELLO ORGANIZZATIVO
(omissis)

PARTE B. L'ITINERARIO FORMATIVO
(omissis)

PARTE C. MATERIALI
Schede di approfondimento

SCHEDA N. 1

I candidati esterni

(omissis)

7. I candidati esterni in situazione di handicap

Per i candidati esterni in possesso di certificazione ai sensi della L. 104/92, la commissione d'esame dovrà tenere presenti tutte le indicazioni contenute nella scheda su «I candidati in situazione di handicap» (si veda oltre: scheda n. 3). Per quanto riguarda la necessità della presenza di assistenti e/o mediatori alle prove scritte e/o al colloquio – necessità che dovrà essere accertata, mediante opportuni contatti, dalla scuola presso la quale è stata presentata la domanda del candidato in questione – la commissione potrà eventualmente avvalersi di esperti anche esterni all'Amministrazione.

SCHEDA N. 2

I candidati provenienti da corsi d'istruzione per adulti (omissis)

Per i candidati adulti in situazione di handicap, i consigli di classe e le commissioni d'esame dovranno tenere presenti tutte le indicazioni contenute nella Scheda n. 3.1 candidati in situazione di handicap».

SCHEDA N. 3

I candidati in situazione di handicap

1. Le finalità dell'esame di Stato e i candidati in situazione di handicap

L'esame di Stato ha come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo (art. 1 della Legge 10.12.97 n. 425); esso pertanto, anche per i candidati in situazione di handicap deve costituire l'occasione per un obiettivo accertamento delle conoscenze, competenze e capacità acquisite. In tale prospettiva, l'obiettivo di salvaguardare il valore legale dei titoli di studio, a tutela dell'affidamento in essi riposto, si deve coniugare con quello di realizzare un esame che costituisca un corretto coronamento del curriculum scolastico, dignitoso per l'allievo e per la commissione.

Si tratta di evitare, da parte della commissione, sia atteggiamenti paternalistici (non si chiedono regali) sia intransigenti (nella valutazione degli alunni disabili talora si è più severi che nella valutazione degli alunni normodotati). Questa scheda si limita a illustrare alcuni profili e punti significativi

- la documentazione che il consiglio di classe deve preparare per la commissione d'esame;
- le prove equipollenti;
- i tempi più lunghi per la effettuazione delle prove scritte. Grafiche e orali;

- la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione;
- le prove per i candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato.

2. **La documentazione** che il consiglio di classe deve preparare per la commissione d'esame Per gli alunni in situazione di handicap il consiglio di classe deve approntare la stessa documentazione necessaria per la generalità della classe. In particolare il documento finalizzato alla formulazione della terza prova scritta, volto a esplicitare "i contenuti, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti» (art. 5, comma 2 del Regolamento) deve illustrare:

- le scelte fatte per l'alunno in situazione di handicap con riferimento al suo percorso individuale nonché per le attività di sostegno;
- le modalità di integrazione nella classe;
- i percorsi comuni alla classe;
- le "ricadute" delle scelte operate sulla attività didattica complessiva.

Inoltre, il consiglio di classe, al fine di consentire alla commissione d'esame di operare correttamente, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1 del Regolamento, deve predisporre:

- la documentazione relativa ai singoli candidati in situazione di handicap;
- per i candidati che ne abbiano bisogno, le richieste di prove equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più lunghi, sia per le prove scritte sia per quelle orali;
- per i candidati che abbiano seguito un percorso didattico differenziato, la richiesta di prove coerenti con tale percorso e finalizzate al rilascio dell'attestato (art. 13, comma 2, Reg.);
- nel caso di candidati non vedenti, la richiesta al Ministero della P.I. del testo delle prove in Braille;
- in altri casi particolari la richiesta di «buste» supplementari o di prove suppletive, etc. (tali richieste vanno fatte per tempo dal preside dell'istituto e non riguardano il lavoro dei consigli di classe).

La documentazione che il consiglio di classe prepara per la commissione d'esame ai sensi dell'art. 6, comma 1 ha principalmente lo scopo di facilitare la predisposizione delle prove equipollenti previste dall'art. 16 della legge 425/97. Essa deve fornire pertanto, attraverso una apposita relazione, informazioni utili perché la commissione possa mettere il candidato a proprio agio e valutare, al tempo stesso, in modo appropriato le sue conoscenze, competenze e capacità.

La relazione sviluppata a questo fine dal consiglio di classe potrebbe avere la seguente struttura:

- descrizione del deficit e dell'handicap;
- descrizione del percorso realizzato dall'alunno:
 - conoscenze, competenze e capacità raggiunte
 - difficoltà incontrate e se e come sono state superate,
 - discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici,
 - percorsi equipollenti eventualmente svolti,
 - attività integrative e di sostegno poste in essere, anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline,
 - risorse utilizzate (docente di sostegno, accompagnatore, ausili, tecnologie, etc.),
 - qualsiasi altra informazione che il consiglio di classe ritenesse utile far pervenire alla commissione.
- esposizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove per le valutazioni e precisamente:
 - con quali tecnologie,
 - con quali strumenti,
 - con quali modalità,
 - con quali contenuti,
 - con quale assistenza (docente di sostegno, assistente educativo, obiettore, accompagnatore, ecc.): questo punto deve essere esposto in modo chiaro ed esauriente al fine di non suscitare fraintendimenti in chi legge;
- eventuale richiesta di prove equipollenti e di assistenza:

Sulla base della relazione, per le prove scritte, grafiche, pratiche, e/o orali si possono, eventualmente, richiedere prove equipollenti, indicando chiaramente:

- quale tipo di prova si intende far svolgere,
- quale tipo di assistenza e con quali compiti,
- la durata delle prove scritte.

È molto importante coinvolgere l'alunno disabile nella definizione delle modalità di svolgimento delle prove da sostenere nel corso dell'esame di Stato. La richiesta di prove equipollenti e/o di assistenza conclude la relazione di presentazione dell'alunno con handicap. È consigliabile riportare anche in un foglio a parte tale richiesta. La commissione, esaminata la documentazione fornita dal consiglio di classe, predispone le prove equipollenti e, ove necessario, quelle relative al percorso differenziato con le modalità indicate dal consiglio di classe, anche avvalendosi della consulenza di personale esperto. Nel caso in cui la commissione decida in senso contrario al consiglio di classe, deve motivare per iscritto la propria decisione.

3. Le prove equipollenti

Il Consiglio di Stato nel parere n. 348/91, afferma che lo «Stato assume il potere- dovere di accertare e certificare che un soggetto ha raggiunto in un determinato settore culturale o professionale un certo livello di conoscenze e professionalità [...], Non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescindendo da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite». Il Consiglio di Stato afferma inoltre che il titolo di studio non può essere conseguito da «chi rimane al di sotto di quella soglia di competenza che è necessaria per il conseguimento di quel titolo».

Al fine del rilascio del titolo di studio sono importanti le conoscenze, le competenze e le capacità conseguite dall'alunno e non il percorso fatto per conseguirle. La legge 104/92 prevede prove equipollenti per alunni in situazione di handicap (art. 16). L'art. 6 comma 1 del Regolamento afferma che «la commissione giudicatrice, esaminata la documentazione fornita dal consiglio di classe [...] può predisporre, ove ne ravvisi la necessità, prove equipollenti a quelle proposte dal Ministero e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o di modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti [...], In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame».

In questo quadro, le prove equipollenti sono prove utili per accertare se il candidato. Pur nella diversità della situazione, sia in grado di raggiungere la soglia di competenza necessaria per il conseguimento del titolo di studio. In questo senso ci si può giovare sia di strumentazione tecnica sia di contenuti culturali differenti da quelli predisposti per gli altri candidati ma adeguati alla situazione di handicap e alle conoscenze, competenze e capacità che si devono accertare. Le prove equipollenti devono, comunque, essere coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti all'alunno in situazione di handicap e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenziali attitudini e al livello di partenza (D.M. 26 agosto 1981).

Più precisamente con prove equipollenti si intende che:

- la prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta con «mezzi diversi»: ad esempio, computer, macchina da scrivere, per mezzo della dettatura all'insegnante di sostegno, etc. In questo caso occorre accertare come l'allievo potrà svolgere le prove e se tale svolgimento può disturbare i compagni (alcuni alunni che non sono in grado di scrivere i loro testi sono, in genere, abituati a dettare ad alta voce, alcuni strumenti per la scrittura braille sono rumorosi). Nel caso sia necessaria una postazione fuori dall'aula nella quale lavorano tutti gli altri allievi, la commissione deve predisporre la vigilanza necessaria;
- la prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta con «modalità diverse»: ad esempio, la prova è tradotta in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie. In questo caso è bene valutare attentamente la situazione; ad esempio può essere inopportuno che il consiglio di classe proponga alla commissione una prova equipollente che consista nello svolgimento di una parte del tema ministeriale. È anche sconsigliabile far attendere il candidato in situazione di handicap mentre la commissione decide e/o prepara la prova e/o le modalità di

svolgimento;

- la prova è proposta dalla commissione di esame ed ha contenuti culturali e/o tecnici e/ o professionali differenti da quelli proposti dal Ministero della P.I., ma ad essa equipollenti: la prova proposta dalla commissione deve, infatti, essere tale da poter verificare la preparazione culturale e professionale del candidato. Essa deve inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve poter essere realizzata dal candidato con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l'anno scolastico. Il consiglio di classe, qualora richieda questo tipo di prova, deve fornire nella relazione tutte le informazioni utili per la preparazione del testo e/o dei testi delle prove, fornendo a parte il testo delle prove realizzate durante l'anno dal candidato. La commissione a sua volta (eventualmente avvalendosi di personale esperto) deve preventivamente preparare le prove d'esame diverse da quelle proposte dal Ministero della P.I., coerenti col programma svolto dal candidato seguendo le indicazioni fornite dal consiglio di classe circa i contenuti, le modalità, l'assistenza e i tempi. È consigliabile che ciò avvenga dopo aver letto la relazione del consiglio di classe, esaminato il percorso formativo, consultati i commissari interni o l'insegnante curricolare o il docente di sostegno e esaminati testi di prove eseguite durante l'anno;
- per quanto riguarda il colloquio, esso si può realizzare mediante prove scritte, test o qualsiasi altra strumentazione o tecnologia o attraverso un operatore che medi tra il candidato e l'esaminatore. Ad esempio, un docente o assistente o operatore mediatore o esperto traduce il linguaggio verbale del docente in linguaggio gestuale comprensibile dall'alunno audioleso e, viceversa, il linguaggio gestuale dell'alunno in linguaggio verbale comprensibile al docente.

4. I «tempi più lunghi» per le prove d'esame

Secondo l'art. 16 della L. 104/74 ai candidati in situazione di handicap sono concessi tempi più lunghi per le prove d'esame. Nell'art. 6, comma 3 del Regolamento si afferma che «i tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della citata legge n. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni». Occorre fare molta attenzione quando si chiedono tempi più lunghi per le prove scritte: gli esami di Stato hanno solitamente standard di durata molto superiori a quelli delle prove svolte durante l'anno scolastico. A volte è preferibile chiedere una prova equipollente che necessiti di minor tempo piuttosto che lo svolgimento della prova in due giorni.

5. La presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione

Si è già sottolineato nelle altre parti di questa scheda che le prove dell'esame di Stato devono essere svolte secondo modalità coerenti con quelle adottate durante l'anno scolastico, poiché il candidato deve essere messo nelle migliori condizioni psicofisiche. Questo vale anche per l'assistenza. Essa deve essere intesa come:

- a) assistenza per l'autonomia, cioè alla persona o per l'aiuto personale; ad esempio, per andare nel bagno, mangiare un panino, bere un bicchiere d'acqua, etc.;
- b) assistenza per l'autonomia intesa come aiuto per lo svolgimento delle prove (aiuto nella consultazione di vocabolari, nella lettura e/o traduzione del testo in un «linguaggio» accessibile, etc.);
- c) assistenza per la comunicazione nel senso più generale.

Durante l'anno scolastico l'assistenza relativa al punto a) è di solito prestata da un assistente appositamente nominato, un accompagnatore, un bidello, un familiare e così via. Si tratta, appunto, di un «assistente», cioè di una persona che aiuta l'alunno in situazione di handicap negli spostamenti e nella cura della persona. Tale «figura» durante le prove scritte, è presente nell'istituto e può esserlo anche nell'aula dove il candidato svolge l'esame. L'assistenza relativa ai punti b) e c) la fa chi l'ha sempre fatta durante l'anno scolastico (docente di sostegno, docente di classe, obiettore di coscienza, etc.) cioè la persona indicata dal consiglio di classe. Quest'ultimo, nella relazione i cui aspetti sono stati chiariti nel paragrafo 2 di questa scheda, deve infatti:

- far presente con quali assistenze il candidato ha svolto le prove di verifica durante l'anno scolastico;
- chiedere l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle prove scritte, grafiche e/o orali, indicando i compiti che tale assistenza deve svolgere.

In conclusione, le persone che fanno assistenza durante l'esame sono le stesse che hanno fatto assistenza all'alunno durante l'anno scolastico. Le «figure» sono quelle presenti a scuola e che, durante l'anno, hanno «seguito l'alunno con handicap e fatto assistenza durante le prove di valutazione», e precisamente:

- docenti del consiglio di classe e/o altro personale della scuola e precisamente docenti di sostegno, docenti curricolari, etc.;
- personale assegnato alla scuola, assistenti inviati dagli EE.LL. o segnalati dagli stessi interessati e, in mancanza, dalle associazioni di ciechi e di sordomuti o dalle loro famiglie»;
- «obiettivi di coscienza operanti presso gli Enti Locali».

Si ricorda che le persone che possono prestare assistenza all'esame possono essere più di una. Ad esempio, il docente di sostegno presente durante la prova di italiano può essere diverso da quello presente durante la seconda prova o la prova orale (si veda in proposito il D.M. 25 maggio 1995 n. 170).

6. Le prove per i candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato

Per i candidati in situazione di handicap che hanno svolto nel corso degli studi piani didattici individualizzati diversificati in vista di obiettivi educativi e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, la commissione d'esame predispone, su indicazione del consiglio di classe, prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo individualizzato prevede esperienze di orientamento, tirocinio, stage, inserimento lavorativo, un credito spendibile anche nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito degli accordi tra amministrazione scolastica e regioni.

Il Consiglio di classe fornirà ogni elemento utile per la formulazione delle prove. Esse dovranno essere coerenti con quelle svolte durante il corso degli studi e con gli obiettivi educativi, di formazione professionale e di sviluppo della persona prefissati nel piano educativo individualizzato, nell'ambito dell'autonomia, della comunicazione, socializzazione, apprendimento ed acquisizione di competenze relazionali e/o professionali.

Per il candidato in situazione di handicap che abbia seguito piani didattici individualizzati la partecipazione alle prove d'esame costituirà comunque occasione di stimolo e di corretta conclusione di un percorso formativo realizzato interagendo con l'intera classe.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Si propongono alcuni esempi di griglie per la valutazione delle prove d'esame: una dell'INVALSI per la prima prova, le altre sono griglie utilizzate in sede d'esame in questi anni: ringrazio i docenti che me le hanno fornite.

Ovviamente la griglia deve essere adattata alla prova ed a ciascuna commissione secondo le sue esigenze.



**Esami di Stato II ciclo.
Valutazione dei livelli di apprendimento. Prove scritte**

**LA SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA
DELL'ESAME di STATO di II CICLO**

A cura dell'Accademia della Crusca e dell'INVALSI

PARTE A - VALUTAZIONE ANALITICA

La "padronanza linguistica" è descrivibile e misurabile attraverso *indicatori*, costituiti da quattro specifiche *competenze*, ciascuna delle quali è a sua volta analizzabile mediante *descrittori* essenziali. Tali competenze sono relative a: I, la capacità di realizzare un testo come struttura coerente e coesa, adeguata per assetto formale e caratteri complessivi alla finalità comunicativa; II, l'uso corretto delle strutture del sistema linguistico e della sua forma scritta; III, l'ampiezza e l'uso semanticamente appropriato delle risorse lessicali; IV, la capacità, sostenuta dall'insieme delle capacità sopra indicate, di reperire, elaborare ed esporre idee e argomenti in un discorso chiaro ed efficace.

VALUTAZIONE ANALITICA DELLA PADRONANZA LINGUISTICA					
INDICATORI COMPETENZE:	DESCRITTORI di ciascuna competenza	Livello ¹			
		a	b	c	d
I. TESTUALE Impostazione e articolazione complessiva del testo	a) Rispetto delle consegne (secondo il tipo di prova) b) Coerenza e coesione nello svolgimento del discorso c) Ordine nell'impaginazione e partizioni del testo (in capoversi ed eventuali paragrafi)				
II. GRAMMATICALE Uso delle strutture grammaticali e del sistema ortografico e interpuntivo	a) Padronanza delle strutture morfosintattiche e della loro flessibilità e varietà b) Uso consapevole della punteggiatura in relazione al tipo di testo c) Correttezza ortografica				
III. LESSICALE- SEMANTICA Disponibilità di risorse lessicali e dominio della semantica	a) Consistenza del repertorio lessicale b) Appropriatezza semantica e coerenza specifica del registro lessicale c) Uso adeguato dei linguaggi settoriali				
IV. IDEATIVA Capacità di elaborazione e ordinamento delle idee	a) Scelta di argomenti pertinenti b) Organizzazione degli argomenti intorno a un'idea di fondo c) Consistenza e precisione di informazioni e dati d) Rielaborazione delle informazioni attraverso commenti adeguati e valutazioni personali non estemporanee				

¹ Ai quattro livelli si attribuiscono i seguenti valori:
a = basso; b = medio-basso; c = medio-alto; d = alto

PARTE B – VALUTAZIONE PER SINGOLA COMPETENZA

VALUTAZIONE PER COMPETENZE				
	I Impostazione e articolazione testuale complessiva	II Uso delle strutture grammaticali e del sistema ortografico e interpuntivo	III Disponibilità di risorse lessicali e dominio della semantica	IV Capacità di elaborazione e ordinamento delle idee
Punteggio in quindicesimi per ogni competenza				

PARTE C – VALUTAZIONE GLOBALE

VALUTAZIONE GLOBALE	
VOTO sull'elaborato nel suo complesso (in quindicesimi) ²	

² È questa la sede nella quale si deve tenere maggior conto degli aspetti di "contenuto" (vedi § 1, ultimo capoverso e § 3.4 sub lettera del *Quadro di Riferimento*)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA

Candidata/o

	1-5 gravemente insuff.	6-9 insuff.	10 sufficiente	11-12 discreto	13-14 buono	15 ottimo
<u>RISPETTO DELLE CONSEGNE</u>	Non rispetta la maggior parte delle consegne	Non rispetta alcune consegne	Rispetta le consegne in modo formale	Rispetta le consegne in modo sostanziale	Rispetta le consegne in modo completo	Rispetta le consegne in modo completo e personale
<u>ASPETTI LOGICI</u> organizzazione e ripartizione del testo coerenza e coesione punteggiatura	Struttura il testo in modo assai frammentario e incoerente	Struttura il testo in modo talvolta frammentario e incoerente	Struttura il testo in modo elementare ma coerente	Struttura il testo in modo ordinato	Struttura il testo in modo articolato	Struttura il testo in modo articolato e fluido
<u>ASPETTI LINGUISTICI</u> ortografia morfologia e sintassi proprietà lessicale adeguatezza del registro	Si esprime con frequenti e gravi errori	Si esprime con frequenti errori	Si esprime con sostanziale correttezza	Si esprime con correttezza	Si esprime con proprietà	Si esprime con proprietà ed efficacia
<u>CONOSCENZE</u> argomento specifico quadro di riferimento	Possiede conoscenze limitate e superficiali	Possiede conoscenze frammentarie e superficiali	Possiede le conoscenze essenziali	Possiede conoscenze corrette ma limitate	Possiede conoscenze precise e diversificate	Possiede conoscenze approfondite e ampie
<u>COMPETENZE</u> Tip.A: parafrasi/riassunto analisi contestualizzazione interpretazione Tip.B: comprensione dei documenti gestione adeguata dei documenti citazione delle fonti Tip.C: gestione di informazioni approccio storiografico Tip. D: gestione di informazioni esposizione e argomentazione	Non possiede se non in misura minima le competenze richieste	Possiede solo parzialmente le competenze richieste	Possiede le competenze essenziali richieste	Possiede tutte le competenze richieste	Possiede e applica con sicurezza le competenze richieste	Padroneggia pienamente le competenze richieste
<u>ELABORAZIONE PERSONALE</u> messa in relazione e integrazione di conoscenze costruzione di percorsi autonomi originalità della trattazione	Presenta apporti personali assai ridotti	Presenta apporti personali ridotti	Presenta apporti personali modesti per qualità e quantità	Presenta apporti personali abbastanza diffusi	Presenta apporti personali consistenti	Presenta apporti personali estremamente originali e significativi

La prova si valuta complessivamente

Punti assegnati / 15

Griglia di valutazione per la seconda prova: MATEMATICA

CANDIDATA/O.....CL. 5

INDICATORI							
	GRAV. INSUFFICIENTE	INSUFFICIENTE	SUFFICIENTE	DISCRETO	BUONO	OTTIMO	PUNTI
	1--5	6--9	10	11--12	13--14	15	
PROBLEMA							
	DECODIFICA CORRETTAMENTE IL TESTO MA MOSTRA GRAVI LACUNE NELLE CONOSCENZE SPECIFICHE	IMPOSTA IL PROBLEMA IN MODO ADEGUATO ALLE RICHIESTE MA COMMITTE QUALCHE ERRORE PROCEDURALE	AFFRONTA TUTTI I PASSAGGI SIGNIFICATIVI MA COMMITTE ERRORI DI CALCOLO O OMETTE QUALCHE PASSAGGIO	IMPOSTA E RISOLVE IL PROBLEMA NELLE SUE LINEE GENERALI SEGUENDO SCHEMI STANDARD E COMMITTENDO QUALCHE IMPRECISIONE	IMPOSTA E RISOLVE IL PROBLEMA CORRETTAMENTE UTILIZZANDO CON ABBASTANZA PRECISIONE PROCEDIMENTI E SIMBOLI	IMPOSTA IL PROBLEMA IN MODO PUNTUALE E COMPLETO UTILIZZANDO UNA CORRETTA SIMBOLOGIA	
QUESITI							
	RICONOSCE CORRETTAMENTE ALCUNI CONTESTI MA MOSTRA GRAVI LACUNE NELLE CONOSCENZE SPECIFICHE	IMPOSTA I QUESITI IN MODO ADEGUATO ALLE RICHIESTE MA NEL COMPLESSO COMMITTE ALCUNI ERRORI PROCEDURALI	AFFRONTA IN MODO SIGNIFICATIVO I QUESITI MA COMMITTE ERRORI DI CALCOLO O OMETTE QUALCHE PASSAGGIO	IMPOSTA E RISOLVE I QUESITI NELLE LORO LINEE GENERALI SEGUENDO SCHEMI STANDARD E COMMITTENDO QUALCHE IMPRECISIONE	IMPOSTA E RISOLVE I QUESITI CORRETTAMENTE UTILIZZANDO CON ABBASTANZA PRECISIONE PROCEDIMENTI E SIMBOLI	IMPOSTA TUTTI I QUESITI IN MODO PUNTUALE E COMPLETO UTILIZZANDO UNA CORRETTA SIMBOLOGIA	
ELEMENTI GLOBALI							
	ASSENTE O QUASI	MOLTO PARZIALE	PARZIALE	ADEGUATO	QUASI COMPLETO	COMPLETO	
PERTINENZA CON LE RICHIESTE	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	
ORDINE LOGICO	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	
LINGUAGGIO SPECIFICO	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	
PRESENZA DI COMMENTI ED OSSERVAZIONI	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	
ORDINE FORMALE	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	
TOTALE							
						TOTALE PUNTI	

MEDIA=SOMMA
PUNTI /3
VALUTAZIONE

Classe 5..... Candidato _____

	Grav.Insuff 1-5	Insufficient. 6-9	Sufficiente. 10	Discreto 11-12	Buono 13-14	Ottimo 15	Punti
Conoscenze e comprensione dei contenuti.	Possiede conoscenze limitate e superficiali e comprende i contenuti in modo assai limitato	Possiede conoscenze frammentarie e superficiali e comprende parzialmente i contenuti	Possiede le conoscenze essenziali e comprende i contenuti in modo essenziale	Possiede conoscenze corrette e comprende i contenuti	Possiede conoscenze precise e diversificate e comprende i contenuti in modo completo	Possiede conoscenze approfondite e ampie e comprende in modo approfondito i contenuti	
Capacità di individuare passaggi logici ed inferenze.	Risulta nella maggior parte dei casi incoerente e non riconosce i passaggi logici	Risulta talvolta incoerente e in alcuni casi non riconosce i passaggi logici.	Risulta nella maggior parte dei casi coerente e riconosce alcune inferenze	Risulta abbastanza coerente e riconosce nella maggior parte dei casi i passaggi logici	Risulta coerente e riconosce quasi tutte le inferenze	Risulta coerente riconosce tutte le inferenze ed opera di conseguenza.	
Correttezza e completezza nei calcoli	Commette gravi errori di calcolo non giungendo alla individuazione di molte risposte	Commette alcuni errori di calcolo non giungendo alla individuazione di alcune risposte	Commette pochi errori di calcolo giungendo alla individuazione di alcune risposte	Risulta abbastanza corretto nei calcoli e individua un buon numero di risposte corrette	Risulta corretto nei calcoli e individua quasi tutte le risposte corrette	Risulta estremamente corretto nei calcoli e formula la quasi totalità delle risposte corrette.	
						Totale punti=	
						Media=tot/3=	
						Valutazione	

I commissari

Il presidente

Griglia di valutazione per la terza prova

CANDIDATA/O _____

	1-5 gravemente insufficiente	6-9 insufficiente.	10 sufficiente	11-12 discreto	13-14 buono	15 ottimo	Punti
ADERENZA ALLE CONSEGNE	Non aderisce, se non in misura minima, alla consegna.	Aderisce solo parzialmente alle consegne	Aderisce alla consegna nelle linee essenziali	Aderisce alla consegna nei termini strettamente richiesti	Ha capito la consegna e sviluppa la risposta rispettando pienamente le richieste	Ha capito in profondità la consegna e sviluppa la risposta anche in modo personale.	
CONOSCE I CONTENUTI SPECIFICI	Non conosce minimamente e i concetti fondamentali	Conosce i concetti fondamentali in modo frammentario o parziale	Conosce i contenuti essenziali	Conosce i contenuti in modo abbastanza ampio	Possiede conoscenze precise e sicure	Possiede conoscenze rigorose e approfondite	
CAPACITÀ DI UTILIZZARE E COLLEGARE LE CONOSCENZE	Non evidenzia capacità di applicazione	Presenta carenze di rilievo nell'applicazione	Applica in modo semplice le conoscenze seguendo schemi standard	Applica le conoscenze in modo adeguato e nelle loro linee essenziali	Applica procedure e concetti richiesti in modo puntuale e corretto	Applica procedure e concetti richiesti in modo puntuale e corretto, elaborando strategie risolutive efficaci .	
CAPACITÀ ESPOSITIVA	Non conosce i termini specifici ed espone in modo confuso e scorretto	Non utilizza un linguaggio specifico ed espone in modo frammentario ed incerto	Espone in modo complessivamente corretto ed usa adeguatamente i termini chiave.	Espone in modo corretto e ha una conoscenza sicura del linguaggio specifico	Espone in modo corretto e fluido ed ha una buona conoscenza del linguaggio specifico	Padroneggia il linguaggio specifico, espone in corretto, fluido e personale	
CAPACITÀ LOGICHE	Organizza le risposte in modo contraddittorio e disordinato	Organizza la risoluzione e sostiene l'argomentazione incorrendo spesso in contraddizioni	Organizza la risoluzione con adeguato controllo dello svolgimento e sostiene l'argomentazione e in modo sostanzialmente coerente alle richieste.	Sviluppa con ordine i contenuti, giustificando le applicazioni con commenti; propone conclusioni coerenti.	Organizza la risoluzione e sostiene l'argomentazione in modo ordinato sotto il profilo logico sviluppa i contenuti in modo organico e abbastanza approfondito, giustifica sempre le affermazioni portando elementi probanti.	Organizza la risoluzione e sostiene l'argomentazione in modo ordinato sotto il profilo logico sviluppa i contenuti in modo organico e approfondito, è sempre coerente ed efficace nell'analisi e nella sintesi	

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Candidata/o _____

	1-10 gravemente insufficiente	11- 21 insuff.	22 sufficiente	23- 27 discreto	28- 32 buono	33 - 35 ottimo
<i>CAPACITA' ESPOSITIVE</i>	Si esprime in maniera confusa e scorretta	Si esprime in maniera poco chiara e spesso scorretta	Si esprime in maniera sostanzialmente ordinata e corretta	Si esprime in maniera ordinata e corretta	Si esprime in maniera precisa e sicura	Si esprime in maniera fluida e scorrevole
<i>CONTENUTI</i>	Non conosce minimamente i concetti fondamentali	Conosce i concetti fondamentali in modo frammentario o parziale	Conosce i contenuti essenziali	Conosce i contenuti in modo abbastanza ampio	Possiede conoscenze precise e sicure	Possiede conoscenze rigorose e approfondite
<i>CAPACITA' DI UTILIZZARE E COLLEGARE LE CONOSCENZE</i>	Ha notevoli difficoltà nell'utilizzare e collegare le conoscenze	Presenta incertezze nell'utilizzare e collegare le conoscenze	Utilizza e collega le conoscenze in modo elementare	Utilizza e collega le conoscenze con sicurezza	Utilizza e collega le conoscenze in modo autonomo	Utilizza e collega le conoscenze con disinvoltura e originalità
<i>CAPACITA' DI DISCUTERE E APPROFONDIRE</i>	E' in difficoltà nell'esprimere giudizi adeguatamente motivati e nel proporre approfondimenti	Non è sempre in grado di esprimere giudizi adeguatamente motivati e di proporre approfondimenti	E' in grado di esprimere giudizi adeguatamente motivati e di proporre qualche approfondimento	E' in grado di esprimere giudizi consapevoli e di proporre vari approfondimenti	E' in grado di esprimere giudizi personali e di proporre qualche approfondimento di un certo spessore	E' in grado di esprimere giudizi criticamente apprezzabili e di proporre approfondimenti di notevole spessore

Capacità espositive	/15
Contenuti	/15
Capacità di utilizzare e collegare le conoscenze	/15
Capacità di discutere e approfondire	/15
Valutazione complessiva	/15

Eventuali annotazioni _____

CRITERI per
L'ATTRIBUZIONE DEL
BONUS FINALE

Si forniscono di seguito alcuni esempi di criteri per l'attribuzione dell'integrazione finale da parte della Commissione del punteggio acquisito dai candidati.

Gli esempi sono stati forniti da alcuni Presidenti di Commissione che ringrazio per la collaborazione e vengono riproposti, così come mi sono pervenuti.

Ciascun Presidente può, se lo ritiene opportuno, trarne spunto e adattare i criteri alla situazione specifica della sua Commissione.

ESEMPIO N. 1

Oltre ai requisiti fissati dall'O.M. (credito scolastico non inferiore a 15 e punteggio complessivo delle prove d'esame non inferiore a 70),

CRITERI SEGUITI DALLA COMMISSIONE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO INTEGRATIVO

la Commissione individua i seguenti requisiti accessori:

- a) aver conseguito in almeno una prova scritta il punteggio massimo (15/15) e non meno di 13/15 in ciascuna delle altre prove scritte;
- b) aver conseguito in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 14/15;
- c) aver conseguito nel colloquio un punteggio non inferiore a 29/30 e non meno di 12/15 in ciascuna delle prove scritte;
- d) aver conseguito un credito scolastico complessivo non inferiore a 20;

e, fermo restando il massimo di 100/100, stabilisce di assegnare come punteggio integrativo:

al candidato in possesso dei soli requisiti fissati dall'O.M.	1 punto
al candidato in possesso anche di un requisito accessorio	2 punti
al candidato in possesso anche di due requisiti accessori	3 punti
al candidato in possesso anche di tre requisiti accessori	4 punti
al candidato in possesso anche di quattro requisiti accessori	5 punti

ESEMPIO N. 2

La Commissione delibera all'unanimità di attribuire come punteggio integrativo ai candidati in possesso dei requisiti indicati dall'O.M. (credito scolastico non inferiore a 15 e punteggio prove scritte + colloquio non inferiore a 70), fermo restando il punteggio massimo di 100/100:

CRITERI SEGUITI DALLA COMMISSIONE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO INTEGRATIVO

al candidato che nelle prove d'esame abbia conseguito un risultato complessivo di 70 punti	1 punto, se il credito scolastico è uguale o inferiore a 20; 2 punti, se il credito scolastico è superiore a 20.
al candidato che nelle prove d'esame abbia conseguito un risultato complessivo di 71 punti	2 punti, se il credito scolastico è uguale o inferiore a 20; 3 punti, se il credito scolastico è superiore a 20.
al candidato che nelle prove d'esame abbia conseguito un risultato complessivo di 72 punti	3 punti, se il credito scolastico è uguale o inferiore a 20; 4 punti, se il credito scolastico è superiore a 20.
al candidato che nelle prove d'esame abbia conseguito un risultato complessivo di 73 punti	4 punti, se il credito scolastico è uguale o inferiore a 20; 5 punti, se il credito scolastico è superiore a 20.
al candidato che nelle prove d'esame abbia conseguito un risultato complessivo 74 o 75 punti	5 punti.

ESEMPIO N. 3

Oltre ai requisiti fissati dall'O.M. (credito scolastico non inferiore a 15 e punteggio prove scritte + colloquio non inferiore a 70),

la Commissione individua i seguenti requisiti:

CRITERI SEGUITI DALLA COMMISSIONE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO INTEGRATIVO

Al candidato che abbia conseguito il punteggio di 75 nelle prove d'esame si attribuiranno 5 punti o comunque i punti necessari per l'attribuzione di 100/100.

Al candidato che abbia conseguito un punteggio non inferiore a 13 in nessuna prova scritta,

con punteggio totale tra 85 e 86 punti 1
87 e 88 2

89 e 90 3
91 e 93 4
94 e 95 5
96 e 99 4, 3, 2, 1

PROPOSTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL "BONUS"

La preconditione a partire dalla quale è possibile assegnare il bonus fino ad un massimo di 5 punti, è che lo studente abbia acquisito almeno (come minimo) 70 punti nelle prove scritte ed orali e abbia almeno (come minimo) 15 punti di credito scolastico, per un totale minimo di almeno 85 punti.

La proposta si articola nel seguente modo:

- con due prove (scritte o orali) eccellenti, cioè valutate con il punteggio 15/15esimi o di 35/35esimi, si può assegnare un bonus fino al massimo di 5 punti;
- con una prova (scritta o orale) eccellente, pari a 15/15esimi o di 35/35esimi, si può assegnare un bonus fino al massimo di 4 punti;
- con due prove (scritte o orali) buone, cioè valutate con il punteggio di 13-14/15esimi e di 30-34/35esimi, si può assegnare un bonus fino al massimo di 3 punti;
- con una prova (scritta o orale) buona, cioè valutata con un punteggio di 13-14/15esimi o di 30-34/35esimi, da 1 a 2 punti.

Resta inteso che per assegnare il bonus, tutte le restanti prove devono almeno essere sufficienti (10/15esimi oppure 20/30).

PROPOSTA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA LODE

Si discute di attribuzione della lode solo in presenza di un risultato d'esame pari a 100/100esimi, ottenuto senza attribuzione di bonus e per studenti che abbiano ottenuto negli scrutini finali relativi all'ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi. (OM 44/2010 art. 20 comma 4)

La motivazione della lode può essere motivata come negli esempi di seguito riportati:

1. per la capacità di elaborare un argomento a scelta ben strutturato, originale, adeguatamente approfondito ed esposto con ottima proprietà espressiva e rigore argomentativo;
2. per avere dimostrato un'ottima capacità di cogliere i nessi trasversali alle discipline, nonché una capacità argomentativa rigorosa ed approfondita;
3. per aver dimostrato di possedere riferimenti culturali extra-scolastici che denotano un atteggiamento di vivace ed attenta curiosità, desiderio di approfondimento e capacità critica.

ESEMPIO N. 5

CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO INTEGRATIVO

Vista l' O.M. del 08.04.2009 n. 40 art. 20 c. 4

La Commissione delibera di attribuire il punteggio integrativo secondo i seguenti criteri:

Considerato che il punteggio integrativo è possibile in presenza di due condizioni:

- a) credito scolastico di almeno 15 punti
- b) un risultato complessivo delle prove d'esame di almeno 70 punti

in rapporto a ciascuna condizione sarà attribuito il punteggio integrativo come di seguito precisato:

A) Credito scolastico fino a	- 23 - 25	punti 5
	- 21 - 22	punti 4
	- 19 - 20	punti 3
	- 17 - 18	punti 2
	- 15 - 16	punti 1
B) Punteggio complessivo prove	- da 75 a 74	punti 5
	- da 73 a 72	punti 4
	- 71	punti 3
	- 70	punti 2

Viene scelta la condizione più favorevole al candidato

ESEMPIO N. 6

Nella attribuzione del bonus, la Commissione terrà particolarmente conto del contributo dei Commissari interni, che conoscono in modo più approfondito le caratteristiche culturali e le attitudini dei candidati. La Commissione utilizzerà i punti bonus per il caso di candidati che abbiano dimostrato livelli di conoscenze, competenze e capacità critiche di sicura eccellenza.

In particolare, seguendo una graduazione di merito che terrà conto del credito scolastico e dei punteggi complessivi conseguiti, i punti in questione saranno ripartiti come segue:

- 5 punti ai candidati che abbiano totalizzato un punteggio finale d'esame uguale a 95
- 4 punti ai candidati che abbiano totalizzato un punteggio finale d'esame compreso tra 92 e 94 (92 e 94 inclusi)
- Da 3 a 4 punti ai candidati che abbiano totalizzato un punteggio finale d'esame compreso tra 89 e 91 (89 e 91 inclusi)
- Da 2 a 3 punti ai candidati che abbiano totalizzato un punteggio finale d'esame compreso tra 86 e 88 (86 e 88 inclusi)
- Da 1 a 2 punti ai candidati che abbiano totalizzato un punteggio finale d'esame uguale a 85

ESEMPIO N. 7

Oltre ai requisiti fissati dall'O.M. (credito scolastico non inferiore a 15 e punteggio prove scritte + colloquio non inferiore a 70),

la Commissione individua i seguenti requisiti:

**CRITERI SEGUITI DALLA COMMISSIONE
AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO INTEGRATIVO**

- e) in ciascuna delle prove (3 scritti e colloquio) ha conseguito una valutazione sufficiente
- f) in almeno una prova scritta ha conseguito un punteggio non inferiore a 14
- g) nel colloquio ha conseguito un punteggio non inferiore a 31
- h) il punteggio delle prove (scritti + colloquio) sommate al credito scolastico, non è inferiore a 90

e stabilisce di assegnare come punteggio integrativo:

al candidato con requisito a) oppure b) oppure c)	1 o 2 punti
al candidato con requisiti a) b) oppure, in alternativa, a) c)	2 o 3 punti
al candidato con requisiti a) b) c) oppure, in alternativa, a) b) d) oppure, in alternativa, a) c) d)	3 o 4 punti
al candidato con requisiti a) b) c) d)	4 o 5 punti

INDICE

Nucleo di supporto.....Pag.	2	Art. 24: Accesso ai documenti scolastici e trasparenza..... Pag.	89
Presentazione	3	Art. 25: Termini	90
Quadro sinottico degli adempimenti.....	5	Art. 26: Esami nella Regione Val d'Aosta e nella Provincia Aut. di Bolzano	90
Cronologia delle operazioni.....	6	Art. 27: Disposizioni organizzative.....	91
Indicazioni generali.....	11	ALLEGATI	
O. M. 11 Maggio 2012, n. 41	17	All. A : Dichiarazione datore di lavoro...	93
Riferimenti normativi	18	All. B : Schemi di autocertificazione.....	94
Art. 1: Inizio della sessione di esame	23	All. 4 e All. 1 : Baccalaureat.....	95
Art. 2: Candidati interni	23	APPENDICE NORMATIVA	
Art. 3: Candidati esterni	28	Legge 10.12.1997 n. 425	98
Art. 4: Sedi degli esami	33	Legge 11.01. 2007 n. 1 (Modifiche alla Legge 425/97).....	103
Art. 5: Presentazione delle domande	43	D.P.R. 23.07.1998 n. 323 (Regolamento).....	110
Art. 6: Documento del Consiglio di Classe ...	45	D.M. 22.05. 2007, n. 42 (Modifiche al Regolamento).....	120
Art. 7: Esame preliminare dei candidati esterni	46	Credito scolastico TAB. A, B, C	121
Art. 8: Credito scolastico	50	D. M. 20.11.2000: Terza prova scritta.....	124
Art. 9: Crediti formativi	55	D.P.R. 22.06.2009: Valutazione alunni...	127
Art. 10: Commissioni d'esame	56	D.M. 16.12.2009: Lode e nuove tabelle...	136
Art. 11: Sostituzioni dei componenti le commissioni.....	57	ESAMI PER ALUNNI CON D.S.A.	
Art. 12: Diario delle operazioni e delle prove	59	Legge 08.10.2010 n. 170 Nuove norme in materia di D.S.A.....	143
Art. 13: Riunione preliminare	64	D.M. 12.07.2011 n. 5699 Applicazione della Legge n. 170/2010	146
Art. 14: Plichi prima e seconda prova scritta ..	67	Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e studenti con D.S.A.....	150
Art. 15: Prove scritte	67	C.M. prot. 5744 del 28.05.2009: Esami di Stato per studenti affetti da D.S.A....	156
Art. 16: Colloquio	73	ESAMI PER ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP.....	158
Art. 17: Esami dei candidati in situazione di handicap.....	77	CRITERI DI VALUTAZIONE	
Art. 17 bis: Esame dei candidati In situazione di D.S.A.	78	Valutazione della 1^ prova INVALSI	164
Art. 18: Assenze dei candidati. Sessione suppletiva.....	81	Esempi di griglie di valutazione per 1^, 2^ e 3^ prova scritta e colloquio....	167
Art. 19: Verbalizzazione	82	Criteri per l' attribuzione del bonus finale alcuni esempi	173
Art. 20: Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi	83		
Art. 21: Pubblicazione dei risultati	88		
Art. 22: Versamento tassa erariale e contributo	89		
Art. 23: Validità dei diplomi	89		